

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	79
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	84
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	113
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	»	139
<i>INDICE GENERALE</i>	»	140

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo prevista per le 15 la ripresa della seduta dell'Assemblea e dovendo, prima di allora, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio svolgere seduta anche sui rispettivi ordini del giorno, le Commissioni riunite proseguiranno oggi l'esame fino

alle 14.50. Avverte altresì che le Commissioni riunite si riuniranno sul provvedimento in esame ancora domani e, qualora siano previste votazioni in Assemblea, anche giovedì 9 aprile.

Rende quindi noto che il presidente della Camera, con lettera del 6 aprile 2009, ha comunicato che, a seguito di una richiesta in tal senso formulata dal presidente della Commissione Ambiente sulla base di un orientamento unanime dei gruppi presenti in quella Commissione, il parere della stessa Commissione Ambiente sarà un « parere rinforzato », espresso quindi ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento.

Comunica poi che la FLC-CGIL ha trasmesso alle Commissioni una nota, che è in distribuzione, recante osservazioni sul provvedimento in esame.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato emendamenti contenenti modifiche di carattere tecnico o correzioni di forma (*vedi allegato*).

Propone, infine, che, come suggerito dai relatori nella seduta di ieri, le Commissioni si soffermino sui soli emendamenti o articoli aggiuntivi che i gruppi intendano segnalare e che si considerino conseguentemente respinti tecnicamente ai fini della

ripresentazione in Assemblea tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi non dichiarati inammissibili o irricevibili e non ritirati, ad eccezione di quelli sui quali i relatori abbiano comunque espresso parere favorevole. Invita pertanto i gruppi a pronunciarsi su tale proposta, dopo l'intervento della relatrice Bernini, che ha chiesto di parlare per rettificare il parere espresso su alcuni emendamenti nella seduta di ieri.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, avverte che, a seguito di un esame più approfondito, i relatori, d'accordo, intendono rivedere alcuni pareri espressi nella seduta di ieri. In particolare, esprimono ora parere favorevole sugli emendamenti Dussin 17.2, il quale corregge un effettivo errore del testo; Foti 24.5, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « sulla base di un consenso » con le seguenti: « anche sulla base di un consenso »; Zaccaria 42.1, che correttamente rivede l'articolazione del testo in capi in modo da ricondurre gli articoli in materia di Corte dei conti, Avvocatura dello Stato e delega al Governo per la riforma della giustizia amministrativa sotto il Capo IV « Giustizia »; e Contente 45.16, che correttamente esclude che sugli schemi di decreto legislativo in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo redatti dal Consiglio di Stato debba essere acquisito il parere dello stesso Consiglio di Stato, analogamente del resto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del testo in esame con riferimento ai testi unici compilativi. Raccomanda, inoltre, l'approvazione degli emendamenti di contenuto tecnico e formale dei relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono alla presidenza di chiarire come mai l'articolo aggiuntivo Bitonci 18.02, in materia di servizi di trasporto

pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, non sia stato pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta di ieri.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che la proposta emendativa cui hanno fatto riferimento i deputati Volpi e Dal Lago rientra tra quelle dichiarate irricevibili per le ragioni illustrate dalla presidenza nella seduta di ieri: la proposta in questione è stata per un mero errore materiale inserita nel fascicolo delle proposte emendative messo in distribuzione per la seduta di ieri, ma, correttamente, non è stata poi pubblicata in allegato al resoconto della seduta. Si tratta infatti di una proposta irricevibile in quanto tendente ad inserire nel testo una materia, i servizi di trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, che non è in alcun modo consequenziale alle modifiche introdotte al Senato. Ricorda infatti che sono state giudicate irricevibili, e quindi non pubblicate e non inserite nel fascicolo, le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero ad introdurre materie nuove rispetto sia ai contenuti del provvedimento come licenziato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato.

Raffaele VOLPI (LNP) pur comprendendo le ragioni di carattere formale addotte dal presidente, ritiene difficile sostenere l'estraneità per materia della proposta emendativa, che, intervenendo sui servizi di trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, è strettamente connessa alla finalità di sviluppo economico del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) consente, a nome del proprio gruppo, a considerare respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Favia 4.13, Borghesi 9.3, Palomba 44.4, 44.5, 44.6, 44.8, 44.9, 44.10, 44. 11 e 44.7, Favia 46.4, Palomba 48.4 e 50.1. Per quanto riguarda

l'emendamento Palomba 67.3, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, lo ritira, ritenendo inaccettabile che su di esso il Governo non abbia preso una posizione e si sia rimesso alla valutazione delle Commissioni.

Donatella FERRANTI (PD), al fine di definire l'orientamento del proprio gruppo in ordine all'emendamento 67.4, identico all'emendamento Palomba 67.3, chiede ai rappresentanti del Governo di voler meglio precisare le ragioni del parere espresso nella seduta di ieri su tale proposta emendativa. Nel sottolineare come tale proposta affronti un aspetto molto delicato dell'articolo introdotto dal Senato in materia di accesso al notariato, che incide su contenziosi giudiziari in atto, ritiene necessario che il Governo assuma una precisa posizione al riguardo.

Mario TASSONE (UdC) accedendo alla proposta formulata dal presidente, segnala che tutti gli emendamenti del suo gruppo possono essere considerati respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Sesa AMICI (PD) avverte che il suo emendamento 44.2 può considerarsi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) riprende in termini più generali la questione, da lui già affrontata nel corso dell'esame preliminare, dell'accesso al notariato, invitando le Commissioni a farsi carico della necessità di individuare una soluzione per il problema delle sedi notarili vacanti; ricordando che su oltre seimila circoscrizioni notarili vi sono poco più di 4000 notai. Su tali aspetti intervengono i suoi emendamenti 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10, che prevedono in via transitoria fino alla copertura del 95 per cento delle sedi vacanti, ovvero limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012, che il numero dei posti per il concorso per l'accesso al notariato sia fissato in 600, e quindi in numero sensibilmente superiore ai 350 posti banditi lo scorso anno, pre-

vedendo anche, per quel che concerne gli emendamenti 67.9 e 67.10 il raddoppio della Commissione esaminatrice e la possibilità per la stessa di articolarsi in sei, e non in tre, come previsto dal provvedimento, sottocommissioni. Rispetto a tali proposte emendative, invita quindi i relatori a rivedere il parere contrario espresso sugli stessi.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'attività istruttoria sul provvedimento le disposizioni in materia di accesso al notariato sono state oggetto di specifico approfondimento. In tale contesto, il Presidente del Consiglio nazionale del notariato, rispondendo ad una richiesta di osservazioni sul provvedimento, ha sottolineato come le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 67 presenterebbero profili di inopportunità e, probabilmente, di incostituzionalità, in quanto intervengono su un concorso già svolto modificandone posteriormente le regole introducendo una irragionevole disparità di trattamento tra i partecipanti a diversi concorsi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Palomba 67.3 ed insiste per la sua votazione. Annuncia poi che il suo gruppo accede alla proposta del presidente di considerare respinte, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, tutte le proposte emendative per le quali non sia stato espresso parere favorevole da parte dei relatori, fatta eccezione per l'emendamento Contento 45.16, sul quale il parere è favorevole e che verrà illustrato dal presentatore al momento della votazione.

Massimo BITONCI (LNP) annuncia, a nome del proprio gruppo, di accedere alla proposta del relatore di considerare respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea tutte le proposte emendative presentate per le quali non vi sia un parere favorevole dei relatori.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento, che intendono introdurre correttivi alle disposizioni che novellano la disciplina della delega cosiddetta « taglia-leggi » contenuta nell'articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005, la cosiddetta legge Baccini (n. 246 del 2005). Rivela, in particolare, come la procedura a suo tempo prevista dalla legge Baccini si stia nel tempo, per effetto del succedersi delle novelle, sempre più complicando e, nel corso dello scorso anno, sia stata radicalmente ridefinita prima dal decreto-legge n. 112 del 2008 e poi dal decreto-legge n. 200 del 2008. Mentre la cosiddetta legge Baccini aveva infatti previsto un meccanismo di abrogazione generalizzata delle leggi anteriori al 1970, con l'esclusione di quelle elencate in specifici decreti legislativi, i due decreti-legge citati hanno direttamente disposto l'abrogazione, rispettivamente, di oltre 3 mila e di oltre 28 mila provvedimenti di rango legislativo, in assenza di un accurato esame sulla effettiva vigenza degli atti abrogati, costringendo quindi il Parlamento e il Governo a riportare in vigenza, con successivi interventi, le disposizioni che non avrebbero dovuto essere abrogate in quanto tuttora applicabili.

Con riferimento all'emendamento presentato dai relatori in materia, sottolinea come esso tenda sostanzialmente, mediante modifiche introdotte all'allegato al decreto-legge n. 200 del 2008, a far rivivere numerosissimi provvedimenti senza che i parlamentari possano, per la celerità con cui procede l'esame del provvedimento, valutare appieno il contenuto dei provvedimenti in questione.

Ciò premesso, chiarisce che il proprio emendamento 4.6 intende appunto consentire una più approfondita verifica dell'effettiva inutilità degli atti da abrogare rinviando di un anno il momento a decorrere dal quale scatterà l'abrogazione « a ghigliottina » degli atti normativi non riconosciuti come tuttora utili dai decreti previsti dalla disposizione « taglia-leggi ». Nel sottolineare la natura eminentemente

tecnica della proposta, evidenzia come una proposta di analogo contenuto sia stata presentata anche dal deputato Della Vedova.

Illustra altresì il proprio emendamento 4.9, che intende correggere il meccanismo previsto dal nuovo comma 18-*bis* dell'articolo 14 della legge Baccini, che ha introdotto una nuova fase nel procedimento di delegazione legislativa, facendo seguire ai decreti correttivi ed integrativi anche i decreti correttivi ed integrativi dei decreti correttivi ed integrativi. Sottolinea, infatti, come tale meccanismo potrebbe incorrere in una dichiarazione di incostituzionalità, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già avuto modo di censurare lo strumento dei decreti legislativi integrativi e correttivi, fissando per essi precisi limiti di ammissibilità.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che l'emendamento 4.5 presentato dal deputato Zaccaria ha contenuto sostanzialmente corrispondente a quello dell'emendamento 4.17 dei relatori, essendo volto a sopprimere dall'elenco delle leggi da abrogare ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008 le voci relative alle leggi di ratifica di trattati internazionali approvate nel periodo 1861-1948.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che sugli emendamenti 67.3 e 67.4 si è rimessa alle Commissioni in coerenza con l'atteggiamento assunto al Senato, dove si è registrato un consenso unanime, per cui si è trattato in quella occasione di un atto di rispetto del Governo nei confronti del Parlamento. Ricorda peraltro che anche nell'esame preliminare da parte delle Commissioni non sono a suo giudizio emerse forti contrarietà sulla disposizione in questione. Per questi motivi ha quindi ritenuto di rimettersi alle Commissioni per comprendere meglio l'orientamento delle Commissioni.

Cinzia CAPANO (PD), nel prendere atto dell'orientamento del Governo, invita a considerare respinto, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Picierno 67.4, ricordando che la disposizione introduce elementi di incertezza normativa applicando la disposizione che modifica i requisiti di accesso al concorso per il notariato anche ai partecipanti ad un concorso in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, in contraddizione con la *ratio* della disposizione medesima.

Donatella FERRANTI (PD) replica al rappresentante del Governo che certamente, in astratto, il Governo può anche rimettersi al Parlamento su una questione, ma che nel caso di specie avrebbe dovuto, a suo avviso, esprimersi.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le 15 di domani.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B)**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI****ART. 5.**

Al comma 2, capoverso «ART. 17-bis», comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

5. 7. I Relatori.**ART. 20.**

Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa relativa, con le seguenti: della dotazione.

20. 5. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

20. 6. I Relatori.**ART. 22.**

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: con oneri esterni non a carico del bilancio con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. 5. I Relatori.**ART. 25.**

Al comma 2, sostituire la cifra: 1.637.544 con la seguente: 1.637.144.

25. 2. I Relatori.**ART. 33.**

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. 2. I Relatori.**ART. 41.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non ne pregiudica le relative finalità, con le seguenti: sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge n. 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 2. I Relatori.**ART. 65.**

Al comma 4, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica.

65. 1. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
AVVERTENZA	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Emendamenti C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008 è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano rispettivamente 8 e 42 direttive da recepire mediante decreti legislativi.

Il provvedimento interviene, come di consueto, in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione di accompagnamento evidenzia che il testo riproduce in gran parte il contenuto del disegno di legge comunitaria per il 2008 presentato in Parlamento nel corso della XV legislatura (C. 3434), che non è divenuto legge a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Dal testo in questione sono state tuttavia espunte le disposizioni che nelle more della ripresa dell'attività parlamentare hanno trovato collocazione in altri provvedimenti.

Al contempo, sempre secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, si è provveduto ad inserire nel disegno di legge le disposizioni la cui adozione è stata resa necessaria dall'evoluzione del quadro normativo comunitario, nonché ad aggiornare gli allegati contenenti le direttive da recepire mediante decreti legislativi.

Per quanto riguarda le disposizioni che trattano materie di competenza della Commissione Affari costituzionali, queste sono agli articoli 26, 27, 33 e 45, i quali individuano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio di singole deleghe, quelle per l'attuazione degli atti comunitari di cui si dirà; si tratta quindi di principi e criteri direttivi che si aggiungono a quelli generali, ossia validi per tutte le deleghe previste dal provvedimento, previsti dall'articolo 2.

In particolare, l'articolo 26 individua principi e criteri specifici per il recepimento della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di articoli pi-

rotecnici: il fine è anche quello di coordinare le norme di recepimento di tale direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

La direttiva in questione – che è compresa nell'Allegato B al disegno di legge, vale a dire nell'allegato che elenca le direttive da recepire tramite decreto legislativo il cui schema viene sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti – fissa in sostanza i requisiti di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. Essa colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE, relativa agli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione.

La direttiva effettua una accurata classificazione in categorie degli articoli pirotecnici, a seconda del loro utilizzo, della loro finalità e del livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità, ed impone ai fabbricanti di sottoporre i prodotti ad un organismo di controllo e certificazione, che dovrà apporre il marchio CE prima della commercializzazione. La direttiva impone anche il rispetto di alcuni limiti di età per l'acquisto di articoli pirotecnici, diversi a seconda della categoria di prodotti.

L'articolo 27 individua principi e criteri specifici per il recepimento della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

La direttiva in questione – che è compresa nell'Allegato A al presente disegno di legge, vale a dire nell'allegato che elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza parere delle competenti Commissioni parlamentari – ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile ed è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.

L'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo, dal sito in cui è prodotto fino all'utilizzatore finale e all'occasione in cui

viene impiegato, dovrebbe costituire un deterrente contro furti e abusi o, quanto meno, aiutare le autorità a stabilire nei tempi più rapidi possibili la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

Nella direttiva 2008/43/CE la predisposizione di criteri per l'identificazione univoca del materiale è accompagnata dalla previsione di registri degli esplosivi prodotti.

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri impongono alle imprese produttrici la marcatura degli esplosivi mediante un sistema di identificazione univoca comprendente una serie di informazioni, tra le quali il nome del fabbricante ed un codice alfanumerico leggibili dall'uomo e un codice identificativo a barre leggibile elettronicamente.

Nel caso di esplosivi di provenienza esterna all'Unione Europea, l'importatore contatta lo Stato membro nel quale intende importare il prodotto per richiedere l'assegnazione di un codice.

Ai fini della raccolta ed archiviazione di dati, gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi ai loro prodotti, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo. I dati raccolti vanno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo (se quest'ultima è nota), anche nel caso di imprese che abbiano cessato l'attività. Gli Stati membri sono incaricati di verificare e controllare periodicamente che le imprese adempiano ai loro obblighi.

L'entrata in vigore della nuova regolamentazione sarà in ogni caso graduale.

L'articolo 33 reca l'elencazione di principi e criteri direttivi ulteriori per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE.

La direttiva in questione – che è compresa nell'allegato B del disegno di legge – apporta una serie di modifiche alla direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le quali hanno due finalità: la prima è quella di tenere conto della sopravvenuta

adesione della Comunità europea al protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi, loro componenti e munizioni, firmato nel gennaio 2002 ed allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata; la seconda è quella di aggiornare le disposizioni precedenti, anche in considerazione delle problematiche attuative inerenti alla direttiva modificata, il cui scopo è quello di contemperare le libertà di acquisto, detenzione e circolazione delle armi da un lato, con la tutela della sicurezza pubblica dall'altro.

La direttiva mira all'identificazione di ciascuna arma da fuoco ed alla sistematica tracciabilità del suo percorso dal produttore all'acquirente, mediante marcature e registrazioni. Entro la fine del 2014 gli Stati membri dovranno istituire un archivio computerizzato che registri e conservi le informazioni identificative di ciascuna arma, per un periodo di almeno 20 anni: si tratta del doppio del minimo richiesto dal protocollo allegato alla convenzione delle Nazioni Unite di cui si è detto. L'archivio sarà accessibile alle autorità autorizzate. Anche gli armaioli devono tenere un proprio registro e, in caso di cessazione dell'attività, consegnarlo all'autorità nazionale competente.

Quanto agli intermediari, la direttiva invita gli Stati membri ad esaminare l'istituzione di un regolamento per le loro attività, e fornisce qualche indicazione in proposito.

Altra rilevante disposizione è l'assoggettamento delle vendite di armi tramite mezzi di comunicazione a distanza (innanzitutto, Internet) all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE che prevede « un rigoroso controllo » da parte degli Stati membri sui contratti a distanza a tutela dei consumatori.

L'articolo 45 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

La decisione quadro in questione mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale.

La decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e *intelligence* allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri; né di fornire informazioni e *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria; né di ottenere con mezzi coercitivi qualsiasi informazione o *intelligence*.

Gli Stati membri devono invece assicurare che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione a un'autorità straniera di informazioni o *intelligence* alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari. Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro cui è fatta la richiesta consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'*intelligence* oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quali è stata inoltrata la richiesta da altro Stato membro è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste.

Per quanto riguarda invece la Relazione annuale, si tratta di quella trasmessa dal Governo riguarda la partecipazione

dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007, vale a dire della relazione presentata il 31 gennaio 2008 dall'allora Ministro per le politiche europee Bonino e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008.

La relazione contiene quindi un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008. È pertanto un documento che reca indicazioni in gran parte superate e, in ogni caso, definite dal Governo precedente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.

Atto n. 69.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della Difesa. Il regolamento in esame dà attuazione alle già richiamate disposizioni recate sia dall'articolo 1, commi 404-416 e comma 897 della legge finanziaria 2007, sia dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008.

Nel corso della XV legislatura, in data 7 marzo 2008, era stato presentato alle

Camere uno schema di decreto recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, di contenuto sostanzialmente identico al provvedimento in esame. Su tale provvedimento la Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 27 marzo 2008, aveva espresso parere favorevole con condizioni e un'osservazione; una delle condizioni recepiva i rilievi formulati dalla Commissione bilancio la quale, nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento – nella seduta del 18 marzo 2008 – aveva rilevato la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea che, a seguito dell'anticipata conclusione della XV legislatura, non è stata possibile la definitiva deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, su tale schema di decreto n. 237. La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia, inoltre, che il testo del regolamento ha subito una riformulazione conseguente alla necessità di tenere conto anche delle disposizioni introdotte dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 « *medio tempore* entrato in vigore ».

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 (commi 1-3) dispone l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali espressamente individuate, e due uffici centrali.

Il comma 4 prevede che con decreti ministeriali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda all'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentoventicinque, nonché alla definizione dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti il Segretariato generale. Il comma 1, relativo alla modalità di nomina e alle attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico del Segretario generale, nonché ai due incarichi di vice segretario

generale, fa rinvio alla normativa vigente, ovvero all'articolo 5 della legge n. 25 del 1997, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999.

Il comma 2 dispone che l'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sia disciplinato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4 dell'articolo in commento; a un decreto ministeriale di natura non regolamentare è demandata, inoltre, l'individuazione di 38 uffici di livello dirigenziale non generale con le relative competenze.

Il comma 3 dispone la soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2009, dell'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, che l'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 459 aveva posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Come accennato, il comma 4 modifica l'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999; viene soppresso il numero 6) del comma 1 che riguarda il V Reparto-Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, che risulta pertanto soppresso; viene altresì trasferita dal I al VI Reparto la competenza in materia di antinfortunistica e prevenzione e al medesimo VI Reparto è altresì conferita la competenza sulla gestione dell'area tecnico-industriale.

Il soppresso V Reparto, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti, ha competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca

e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici.

Ai sensi del comma 5 i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.

L'articolo 3 disciplina le competenze della Direzione generale per il personale militare, relative soprattutto al reclutamento ed allo stato giuridico ed economico dei militari. La struttura è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente e si articola in 27 uffici dirigenziali non generali i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

L'articolo 4 detta analoghe disposizioni per quanto concerne la Direzione generale per il personale civile, che è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali – i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare – ed è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero.

Con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5 dello schema di decreto in esame) la relazione introduttiva sottolinea l'introduzione di quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.

Gli articoli 5, 6 e 7 regolano le competenze delle tre Direzioni generali degli armamenti (terrestri, navali e aeronautici). Ognuna di esse è incaricata di curare l'approvvigionamento dei materiali di armamento e delle dotazioni accessorie, di sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo nel settore di competenza, di concorrere alla formazione del relativo personale, di disporre indagini tecniche e di gestire il contenzioso nel proprio ambito tecnico.

Le Direzioni generali sono dirette, rispettivamente, da un ufficiale generale dell'Esercito, da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare. Ogni Direzione si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non

regolamentare, in numero di 20 per la Direzione generale degli armamenti terrestri e 21 sia per la Direzione generale degli armamenti navali, sia per la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Da ogni Direzione dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari – 2 dalla Direzione generale degli armamenti terrestri, 3 dalla Direzione generale degli armamenti navali e 3 Direzione generale degli armamenti aeronautici –, preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

L'articolo 8 reca norme di analogo tenore per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate nel settore di competenza. La Direzione generale è affidata a un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in 19 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare; dalla Direzione dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

L'articolo 9 riguarda la Direzione generale dei lavori e del demanio, alla quale vengono attribuite funzioni in materia di costruzioni edili, gestione dei beni demaniali, servitù militari e contenzioso. La Direzione generale è diretta da un militare di grado non inferiore a generale ed è articolata in ventitré uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Nella relazione illustrativa si legge che, a differenza di quanto previsto per tutte le Direzioni generali e gli Uffici centrali, la Direzione generale dei lavori e del dema-

nio non concorre all'«abbattimento complessivo del quindici per cento delle posizioni dirigenziali non generali». Anzi, nella prospettiva delle «numerosa e complesse attività di competenza» legate all'attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 112 del 2008» si è proceduto all'incremento di una posizione dirigenziale non generale nel rispetto, in ogni caso, della aliquota di riduzione complessiva del quindici per cento».

L'articolo 14-bis del decreto-legge 112 del 2008, novella in più parti il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003 che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio. Le modifiche riguardano, tra l'altro, la previsione che la riallocazione degli immobili possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati nonché l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati sia al finanziamento della suddette riallocazioni, sia alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria. Inoltre, al comma 3, si attribuisce al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui al citato articolo 27, comma 13-ter del decreto legge n. 269 del 2003, stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione dei citati beni. I proventi derivanti dalle suddette procedure possono essere destinati al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.

L'articolo 10 dà ulteriore attuazione alla norma di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007,

che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2005 al fine di conseguire il ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali: la Direzione, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 264 del 1997, era infatti stata suddivisa in due autonome strutture con il successivo decreto legislativo n. 216 del 2005.

Tale Direzione, già ricondotta ad unità per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 2007, torna quindi ad occuparsi organicamente della gestione dei materiali di equipaggiamento e casermaggio e delle incombenze amministrative correlate ai trasporti, ivi comprese la formazione del relativo personale e la cura del contenzioso di competenza. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero e si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Dalla Direzione dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.

L'articolo 11 affida alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, i tradizionali compiti connessi all'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva, al trattamento di pensione per il personale militare, al riscatto ed al riconoscimento dei periodi di servizio a fini previdenziali, nonché agli adempimenti derivanti da causa di servizio e dal contenzioso nella materie di competenza. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo del Ministero e si articola in diciannove uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

L'articolo 12 conferma l'attività sanitaria militare quale principale attribuzione della Direzione generale della sanità mi-

litare. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in dieci uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

L'articolo 13 individua le funzioni della Direzione centrale del bilancio e degli affari finanziari: tra queste spicca la formazione dello schema di stato di previsione della spesa del Ministero con le relative proposte di variazione. La Direzione centrale, inoltre, predispone gli atti connessi alla attribuzione degli stanziamenti, cura attività di consulenza finanziaria ed economica, promuove direttive in relazione all'esercizio del bilancio, monitora i flussi dei singoli capitoli e, tra l'altro, svolge attività amministrativa nella problematiche di natura fiscale in ambito comunitario. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. Essa si articola in undici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

L'articolo 14 disciplina le peculiari funzioni ispettive conferite all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che è dotato di poteri di accertamento in collaborazione con le omologhe strutture del Ministero dell'Economia e delle finanze. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Tale ufficio, già riordinato con decreto ministeriale del 25 ottobre 2005, espleta le sue funzioni su circa 650 enti e distaccamenti della Difesa, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.

L'articolo 15 disciplina il Consiglio Superiore delle Forze armate e gli organismi

collegiali ad elevata specializzazione tecnica che concorrono al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero.

In particolare, il comma 1 dopo aver definito il Consiglio Superiore delle Forze armate quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa (previsto dall'articolo 9 della legge n. 25 del 1997), richiama, per la disciplina del medesimo Consiglio l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

Il comma 2 ribadisce che nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalità istituzionali del Ministero, che sono stati oggetto di provvedimento di riordino con decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2007. La relazione illustrativa riporta l'elenco puntuale di tali organismi (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 88 del 2007).

L'articolo 16 contiene disposizioni transitorie e finali.

In particolare, al comma 1, si rideterminano le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero a seguito della riduzione imposta con il regolamento in esame, in ottemperanza al più volte citato articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1-dirigenti vengono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale (venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area

della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro).

Al riguardo va detto che l'Allegato A riporta la dotazione organica complessiva dei dirigenti cui si applica il CCNL area-1 in numero di 179 unità complessive, di cui 11 di prima fascia e 168 di seconda fascia.

L'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 ha disposto la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento. L'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. prevede la riduzione del 20 per cento del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e del 15 per cento di quelli di livello non dirigenziale; il comma 4 prevede che nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti di riassetto dei ministeri emanati in attuazione dei (sopra ricordato) articolo 1, comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007.

Il comma 2 dispone, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112 del 2008, la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero secondo le tabelle di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del provvedimento, in modo da realizzare la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale.

L'Allegato B espone le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa che ammonta complessivamente in 37.242 unità, compresi 61 professori e ricercatori e 37 unità del comparto ricerca.

L'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112 del 2008 appena richiamato dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una riduzione non

inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Il comma 3 rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati A e B di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il comma 4 precisa che, alla determinazione del numero complessivo di riduzioni delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale da realizzare ai sensi del predetto articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il già ricordato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 897 della medesima legge finanziaria 2007.

Il comma 5 precisa che, fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4 dello schema di regolamento in esame, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Il comma 6, infine reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nella relazione illustrativa si precisa che la formulazione della clausola corrisponde alla richiesta formulata dalla I Commissione in occasione dell'esame dello schema di regolamento di organizzazione n. 237, presentato nel corso della XV legislatura e non giunto ad emanazione, cui si è già fatto cenno.

L'articolo 17, infine, in attuazione al comma 406 dell'articolo 1 della legge fi-

nanziaria 2007, elenca le disposizioni abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento: trattandosi di regolamento di delegificazione, sono abrogati anche atti di normazione primaria, quali i decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005, nonché una parte del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 459 del 1997. Viene altresì soppresso, a decorrere dal 1° maggio 2009, il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Ricorda che la Commissione medesima aveva richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, specificando che tale relazione avrebbe dovuto pervenire entro il 30 marzo. Come risulta dal resoconto, nella seduta della Commissione Bilancio di ieri, il rappresentante del Governo, sottosegretario Casero, ha chiesto un rinvio del-

l'esame al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Comunica che, come convenuto nella seduta del 1° aprile 2009, ha scritto al presidente della V Commissione per informarlo che nel corso della predetta seduta il rappresentante del Governo, sottosegretario Michelino Davico, ha fatto presente che il Ministro dell'interno ha inviato già da tempo la relazione sul provvedimento e per rinnovare quindi la richiesta che la V Commissione esprima il parere sul testo base. Come risulta dal resoconto, nella seduta di ieri, lunedì 6 aprile, il presidente della V Commissione ha segnalato che, allo stato, non è ancora pervenuta la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, necessaria al perfezionamento della relazione istruita dall'amministrazione dell'interno. Nel corso delle medesima seduta, in ogni modo, il rappresentante del Governo, sottosegretario Casero, si è impegnato a sollecitare la presentazione della relazione tecnica.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

Testo base C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, anche per quanto riguarda il provvedimento in titolo, non è ancora pervenuto il parere della V Commissione. Come risulta dal resoconto, nella seduta della V Commissione di ieri, lunedì 6 aprile, l'esame del provvedimento, su richiesta del rappresentante del Governo, è stato rinviato ad altra seduta al fine della predisposizione, da parte del Governo, dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore in corso di seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame prevede che il cosiddetto « favismo », ossia la carenza totale o parziale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi), non possa essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle forze armate e nelle forze di polizia, salvo che nei casi in cui il *deficit* dell'enzima abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

Fa presente che attualmente la materia non è disciplinata in modo specifico né a livello legislativo né a livello regolamentare. Peraltro, con riferimento alle forze armate, la disciplina amministrativa di riferimento già prevede la dichiarazione di idoneità per i soggetti affetti da favismo che documentino l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche, mentre, per quanto riguarda l'accesso alle forze di polizia, il giudizio di idoneità non contempla oggi l'accertamento circa la carenza dell'enzima. Di conseguenza, il testo unificato in esame non comporterebbe innovazioni rispetto all'attuale disciplina amministrativa per l'accesso alle forze armate, mentre comporterebbe una restrizione dell'accesso alle forze di polizia riguardante i soggetti fabici nei quali il deficit abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche. Per tali ragioni propone di esprimere parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*) volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle forze di polizia da parte dei soggetti fabici.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994 Fava.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rilevato che esso è riconducibile alla materia « sistema contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costitu-

zione. Quindi, considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Emendamenti C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti 2.600 della Commissione e i subemendamenti Giachetti 0.2.600.2 e 0.2.600.3 nonché il subemendamento 0.3.600.600 della Commissione non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane av-

ventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, delle proposte di legge C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi, recante « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di Polizia »;

rilevato che:

le disposizioni del testo unificato sono riconducibili alle materie « difesa e forze armate » e « ordine pubblico e sicurezza », spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere, rispettivamente, *d*) e *h*), della Costituzione;

il provvedimento in esame prevede che il cosiddetto « favismo », ossia la carenza totale o parziale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi), non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle forze armate e nelle forze di polizia, ad eccezione dei casi in cui il deficit dell'enzima abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;

attualmente la materia non risulta specificamente disciplinata né a livello legislativo né a livello regolamentare;

con riferimento alle forze armate, peraltro, la direttiva applicativa del decreto direttoriale 30 agosto 2007 e del decreto direttoriale 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il recluta-

mento, e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle forze armate dei soggetti in questione già prevede la dichiarazione di idoneità per i soggetti affetti da deficit di G6PD (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) che documentino l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche;

con riferimento alle forze di polizia, invece, il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi);

di conseguenza, il testo unificato in esame non comporterebbe innovazioni rispetto all'attuale disciplina amministrativa per l'accesso alle forze armate per i soggetti fabici, mentre comporterebbe una restrizione dell'accesso alle forze di polizia da parte dei medesimi soggetti, quando il deficit abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se risulti opportuno introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle forze di polizia da parte dei soggetti fabici, quando la carenza abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

ALLEGATO 2

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 (C. 1994 Fava).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1994 Fava, recante « Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 »;

rilevato che l'intervento normativo è ascrivibile alla materia « sistema contabile

dello Stato », di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo 24

INTERROGAZIONI:

5-01218 Capano: Sulle carenze di organico nel tribunale di Bari 24

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 26

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 25

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 29

AVVERTENZA 25

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 aprile 2009.

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 8.50 alle 9, dalle 14.35 alle 14.50 e dalle 17.50 alle 18.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

5-01218 Capano: Sulle carenze di organico nel tribunale di Bari.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cinzia CAPANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale tuttavia non può dichiararsi soddisfatta, in quanto tribunale di Bari si trova in una situazione di grave difficoltà, essendo carente di circa 22 unità di personale amministrativo e di 10 magistrati. Sottolinea come tale situazione di emergenza richieda interventi urgenti ed incisivi, in attesa di procedere al riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Fa presente che i magistrati del lavoro hanno un carico individuale di diecimila

cause ciascuno. Fa altresì rilevare che non è possibile rimettersi solo agli interventi del Presidente della Corte d'appello, poiché vi è una situazione di scopertura che interessa tutta la Corte. Inoltre le limitazioni alla pianta organica contenute nell'ultima legge finanziaria non incidono sulla circostanza che essa risulta non coperta per molte unità a prescindere da tale riduzione. Rileva inoltre che quando si portano ad esempio altre realtà giudiziarie, come quella del tribunale di Torino, occorre prima verificare il rapporto tra il numero degli affari civili e penali e la presenza di uffici giudiziari sul territorio in rapporto alla popolazione. Auspica che comunque il Governo voglia intervenire nell'ambito delle ridotte possibilità, per dotare gli uffici giudiziari baresi di ulteriori unità.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge Comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 2*). Dopo avere ricordato che l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 dovrà concludersi entro domani, 8 aprile 2009, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-01218 Capano: Sulle carenze di organico nel tribunale di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Capano si fa presente che l'organico del Tribunale di Bari è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 8 Presidenti di sezione G.I.P./G.U.P., un Presidente aggiunto di sezione G.I.P./G.U.P., un Presidente della sezione lavoro e 74 giudici, 13 dei quali con funzioni di giudice del lavoro. Detto Ufficio presenta, allo stato, la vacanza di 5 dei predetti 8 posti di Presidente di sezione, del posto di Presidente della sezione lavoro, nonché di 3 dei complessivi 74 posti di giudice, due dei quali afferenti all'aliquota dei magistrati aventi funzioni di giudice del lavoro.

Giova rilevare, in proposito, che risultano pubblicate – a cura del Consiglio Superiore della Magistratura – 3 delle 5 vacanze riguardanti i posti di Presidente di sezione, oltre alla vacanza del posto di Presidente della sezione lavoro.

La situazione sopra delineata tiene conto dei trasferimenti al Tribunale di Bari dei dottori Paola Barracchia (dal Tribunale di Melfi), Giuseppe Battista (dal Tribunale per i Minorenni di Bari), Achille Bianchi (dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani), Francesco Federici (dal Tribunale di Trani), Ida Iura (dal Tribunale di Potenza) e Piero Silvestri (dal Tribunale di Lecce), assunti con Decreti del Ministro in data 2 dicembre 2008 ed in corso di perfezionamento.

Quanto alla carenza d'organico della sezione lavoro, la distribuzione dei magistrati ai singoli settori di un ufficio giudiziario è realizzata mediante un provvedimento di ordine tabellare, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Pertanto, nei limiti della dotazione fissata per la sede giudiziaria, rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio, in accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura, individuare concrete misure organizzative idonee a destinare a ciascun settore risorse adeguate alla domanda di giustizia.

Passando, quindi, a rispondere al primo quesito proposto dall'interrogante deve evidenziarsi che l'ipotesi di incrementare l'organico del personale di magistratura del Tribunale di Bari e, conseguentemente, le esigenze operative dello stesso Ufficio giudiziario, sono state oggetto di positiva valutazione in occasione della ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001.

In tale circostanza, infatti, è stato disposto l'ampliamento della pianta organica di detto Tribunale in ragione di 5 posti (da 69 a 74 unità).

Va evidenziato, in proposito, che per effetto della legge finanziaria del 2008, il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato di 42 unità, da ripartire tra gli uffici giudiziari, secondo i medesimi criteri già seguiti nelle precedenti occasioni, improntati a realizzare un riequilibrio dei carichi di lavoro sulla scorta dei valori medi rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti per unità di magistrato in organico.

In tale contesto, il Ministro della Giustizia terrà nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dall'interrogante, relative all'incremento dell'organico del Tribunale di Bari, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative coinvolgenti

la situazione complessiva degli uffici giudiziari di tutto il Paese.

Con riguardo, poi, alle problematiche relative al personale amministrativo, si fa presente, preliminarmente, che ogni valutazione in ordine ai fabbisogni dei singoli uffici giudiziari non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto complessivo degli organici nazionali, sulla cui recente evoluzione appare opportuno fornire un breve cenno.

A far data dall'ottobre 2000, per effetto di successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dotazione organica del personale amministrativo è stata ridotta di complessive 701 unità, al fine di realizzare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un assetto organico corrispondente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, nonché per consentire l'istituzione del ruolo autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura.

I nuovi contingenti complessivi sono stati, quindi, ripartiti con decreti ministeriali tra gli uffici determinando, nella generalità dei casi, una riduzione delle relative piante organiche, in linea con il predetto ordinamento professionale.

Da ultimo, in ottemperanza all'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria del 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 le dotazioni organiche nazionali dell'Amministrazione giudiziaria sono state ulteriormente rideterminate, apportando una riduzione ai contingenti complessivi del personale dirigenziale di seconda fascia e del personale amministrativo ed UNEP pari a 2.495 unità.

In linea tendenziale, con il provvedimento attuativo costituito dal decreto ministeriale 8 marzo 2007, la riduzione dei contingenti complessivi è stata riflessa in misura uniforme e proporzionalmente corrispondente alla decurtazione dell'organico nazionale sulle risorse destinate a ciascuna struttura.

Per il Tribunale di Bari e le sue sezioni distaccate, stante l'entità complessiva della riduzione della dotazione nazionale (corrispondente al 5 per cento della pregressa

dotazione) non è stato possibile prevedere deroghe all'applicazione del criterio generale.

Si evidenzia, poi, che in base al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, le Amministrazioni dello Stato devono procedere a rideterminare le rispettive dotazioni organiche realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva riferita alle stesse.

Si segnala, in proposito, che la proposta di rimodulazione, trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge 133/2008, è diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di *part-time* obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie oggi esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali ove oggi si rilevano elevati contingenti di posti vacanti, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

Si segnala, inoltre, che in esecuzione dei tagli disposti sull'organico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2008 – di attuazione del predetto decreto-legge – in fase di attuazione di tale provvedimento, al di là degli obiettivi sopra enunciati e già conseguiti potrà essere concretizzato un nuovo assetto organizzativo maggiormente corrispondente alle esigenze operative dell'Amministrazione.

Passando, ora, al caso specifico, si segnala che la dotazione attuale del perso-

nale amministrativo del Tribunale di Bari prevede 252 posti e le risorse presenti sono 222.

Sono considerate nel computo 10 unità in soprannumero – 9 operatori giudiziari B1 ed 1 ausiliario A1 –, 1 centralinista non vedente, 1 unità comandata da altra amministrazione e 2 dipendenti distaccati da altri uffici. Inoltre, si è tenuto conto dell'assenza di 3 unità distaccate presso altri distretti.

Si segnala, peraltro, che nel 2008, a seguito della soppressione di alcuni Tribunali Militari, è stata portata a termine la procedura di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia di un contingente complessivo di 88 unità di personale civile del Ministero della Difesa e, di esse, 11 unità sono state assegnate al distretto di Bari.

Per quanto riguarda le sezioni distaccate del Tribunale si segnala che, attualmente, gli organici sono interamente coperti fatta eccezione della vacanza, in alcune di dette sezioni, del posto di cancelliere C2 e, nella sezione di Rutigliano, del posto di cancelliere C1.

In particolare:

nella sezione di Acquaviva delle Fonti, il cui organico è di 12 unità, sono presenti 13 dipendenti, compreso 1 centralinista non vedente ed 1 operatore giudiziario B2 in soprannumero. È presente un cancelliere C2 su 2 posti in dotazione.

L'organico della sezione di Altamura è di 13 unità e sono presenti 12 dipendenti, compreso un cancelliere C1 in so-

prannumero che compensa uno dei due posti vacanti di cancelliere C2.

La sezione di Bitonto ha un organico di 12 unità ed è vacante solo uno dei due posti di cancelliere C2.

Sono interamente coperti gli organici delle sezioni di Monopoli - sono previsti attualmente 8 posti – e di Putignano – la dotazione attuale è di 9 posti e sono presenti 11 unità compresi un centralinista non vedente e un cancelliere B3 in soprannumero.

Nella sezione di Modugno, il cui organico è di 8 unità, l'unico posto vacante, di cancelliere C2, è temporaneamente coperto con una unità ivi distaccata da altro distretto.

Il personale della sezione di Rutigliano è pari a 12 unità rispetto ad una pianta organica che ne prevede 10. Sono infatti presenti un centralinista non vedente e due unità in soprannumero – 1 operatore giudiziario B2 e 1 ausiliario A1. È vacante solo uno dei tre posti di cancelliere C1 mentre è presente il cancelliere C2.

In linea più generale, si rammenta, infine, che per sopperire alla mancanza di personale – sia nell'ipotesi di scopertura dei posti che di assenze prolungate – per garantire la funzionalità dell'Ufficio, in tempi brevi, il Presidente della Corte di Appello, a livello locale, può disporre l'applicazione temporanea di personale da altri uffici del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

ALLEGATO 2

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. ».

43. 1. « Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro ».

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ».

43. 2. « Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro ».

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

« z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai

sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati ».

44. 1. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della decisione quadro 2008/841/GAI. ».

45. 1. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

ART. 46.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea; ».

46. 1. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la presenza di cause di non punibilità.

46. 2. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.

46. 3. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: alle condizioni previste con le seguenti: alle condizioni e secondo i presupposti previsti.

46. 4. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.

46. 5. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti; ».

46. 6. « Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini ».

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata).

1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

prevedere che:

1. l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli stati membri dell'Unione;

2. con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere: a) la delimitazione della nozione di « organizzazione criminale », quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; b) la delimitazione della nozione di « associazione strutturata », quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato, e che non necessariamente

debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

3. al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte: *a)* il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione; *b)* il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui al punto 2 del presente articolo, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;

4. applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui al numero 2 del presente articolo. Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di: *a)* esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; *b)* divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; *c)* l'assoggettamento a sorveglianza giudiziar-

ria; *d)* scioglimento giudiziario; *e)* chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

46. 01. « Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro ».

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni).

1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

prevedere che:

1) l'attuazione della decisione quadro n. 200/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri in accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Con-

venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

2) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata.

3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-*bis* codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;

9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

10) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.

46. 02. « Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	33
Sui lavori della Commissione	33
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Luca Volontè, del gruppo UdC.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiama l'attenzione della Commissione sul grande rilievo dell'iniziativa del Ministro degli esteri Frattini che ha presentato al Vertice UE-USA di Praga un piano in otto punti per l'integrazione europea dei Balcani occidentali. Vi si prevedono scadenze precise e puntuali per le tappe di tale

percorso. Si tratta di un importante gesto politico che raccoglie le istanze formulate anche recentemente dalla Commissione nella risoluzione approvata dopo la missione in Serbia dello scorso novembre. Confida pertanto che da parte di tutti i gruppi non mancherà la volontà di contribuire ulteriormente al conseguimento di un così importante obiettivo, a cominciare dalla relazione che il collega Maran svolgerà sul Forum di Cettigne dello scorso 27 marzo.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che a conclusione dell'esame preliminare nella seduta odierna, l'esame dei due provvedimenti procederà separatamente nella giornata di domani, essendo già stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria alle ore 19 di oggi.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente l'inopportunità di continuare ad esaminare la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea congiuntamente al disegno di legge comunitaria, mentre sarebbe preferibile trattarla separatamente all'inizio di ogni anno al fine di evitarne l'obsolescenza. Evidenzia poi, sul piano politico, il rilievo dell'impegno dell'Italia per l'integrazione europea dei Balcani occidentali, confermato dall'iniziativa del ministro Frattini appena ricordata dal presidente Stefani. Sottolinea l'attività che svolgono a tale fine anche le delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari internazionali, nell'ambito della diplomazia parlamentare, rimarcando come vi si configuri un tema centrale per la sicurezza nazionale.

Preannunciando la proposta di un articolato parere favorevole sulla Relazione in esame, allo scopo di utilizzare l'occasione per un approfondimento degli interessi italiani in seno alla politica estera europea, richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulle conseguenze della mancata entrata in vigore del Trattato di Lisbona e sullo stallo che sta purtroppo caratterizzando l'Unione per il Mediterraneo, dopo le speranze suscitate dal suo avvio.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria, anticipando analogamente la presentazione di una proposta di relazione in senso favorevole, segnala in premessa come la sfera di competenza della Commissione si riferisca essenzialmente al capo III relativo all'istituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Rammenta che, a vent'anni dall'approvazione della Legge La Pergola, la legge

comunitaria annuale resta ancora lo strumento normativo privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea. La sua introduzione ha infatti consentito di arrivare ad un tasso di recepimento delle direttive che quest'anno è pari al 98,80 per cento (nel 1990, all'indomani dell'approvazione della legge La Pergola, la percentuale era dell'80 per cento). Nonostante questo incoraggiante risultato, l'Italia si colloca tra gli ultimi posti nella dei 27 Stati membri (al 25°, prima di Grecia e Lussemburgo), in base all'ultimo *scoreboard* fornito dalla Commissione europea.

Segnala che il testo in esame riproduce largamente i contenuti normativi del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, presentato in Parlamento il 26 febbraio 2008, il cui *iter* di approvazione si è interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il provvedimento, come modificato dal Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro capi, e di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive). Il Capo I (articoli 1-6) reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Il Capo II (articoli 7-39) introduce modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie.

Ribadisce, quindi, il particolare rilievo che assume il Capo III (articoli 40-42) che, integrando la normativa introdotta dal regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), rappresenta una nuova tipologia di gruppo europeo finalizzato a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale ed in ogni caso senza

fini di lucro. In particolare, l'articolo 40 disciplina la costituzione e la natura giuridica del GECT, che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. L'articolo 41 contempla la disciplina autorizzatoria per la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale, prevedendo la presentazione al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di apposita richiesta corredata della convenzione e dello statuto del GECT che i membri potenziali intendono costituire. Su tale richiesta il Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi, tra gli altri, del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera. Particolari forme di pubblicità sono previste per la modifica della convenzione e dello statuto del GECT. L'articolo 42 reca disposizioni in materia di contabilità e di bilanci del GECT volte a conferire una struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali nonché dei conti consuntivi annuali, allo scopo di consentire alle amministrazioni di controllo, nazionali e comunitarie, la comparazione delle diverse gestioni.

Osserva che la normativa introdotta dal Capo III riveste una particolare attualità nel caso italiano perché da tempo si ipotizza la trasformazione della Comunità di Lavoro Alpe-Adria – che vanta una lunga un'esperienza trentennale di cooperazione tra regioni confinanti – in un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Analoghe esperienze potranno, del resto, svilupparsi anche lungo gli altri confini nazionali. Sottolinea al riguardo il significato della menzionata previsione del parere conforme del Ministero degli affari esteri al fine di tutelare il principio della sovranità nazionale, dal momento che in talune aree di confine potrebbero insorgere legittime preoccupazioni in tal senso sulla base di specifiche sensibilità di cui il legislatore deve tenere conto. Ribadisce

comunque l'importanza della novità come spinta per la modernizzazione del Paese in virtù dell'intensificazione della cooperazione interregionale.

Fa poi presente che il Capo IV (articoli 43-46) reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Conclusivamente, rimarca come un fatto positivo la linea di continuità della politica estera europea dell'Italia.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel ringraziare il relatore, condivide la particolare accentuazione da lui data all'impegno dell'Italia per l'integrazione europea dei Balcani occidentali. Al riguardo, invita la Commissione a valutare l'eventualità di adottare un ulteriore atto di indirizzo.

Riccardo MIGLIORI (Pdl), *relatore*, considera un indubbio passo avanti positivo il piano in otto punti lanciato a Praga dal ministro Frattini e ritiene che il Parlamento potrebbe sostenerlo adeguatamente anche con gli strumenti della diplomazia parlamentare.

Alessandro MARAN (PD) dichiara il pieno accordo del suo gruppo sull'integrazione europea dei Balcani occidentali, facendo presente che altrimenti si favorirebbe l'instabilità del continente. Ricorda in proposito come la risoluzione successiva alla missione in Serbia sia stata votata all'unanimità e segnala di essersi fatto interprete delle posizioni della Commissione intervenendo al Forum parlamentare di Cettigne lo scorso 27 marzo. Ritenendo che vi siano spazi per la diplomazia parlamentare, da riempire in sintonia con gli indirizzi della

politica estera nazionale, propone di prendere contatti con l'omologa Commissione della Camera olandese per affrontare la questione del *veto* di quel Paese all'entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia e di effettuare una missione anche nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Stefano STEFANI, *presidente*, concorda con le proposte del collega Maran aggiungendo quella di avviare un confronto anche con l'omologa Commissione del Parlamento ellenico per contribuire a risolvere la questione del nome della FYROM.

Paolo CORSINI (PD) invita il relatore a menzionare nella proposta di parere il rilievo da lui formulato sull'opportunità di porre rimedio all'asimmetria registrata tra disegno di legge comunitaria e relazione annuale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) sottolinea l'esigenza di procedere con cautela sul piano metodologico, al fine di non dare

l'impressione che i lavori parlamentari procedano con ingiustificata lentezza.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, precisa che la sua osservazione aveva valore *de iure condendo* e si riferiva a valutare ipotesi di migliorare l'attuazione della legge n. 11 del 2005, ribadendo i vantaggi che comunque deriverebbero dal poter dare indicazioni al Governo all'inizio di ciascun anno.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo. Nel ricordare ai colleghi che il loro *iter* ha risentito dello scioglimento anticipato delle Camere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00034 Cavallaro: Sulla possibile nocività di vaccini somministrati a militari	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	47

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione e parere favorevole)	38
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	50
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	40
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade) nazionale. Atto n. 65 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	40
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system. Atto n. 66 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	45
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (Network enabled capability) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). Atto n. 67 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	46

AVVERTENZA	46
------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.05.

5-00034 Cavallaro: Sulla possibile nocività di vaccini somministrati a militari.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mario CAVALLARO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la

completezza della risposta fornita, prende atto positivamente del fatto che il Governo reputi necessari ulteriori studi ed approfondimenti per fare maggiore chiarezza sulla vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo. Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto della risposta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Relazione e parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, si procederà all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Ricorda inoltre che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 ed il parere sulla relazione annuale entro la giornata di domani.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, osserva che, con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del principale provvedimento legislativo volto all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Il disegno di legge — la cui struttura recepisce le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 11 del 2005 — nel testo presentato al Senato, riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, presentato in Parlamento il 26 febbraio 2008 (atto Camera n. 3434), che ha visto interrompersi il proprio iter di approvazione a causa dello scioglimento delle Camere.

Il provvedimento, come modificato dal Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro capi, e di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive).

Il Capo I (articoli 1-6) reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Viene conferita, inoltre, delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il Capo II (articoli 7-39) reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie.

Il Capo III (articoli 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), che rappresenta una nuova tipologia di gruppo europeo finalizzato a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale ed in ogni caso senza fini di lucro.

Il Capo IV (articoli 43-46) reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Segnala inoltre che dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato, tra le 181 procedure di infrazione per violazione del diritto comunitario o per mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, non risultano procedure di infrazione concernenti il Ministero della difesa.

In conclusione, osserva che il provvedimento in oggetto non appare presentare profili di specifico interesse della Commissione Difesa.

Con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, osserva preliminarmente che essa era stata presentata nel corso della XV legislatura, il 31 gennaio 2008, dal Ministro per le politiche europee *pro tempore* Bonino ed è stata formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi, il 6 ottobre 2008. Poiché la relazione contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008 — ossia si riferisce ad un periodo ormai trascorso — ritiene opportuno procedere ad un esame sommario della relazione.

Ciò premesso, per quanto riguarda la Politica europea di difesa (PESD), con particolare riferimento alla partecipazione dell'Unione europea alle missioni internazionali, la Relazione evidenzia come l'Unione abbia ulteriormente sviluppato il proprio impegno in questo settore attraverso la partecipazione a missioni civili e

militari che vanno dal mantenimento della pace e dal monitoraggio dell'attuazione dei processi di pace fino alla consulenza e all'assistenza nel settore militare, della polizia, del controllo delle frontiere e del consolidamento dello stato di diritto.

In particolare, la citata Relazione pone in risalto l'importante contributo che, nel quadro del processo di riforma della polizia afghana, viene svolto dall'Unione nell'ambito della missione EUPOL Afghanistan. La missione ha il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afghana sostenibile ed efficace, in conformità agli *standard* internazionali.

Analogo risalto è dato dalla Relazione alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008. Ricorda che la missione sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

Sempre con riferimento all'area dei Balcani la Relazione pone, inoltre, in evidenza l'impegno dell'Unione nell'ambito dell'operazione ALTHEA e nella missione di polizia EUPM entrambe in Bosnia Erzegovina.

Conclude con l'osservare che la Relazione in esame riserva particolare attenzione alle iniziative assunte dall'Unione europea per sviluppare le capacità militari della difesa europea, con particolare riferimento alle iniziative intraprese nel settore industriale della difesa. Tali iniziative, si legge nella Relazione, sono dirette alla realizzazione di un sistema industriale integrato e interdipendente a livello europeo « senza il quale la maggiore autonomia operativa ricercata perderebbe concretezza e diventerebbe velleitaria ».

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sui provvedimenti in esame, si riserva di presentare a conclu-

sione del dibattito una proposta di relazione con riferimento al disegno di legge comunitaria e una proposta di parere con riguardo alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, considerato che il disegno di legge comunitaria 2008, come emerso dalla relazione svolta dal relatore, non reca disposizioni di specifica competenza della Commissione e preso atto dell'intendimento dei gruppi di non presentare proposte emendative al testo del citato provvedimento, non essendovi obiezioni, chiede al relatore di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in esame e una proposta di parere in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2008, che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge comunitaria 2008 e nomina il deputato Fallica relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea (*vedi allegato 2*).

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007, che illustra (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi poc'anzi, il rappresentante del Governo ha rappresentato l'esigenza che la Commissione esprima i pareri di competenza in ordine ai programmi iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna nel termine prescritto dalla legge n. 436 del 1988, attesa la necessità da parte del Governo di procedere all'emanazione degli atti concernenti i citati programmi subito dopo la scadenza del predetto termine. Ciò posto, non potrà farsi luogo alle audizioni prospettate dalla deputata Villecco Calipari nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, considerata la necessità che la Commissione esprima i pareri di propria competenza entro il prossimo 11 aprile.

Il sottosegretario Guido CROSETTO assicura che, nella seduta odierna, fornirà i necessari chiarimenti in ordine ai profili problematici evidenziati nel corso della seduta del 25 marzo 2009 in ordine ai programmi d'arma all'esame della Commissione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade) nazionale.

Atto n. 65.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime preoccupazione circa i rapporti commerciali Italia-USA che riguardano anche il presente programma di armamento, alla luce dei recenti sviluppi della vicenda concernente la possibile revoca dell'acquisto da parte degli Stati Uniti degli elicotteri presidenziali prodotti dall'industria italiana.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, ricorda che nella scorsa seduta aveva osservato che « la scheda dello Stato Maggiore della difesa non contiene indicazioni specifiche sulle modalità di finanziamento dei costi del programma, ma riferisce che il finanziamento potrà avvenire attraverso risorse contenute nello Stato di previsione del Ministero della difesa o verosimilmente attraverso fondi allocati in altre poste di bilancio esterne a quello della Difesa. La nota illustrativa allegata alla richiesta di parere evidenzia altresì che il ricorso a fondi extrabilancio della Difesa appare ancora più ipotizzabile a partire dal 2011 ». In proposito, osserva come il programma JSF risulti importante sia operativamente che finanziariamente, si sviluppa su oltre un ventennio, mentre il bilancio sottostà ancora al principio di annualità e previsionalmente della triennialità, come recentemente definito dalle disposizioni pluriennali recate dai documenti di finanza pubblica. In tale contesto, appare doverosi applicare a detto programma, per il futuro e sotto gli indirizzi e valutazioni governative del caso, un approccio olistico e sistemico con gli altri principali programmi di investimento della Difesa, per individuare ogni consentita fonte di alimentazione finanziaria che certamente potrà basarsi anche sulle disponibilità a bilancio già individuate nell'ambito del bilancio triennale. Successivamente dovranno essere predisposti e rinnovati idonei strumenti di prosecuzione a livello governativo, quale ad esempio, ma non solo, la idonea ridotazione del « Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale, anche derivante da accordi internazionali » (attualmente rido-

tato fino al 2011), attese le importanti ricadute imprenditoriali, tecnologiche e occupazionali. Ciò, nella medesima ottica che ha portato il Governo a dar corso ai lavori di una Commissione interministeriale di alta consulenza per la riforma della Difesa, funzione istituzionale che non è confinata al solo Dicastero competente, ma costituisce bene comune di tutte le articolazioni dello Stato.

In questo quadro, sarà svolta un'analisi attenta e saranno individuate le azioni concrete da intraprendere che saranno oggetto di puntuale e periodica relazione al Parlamento.

Sempre in occasione della precedente seduta, ricorda che il Presidente Cirielli aveva rilevato l'opportunità che il Governo fornisse chiarimenti su taluni aspetti del Programma in esame, ritenendo in particolare necessario che si chiarissero i motivi che sono alla base della decisione di porre mano ad un gravoso programma di realizzazione di caccia di quinta generazione, non essendo ancora stato completato il programma relativo a quello di quarta generazione, ovvero gli *Eurofighter*.

In proposito, osserva che il principale motivo che ha determinato la partecipazione dell'Italia al Programma è il soddisfacimento dell'esigenza operativa redatta congiuntamente dalle due Forze Armate (2001), che delinea un sistema necessario per operare nei futuri scenari prevedibili, che richiedono spiccate caratteristiche *net-centriche* ed avanzatissime capacità di rilevamento e scambio delle informazioni, con elevato grado di interoperabilità e supportabilità fuori area, aumentando il livello di sopravvivenza degli equipaggi nazionali e riducendo moltissimo l'evenienza di causare danni collaterali.

L'Italia potrà così disporre di un assetto idoneo ad assolvere tutte le prevedibili tipologie d'intervento degli scenari futuri. Inoltre, nelle future coalizioni internazionali e l'Italia potrà offrire un elevato contributo qualitativo in ambienti con spiccati requisiti *net-centrici* che escluderanno di fatto i Paesi che non saranno in grado di integrarsi.

Tale esigenza operativa si sposa con la necessità di sostituire le attuali linee AM-X, Tornado e AV-8B a partire dal 2014 per problematiche di obsolescenza (elevati costi per assicurare un adeguato supporto logistico) e di inadeguate capacità ad operare negli attuali scenari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione con *Eurofighter*, fa presente che la fase di produzione, grazie agli accordi che si stanno finalizzando con i *partners* del programma europeo, l'eventuale sovrapposizione dovrebbe essere estremamente limitata nel tempo in quanto la fine della produzione di EFA sarà praticamente allineata con l'inizio di quella del *JSF*. Dal punto di vista delle capacità, inoltre, evidenza che il programma *JSF* non è in contrasto con *Eurofighter*, ma è ad esso complementare; si tratta, infatti, di velivoli di generazione diversa rispetto ad *Eurofighter* che non sarà mai in grado di esprimere alcune delle capacità di *JSF* che, per diversi aspetti progettuali ne fanno un sistema dalle caratteristiche rivoluzionarie con applicazioni che introdurranno delle metodologie altrettanto rivoluzionarie nell'impiego del mezzo aereo.

Inoltre, ricorda altresì che nella scorsa seduta il Presidente aveva inoltre segnalato l'esigenza di fornire le motivazioni che sono alla base della scelta di un programma, quale il *JSF*, basato sul criterio della *best value*, rispetto ad un programma quale l'*Eurofighter*, che è tutto europeo e consente di dare pieno risalto alle aziende nazionali.

In proposito, sottolinea che, allo scopo di contenere quanto più possibile i costi e conseguire gli obiettivi di sostenibilità che costituiscono uno dei pilastri fondamentali del programma, la partecipazione industriale nel programma *JSF* è basata sul principio competitivo del « Best Value ». Ciò significa che, a differenza di quanto accade per molti altri programmi per la Difesa a cui l'Italia ha partecipato e partecipa, i contratti governativi di approvvigionamento non prevedono ritorni industriali garantiti. I fornitori, infatti, sono individuati dalle ditte capocommesse in

regime di competizione e di verifica delle prestazioni in termini di competenza, qualità, costo e affidabilità.

L'industria nazionale è quindi chiamata a partecipare alle competizioni indette dai *Prime Contractors* e/o dagli *Original Equipment Manufacturer (OEM)*, nonché a negoziare accordi di cooperazione interindustriale.

Chiaramente, come è stato rappresentato anche in occasione dell'adesione al PSFD MoU, non si tratta di un principio assoluto ma temperato da accordi sia governativi sia industriali. Il ruolo della Difesa, in questo programma, è proprio quello di agire a supporto e monitorando la partecipazione industriale nazionale. A tale scopo, il Ministero Difesa ha effettuato, effettua tuttora e continuerà ad effettuare numerose attività ed iniziative, sia a livello strategico che operativo, a supporto dell'industria nazionale mediante continui contatti sia con gli enti governativi sia con le tre ditte capocommesse del programma per facilitare la concretizzazione delle opportunità di partecipazione industriale.

Uno degli aspetti da sottolineare è che il principio *Best Value* ha permesso una decisa apertura della nostra industria alla competizione internazionale che, volenti o nolenti, rappresenta il futuro delle attività industriali proiettate non più in un mercato chiuso e protetto, ma aperto e competitivo.

La decisione nazionale di aderire anche alla fase di acquisizione del sistema darà ulteriore impulso alla capacità negoziale sia governativa sia industriale.

Esiste, poi, un aspetto di strategia industriale della difesa che il Governo, in continuità con le importanti decisioni *bipartisan* adottate dal 1998 al 2007 in relazione al programma *JSF*, ritiene necessario preservare l'opportunità che la nostra industria aerospaziale possa far parte dell'unico programma di sviluppo e produzione di un sistema di quinta generazione necessario a far rimanere la nostra industria nel ristretto novero di quelle ad alta tecnologia. Non partecipare a questo programma vorrebbe dire relegare l'in-

dustria aerospaziale italiana ad un ruolo di secondo livello nel panorama mondiale.

Ricorda altresì che il Presidente Cirielli aveva ritenuto inoltre necessario un chiarimento sul ruolo delle aziende italiane nel Programma, sollecitando un impegno specifico da parte del Governo per assicurare un ritorno in termini di tecnologia e di ricadute economiche.

Al riguardo, rileva che il sistema industriale italiano, grazie alla realizzazione della capacità FACO/MRO&U, potrà disporre di un ritorno tecnologico senza pari tra i Paesi che partecipano al programma. La possibilità di poter assemblare e testare il sistema prima della consegna garantirà una visibilità preclusa agli altri *partners* di II e III livello. La FACO/MRO&U inoltre intende proporsi quale centro di riferimento per le attività di manutenzione, riparazione ed aggiornamento dei velivoli JSF che opereranno nel bacino europeo e mediterraneo, consentendo all'industria nazionale di assumere un ruolo di naturale leadership nel panorama europeo nel settore del sostegno logistico per tutto il ciclo di vita del velivolo.

In alcuni settori, considerati oggi di importanza strategica per la difesa statunitense, il coinvolgimento di alcune ditte nazionali è ancora limitato. L'esperienza insegna, tuttavia, che un deciso impegno verso un programma consente il rilascio costante di informazioni che in una fase iniziale non sarebbero pensabili; si tratta anche di una sorta di difesa delle tecnologie pregiate e che è comune a tutte le Nazioni, Italia compresa, quando un potenziale acquirente dimostra interesse verso un prodotto di nicchia, frutto di intensivi programmi di sviluppo, senza che ci sia un forte impegno all'acquisizione.

D'altro canto non si può ignorare che l'autorizzazione a realizzare la capacità FACO, che oggi viene data per acquisita, fino a pochi anni fa sembrava estremamente difficile da conseguire. Inoltre, bisogna tenere conto della disponibilità data all'Italia dal Governo statunitense di partecipare ad un'attività altamente classificata quale *l'Initial Operational Test and Evaluation* del sistema JSF e la recente

ammissione alla fase di Development Test and Evaluation di alcuni ingegneri sperimentatori del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica militare.

Infine, il Presidente Cirielli aveva segnalato l'esigenza che il Governo motivasse adeguatamente l'opzione a favore di Cameri in luogo di altre località economicamente più svantaggiate.

A tale riguardo, evidenzia che il Governo statunitense ha chiesto che, per ragioni di sicurezza, la FACO/MRO&U venga realizzata su un sedime militare. In proposito, ritiene che la base di Cameri offra delle garanzie superiori a quelle di altri siti ed è stata selezionata anche in base a criteri di competenza tecnica, ottimizzazione delle risorse e degli investimenti a suo tempo fatti per costituire il 1° Reparto Manutenzione Velivoli per le linee dei velivoli Tornado ed EF2000.

Osserva che tale Reparto ha conseguito livelli di eccellenza e che al suo interno vi sono esempi di « partecipazione pubblica privata » (Amministrazione Difesa/Alenia) che caratterizzeranno sicuramente il prosieguo del programma nelle sue fasi di sostegno logistico.

Non può essere negato, poi, che l'eccellenza industriale nazionale sui velivoli ad elevate prestazioni si trova nell'area del nord-ovest e che la collocazione della FACO/MRO&U in quest'area godrebbe anche di quelle sinergie.

In ordine ai rilievi formulati dal deputato Cicu che aveva prospettato ritorni industriali inferiori a 150 milioni di dollari che, non soddisfacendo le aspettative dell'industria nazionale, richiederebbero un supporto sul piano politico, militare e finanziario per superare le resistenze degli Stati Uniti al trasferimento delle tecnologie e aveva pertanto formulato l'auspicio che il Governo gestisca la questione promuovendo l'autentica partecipazione al processo, evidenzia che i contratti già firmati dalle industrie nazionali ammontano a circa 188 milioni di dollari. Tale cifra può sembrare esigua ma è coerente con il previsto profilo globale di produzione che vedrà aumentare la nostra partecipazione man mano che aumenterà la

produzione dei velivoli e che progrediranno le attività reali di produzione, fase questa che, ricorda, è oggi solo all'inizio.

La stima della partecipazione industriale cumulativa per le fasi di sviluppo e produzione del velivolo, separatamente per le differenti categorie di opportunità, è in costante evoluzione, e il piano delle opportunità viene aggiornato periodicamente. La realizzazione completa di tutte le opportunità finora individuate porterebbe ad un volume complessivo di circa 10 B\$, di cui circa 2 B\$ da realizzare prima del lancio della Full Rate Production (2017).

A queste opportunità devono inoltre essere aggiunti i ritorni legati alla produzione dei componenti per il motore del velivolo, volume che eccede il miliardo di dollari

È da sottolineare che la suddetta stima delle opportunità non include quelle relative alla FACO/MRO&U, stimate al momento in 1,5 B\$, né quelle relative alle fasi di supporto logistico e sviluppo successivo, enorme volume di attività le cui opportunità sono tutte da identificare. Non includono inoltre le attività relative all'integrazione di eventuali requisiti specifici nazionali, che possono essere dirette sull'industria nazionale.

Se da una parte l'industria nazionale paventa un ritorno inadeguato soprattutto nei confronti di programmi come *Eurofighter*, si desidera rappresentare, a titolo di esempio, che a fronte di una produzione di 600 semiali del caccia europeo Alenia produrrà più di 1200 ali complete e di tronco di fusoliera associata per un totale di più di 2400 semiali; ed ancora, a fronte dei recenti programmi di cooperazione europea che hanno visto l'impegno di produzione attorno al centinaio di unità, nella FACO italiana saranno assemblati più di 210 aerei ad elevate prestazioni.

Per quanto riguarda il supporto del Governo al programma, assicura il massimo impegno da parte del Ministero della Difesa e ritiene che un ulteriore impulso alla capacità negoziale sarà dato dall'approvazione del programma in esame, in quanto risulterà chiara al *partner* princi-

pale la reale intenzione dell'Italia di perseguirlo in maniera convinta e adeguata al suo livello di partecipazione.

In merito alle osservazioni formulate dalla deputata Vilecco Calipari, rinvia ai chiarimenti poc'anzi forniti in merito ai diversi profili problematici che erano stati evidenziati dal Presidente Cirielli e dal deputato Cicu.

Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Ascierio, secondo il quale si dovrebbe proseguire nel gettare le basi per la realizzazione di un esercito europeo e di progetti tecnologici ai quali prenda parte l'Europa come tale, ricorda che a partire dal 2006, l'Italia ha iniziato un dialogo con l'Olanda per definire una spiccata impronta europea del programma *JSF*. Tale iniziativa, denominata « *European Footprint* », è culminata con la firma nel marzo 2006 di un accordo intergovernativo tra Italia e Olanda, successivamente allargato alla Norvegia nel giugno 2007. Tale *Production & Sustainment MOU*, accordo ombrello di collaborazione nel campo della produzione e del supporto logistico, si pone l'obiettivo di favorire l'implementazione del programma *JSF* in Europa, realizzando sinergie tra le aspirazioni nazionali dei Paesi partecipanti.

Si ritiene che questa iniziativa sia in accordo ad una politica di rafforzamento della cooperazione europea, sia pur nel rispetto dei principi del programma di cooperazione internazionale del *JSF*.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dal deputato Di Stanislao in merito alla possibile perdita di dignità che il nostro Paese potrebbe subire a causa del ruolo che esso è destinato a giocare nel partenariato connesso alla realizzazione del programma *JSF*, sottolinea che la partecipazione italiana al programma metterà l'Italia in una posizione di rilievo in ambito internazionale ed europeo.

La disponibilità di un sistema quale il *JSF* permetterà all'Italia di avere in dotazione un assetto idoneo ad assolvere tutte le prevedibili tipologie d'intervento degli scenari futuri. Inoltre, nelle future coalizioni internazionali il Paese potrà offrire un elevato contributo qualitativo in am-

bienti con spiccati requisiti net-centrici che escluderanno di fatto i Paesi che non saranno in grado di integrarsi.

Inoltre, nell'analisi della capacità FA-CO/MRO&U, deve essere tenuto in adeguata considerazione il fatto che tale capacità si pone per il futuro quale spina dorsale di un sistema di supporto regionale europeo/mediterraneo pienamente integrato nella soluzione globale di supporto logistico del programma, a favore di tutti i velivoli JSF dei partecipanti che opereranno in Europa e nell'area mediterranea e assumerà quindi un ruolo di preminenza nello scacchiere europeo e mediterraneo.

Sempre riguardo ai chiarimenti chiesti dal deputato Di Stanislao circa il modo in cui i benefici si potranno distribuire sul territorio nazionale e sugli effetti del programma in termini occupazionali, fa presente che attualmente sono coinvolte nel programma JSF 30 industrie nazionali con circa 40 siti distribuiti sul territorio nazionale, in una forma o nell'altra e a diversi livelli di partecipazione.

Per quanto riguarda, il ritorno occupazionale, stime industriali quantificano nel numero di 10000 i lavoratori che saranno direttamente impiegati nel programma, senza considerare l'indotto. Il programma JSF assicurerà, pertanto, un ritorno occupazionale simile a quello oggi garantito dal programma Eurofighter.

Per quanto riguarda inoltre le osservazioni del deputato Rosato in ordine alla sussistenza di un gap considerevole, pari a circa il 50 per cento, tra i costi stimati e i ritorni e le quote di mercato che le imprese italiane acquisirebbero, rinvia ai chiarimenti già forniti in merito ai profili problematici inerenti i ritorni industriali evidenziati dal deputato Cicu.

Infine, intende effettuare una precisazione rispetto a quanto riferito dal presidente di Finmeccanica nell'intervento svolto presso la Commissione Difesa della Camera nel corso della sua audizione del 1° aprile scorso, circa l'aumento del costo di ciascun velivolo JSF da 30 milioni a 120 milioni di dollari.

In proposito, osserva che il modello di stima del costo unitario del velivolo JSF

(Unit Recurring Flyaway – URF) si è progressivamente affinato nel tempo dall'inizio del programma ad oggi, man mano che sono stati raccolti e resi disponibili dati sempre più oggettivi sui processi produttivi ed i relativi costi. Ciò premesso, evidenzia quindi la difficoltà di stimare il costo del ciclo produttivo di un velivolo di nuova generazione, in un momento in cui il primo lotto di produzione (LRIP 1) è stato lanciato solo da 3 anni (nel 2006) e non è ancora terminato. Nell'evoluzione del modello la stima di costo URF è passata nel tempo da circa 37M\$ a circa 50M\$ (a condizioni economiche 2002).

Probabilmente, il dott. Guarguaglini ha paragonato l'URF iniziale all'*Average Procurement Unit Cost* del JSF stimato dal JPO, ossia ha paragonato la stima iniziale del costo URF, che include solo il velivolo e i sistemi di bordo, al costo di *Procurement* che include anche gli equipaggiamenti non ricorrenti, gli *ancillary equipment*, i dati tecnici e le pubblicazioni, i servizi della ditta, gli equipaggiamenti di supporto e di addestramento, l'addestramento industriale e i pezzi di ricambio iniziali. Il costo di *procurement*, infatti, include oltre al velivolo, tutto ciò che serve per poterlo operare. Si tratta pertanto di un raffronto che, a suo avviso, non risulta corretto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system. Atto n. 66.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, in merito ai rilievi formulati dal relatore

riguardo al fatto che la Nota aggiuntiva allo stato di previsione della difesa per il 2009 non indica alcuno stanziamento finalizzato al programma di acquisizione di velivoli con capacità JAMMS, evidenzia che sono in corso le pertinenti attività di valutazione e compatibilità/percorribilità di alimentazione finanziaria del programma in esame. Al riguardo, fa presente che sono stati identificati gli idonei spazi finanziari, in seguito anche alla rimodulazione di programmi in fase di attuazione tecnico/amministrativa e alla luce delle rinnovate esigenze in termini capacitivi, emerse nel corso del corrente esercizio finanziario.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network enabled capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase).

Atto n. 67.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, in merito ai chiarimenti chiesti dal relatore

riguardo a quanto riportato dalla Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009 secondo cui « il Programma è in parte sostenuto anche con risorse a valere sul Dicastero dello Sviluppo economico », sottolinea che allo stato attuale sono state avviate tutte le attività tecnico/amministrative per l'attivazione della convenzione con il Ministero dello sviluppo economico per il sostegno del programma « Forza NEC » attraverso i contributi previsti dalla legge n. 421 del 1996, nell'ambito della confermata disponibilità dei volumi finanziari necessari per il corrente triennio, come recentemente definito dalle disposizioni pluriennali recate dai documenti di finanza pubblica.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00034 Cavallaro: Sulla possibile nocività di vaccini somministrati a militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema della presunta nocività dei vaccini somministrati ai nostri militari è da tempo all'attenzione della Difesa ed è stato affrontato anche nell'ambito dei lavori svolti nel corso della XIV legislatura dalla « Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale » ed ulteriormente approfondito, nella XV legislatura, dalla 2^a « Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico », chiamata spesso per brevità « Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito », di cui parleremo più avanti.

L'ipotesi che i casi di malattie e decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini, appare poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico-scientifico che etico-deontologico.

Le modalità di somministrazione, infatti, sono sempre state rispondenti ai principi della buona pratica vaccinale ed alle raccomandazioni delle organizzazioni

internazionali che consentono la somministrazione anche contemporanea di vaccini non viventi o in associazione a vaccini viventi purché in sedi diverse, mentre indicano un periodo di almeno quattro settimane fra inoculi di vaccini viventi, qualora non somministrati contemporaneamente.

In particolare, con decreto ministeriale 19 Febbraio 1997 è stata approvata, previa le opportune verifiche, la schedula delle vaccinazioni e delle profilassi, scaturita da un lavoro scientifico condotto da un gruppo di esperti infettivologi ed immunologi e validata dall'Istituto Superiore di Sanità. Successivamente, sulla base di considerazioni epidemiologiche e di nuove offerte di mercato, tenendo conto anche di segnalazioni di organizzazioni internazionali – quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità – e delle autorità sanitarie locali dei teatri di operazione, la schedula è stata aggiornata con decreto ministeriale 31 marzo 2003 e sottoposta a preliminare ratifica da parte del Consiglio Superiore di Sanità, supremo Organo consultivo nazionale decisionale in materia.

La schedula esplicita le modalità applicative dei regimi immunoprofilattici, il calendario di inoculazione, l'organizzazione e le precauzioni prima e durante le sedute vaccinali, nonché la periodicità dei richiami e/o interruzione dei cicli vaccinali.

Per ogni teatro operativo vengono emanate specifiche direttive sulla schedula vaccinale e sulle eventuali misure di chemio-profilassi antimalarica, finalizzate alla prevenzione dei rischi biologici ambientali; l'attuazione dei moduli vaccinali adattati

al singolo caso in relazione al pregresso stato vaccinale, deve essere, comunque, raggiunta prima della partenza per le zone di operazioni, così da garantire una sufficiente copertura.

Sebbene possa verificarsi, in situazioni di emergenza, che le vaccinazioni siano praticate direttamente nel teatro operativo, è da escludere, tuttavia, che la località e le condizioni ambientali in cui vengono effettuate possano incidere in qualche modo sull'efficacia e sulla sicurezza delle stesse.

I vaccini acquisiti ed impiegati dall'Amministrazione sono tutti farmaci regolarmente autorizzati al commercio (in Italia o all'estero e, in tal caso, regolarmente importati ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997) e dispongono di una scheda individuale, presente nelle confezioni, contenente indicazioni, controindicazioni ed eventi avversi o effetti collaterali, oltre alla composizione autorizzata.

In linea generale, la maggior parte del personale impiegato in missione, è stato già sottoposto a molte delle vaccinazioni previste, sia in età pediatrica, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, sia al momento dell'incorporamento.

Va doverosamente osservato che la vaccinazione del personale militare risponde a principi di:

salvaguardia della salute pubblica (considerato l'ambiente di vita comunitario della componente militare);

protezione del singolo militare e della rispettiva famiglia;

garanzia di efficienza fisica e salvaguardia operativa della componente umana dello strumento militare, solennemente sanciti dal dettato costituzionale (articolo 32, comma 1), la cui violazione ne costituirebbe una grave lesione.

In ambito militare, il successo delle misure vaccinali introdotte negli ultimi anni può essere sicuramente esemplificato dal significativo abbattimento di malattie infettive, quali la meningite meningococ-

cica: oggi, non si registra più questa patologia, almeno con esiti letali.

L'Italia allinea la propria politica vaccinale militare a quella delle altre nazioni facenti parte della NATO, nel cui ambito vigono accordi di standardizzazione tra i Paesi membri (STANAG 2037) che individuano protocolli vaccinali standard, da garantirsi per tutti i militari.

Anche le perplessità derivanti dall'ipotetico stato immunodepressivo dovuto a stimolazioni vaccinali multiple non trovano alcun supporto nella pratica medica quotidiana, laddove non emergono segnalazioni di stati immunodepressivi (sembra, di massima, che un eventuale accumulo inciderebbe più nella risposta, nel senso di una minore quantità di anticorpi prodotti) conseguenti all'esecuzione delle vaccinazioni raccomandate per l'infanzia, riferendosi alla documentazione scientifica esistente.

Gli unici casi riportati in letteratura sono unicamente riferibili al vaccino antivaioleso, non più in uso dal 1977 a seguito di direttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed a quello antirosolia.

Naturalmente – e ciò vale per i vaccini come per ogni farmaco e ogni sostanza biologicamente attiva estranea introdotta nell'organismo – non esiste la garanzia assoluta ed inequivoca che tale sostanza sia innocua, né esistono modalità tecniche d'indagine preliminare che siano in grado di assicurare tale postulata innocuità.

Non a caso, il legislatore, conformandosi a tali principi, ha opportunamente previsto la risarcibilità dei danni provocati dalle pratiche emotrasfusionali e vaccinali, considerando quest'ultime, comunque, atti obbligati per ragioni di preminente salute pubblica oltre che individuale (legge n. 210/1992).

La questione dei possibili effetti nocivi dei vaccini è stata – come prima accennato – approfondita dalla citata 2ª Commissione Parlamentare d'Inchiesta che, nella relazione conclusiva dei lavori, ha ribadito la correttezza delle modalità di preparazione dei vaccini, dei protocolli di

somministrazione adottati dalle Forze armate italiane e, in generale, delle misure di profilassi igienico-sanitaria.

Per contro, ha chiesto ulteriori approfondimenti — anche in applicazione della citata legge n. 210 del 1992 — evidenziando l'assenza di previa verifica del livello anticorpale presente nei singoli soggetti sottoposti alle vaccinazioni preventive, segnalando la necessità di esplorare il campo delle possibili interconnessioni fra corredo immunitario, ipotetico stato immunodepressivo e azione dei vaccini, così da evitare che in soggetti particolarmente predisposti o immunodepressi per qualsivoglia causa, possano determinarsi squilibri del sistema immunitario tale da indurre l'effetto « paradosso » di aumentare la vulnerabilità da parte di agenti patogeni.

L'indagine sul carattere nocivo di alcune stimolazioni, ivi comprese le pratiche vaccinali, è stata affidata ad un apposito Comitato tecnoscientifico ad elevata specializzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie del personale appartenente al Ministero della Difesa, con particolare riguardo ai fattori di rischio per la salute correlati alla permanenza in zone addestrative ed operative, compresi quelli derivanti dall'inquinamento prodotto da nano particelle.

In tale ottica, vengono valutate ed avviate tutte le linee di ricerca ritenute perseguibili, senza preclusione alcuna, stimolando lo sviluppo delle strutture universitarie nazionali e non, potenzialmente capaci di svilupparle.

L'ipotesi di un eventuale associazione tra le vaccinazioni e i tumori dell'apparato emolinfopoietico, con particolare attenzione alle popolazioni dei militari, è stata approfondita in sede scientifica dall'Istituto Superiore di Sanità — interessato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali — che ha ampiamente revisionato la relativa letteratura scientifica internazionale.

Con particolare riferimento ad un'associazione causale tra il rischio di neoplasie del sistema emolinfopoietico e le vaccinazioni nei militari, è emerso che sono stati effettuati pochissimi studi, i cui risultati, nell'insieme, sono poco coerenti e l'evidenza è inconsistente.

Al riguardo, meritevole di segnalazione è lo studio condotto nella coorte inglese dei veterani della guerra del Golfo e in una coorte di controllo: l'incidenza di tumori tra i veterani del Golfo, su 11 anni di *follow-up*, è risultata identica a quella osservata nella coorte di controllo.

Fatte queste considerazioni di carattere generale sul sistema di profilassi, con riferimento ai casi di malattia e di decesso richiamati dall'Onorevole interrogante, essi non possono attribuirsi *tout court* alla somministrazione di vaccini: ipotesi che appare scarsissimamente fondata.

La documentazione acquisita ha consentito di rilevare che i due giovani militari sono stati sottoposti alla profilassi vaccinale prevista (antitifica orale, antimeningococcica, antimorbillo-parotite-rosolia, antitetanica) e non sussistono elementi oggettivi di valutazione che consentano di ricondurre le patologie neoplastiche che ne hanno causato il decesso a fattori di rischio oncogenetico correlabili col servizio prestato e/o con le vaccinazioni praticate.

La Difesa e le Forze Armate sono le prime a considerare la salute dei propri militari come un bene prezioso da salvaguardare, per cui costituisce una priorità assoluta proseguire le indagini con totale apertura e trasparenza, affinché possano essere raggiunte definitive certezze su tale questione, nell'interesse del personale coinvolto, delle loro famiglie e dell'Istituzione.

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2008.
(C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge recante
« Disposizioni per l'adempimento di obbli-
ghi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee-Legge comunitaria
2008 » (C. 2320 Governo, approvato dal
Senato);

rilevato che il citato disegno di legge
non reca parti di specifico interesse della
Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
nell'anno 2007. (Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007 » (Doc. LXXXVII, n. 1);

valutati positivamente l'impegno profuso dall'Unione europea per la sicurezza internazionale attraverso missioni internazionali civili e militari nonché le iniziative

assunte dall'Unione stessa per sviluppare le capacità militari della difesa europea, con particolare riferimento alle iniziative intraprese nel settore industriale della difesa, finalizzate alla realizzazione di un sistema industriale integrato e interdipendente a livello europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che nella seduta del 6 aprile la Commissione, su richiesta del Governo, ha rinviato l'espressione del parere sull'emendamento 6.500 e sugli articoli aggiuntivi 6.050,

6.0500, 6.0501, 12.013 e 12.0600. In data 7 aprile 2009, l'Assemblea ha trasmesso ulteriori proposte emendative rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti. Ricorda, in particolare, i subemendamenti 0.3.600.2 Tenaglia, 0.3.600.3 e 0.3.600.4 Ferranti all'emendamento 3.600 della Commissione. A tale riguardo osserva che il subemendamento 0.3.600.3 Ferranti appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riproponendo il contenuto dell'emendamento 3.301 del medesimo presentatore, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 6 aprile 2009. Gli altri subemendamenti sopra indicati non appaiono presentare conseguenze negative per la finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 6.600 della Commissione che riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta di ieri. Avverte poi che il subemendamento 0.6.0500.4 Ferranti non appare presentare profili problematici di carattere finanzia-

rio. Segnala infine che nel fascicolo sono stati inseriti, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, gli emendamenti 6.700, 13.700 e 13.701 che recepiscono le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio, da ultimo, nel parere all'Assemblea di cui alla seduta del 6 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle proposte emendative sulle quali nella seduta di ieri si era riservato di compiere un approfondimento, segnala che, in assenza della predisposizione di una relazione tecnica, non può che esprimere un parere contrario sull'emendamento 6.500; il parere è pure contrario sull'articolo aggiuntivo 6.050. Rileva invece che l'articolo aggiuntivo 6.050 non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che la copertura dello stesso sia riformulata nel senso di prevedere che per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute sia autorizzata la spesa complessiva di euro 2.103.119 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 12.013 appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura e, conseguentemente, il parere per i profili finanziari è contrario. Analoghe valutazioni valgono per l'articolo aggiuntivo 12.0600 per il quale il parere per i profili finanziari è favorevole. Con riferimento ai subemendamenti da ultimo richiamati dal relatore e all'emendamento 6.600, rileva che il subemendamento 0.3.600.3 presenta profili problematici di carattere finanziario, per cui il parere sullo stesso per i profili finanziari è contrario, mentre sui restanti subemendamenti, nonché sull'emendamento 6.600 esprime un nulla osta per i profili finanziari.

Lino DUILIO (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire le

ragioni per le quali ha espresso una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che l'articolo aggiuntivo intende superare ogni possibile dubbio circa l'inapplicabilità delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Per tale personale trova, infatti, applicazione una speciale normativa, analoga a quella già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il quale non è mai stata posta in discussione l'esclusione dall'applicazione del citato decreto n. 1124 del 1965. Una difforme interpretazione, pertanto, oltre a risultare in contrasto con la normativa applicabile a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, creerebbe un evidente disallineamento all'interno di tale personale e potrebbe determinare rilevanti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, derivanti, tra l'altro, dalla duplicazione di accertamenti rispetto a quelli già attribuiti ai servizi sanitari delle Forze di polizia interessate. L'articolo aggiuntivo è pertanto finalizzato ad eliminare possibili conseguenze negative per la finanza pubblica in relazione ad una interpretazione diversa da quella proposta, la quale – anche dopo la legge n. 121 del 1981 che, riformando l'amministrazione della pubblica sicurezza, ha «smilitarizzato» il personale della Polizia di Stato – risulta confermata dai provvedimenti legislativi in materia di disciplina degli infortuni sul lavoro per il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile, da sempre analoga a quella prevista per il personale militare delle stesse Forze di polizia.

Bruno TABACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che non è stata presentata la relazione tecnica relativa all'emendamento 6.500;

esprime

sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.500, sugli articoli aggiuntivi 6.050 e 12.013 e sul subemendamento 0.3.600.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.0500 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.103.119 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.600, sugli articoli aggiuntivi 6.0501 e 12.0600 e sui subemendamenti 0.3.600.2, 0.3.600.4 e 0.6.0500.4. »

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazioni di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2009.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che, secondo una prassi consolidata, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, non vengono presentati emendamenti da inserire nella relazione per la XIV Commissione, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Alla luce di tali considerazioni, propone che, come negli scorsi anni, la Commissione non proceda alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria.

La Commissione consente.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di ultimare la predisposizione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Bruno TABACCI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.

Atto n. 69.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (<i>Deliberazione</i>)	56
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	65

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
<i>ERRATA CORRIGE</i>	64

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009 — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.
(*Deliberazione*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia,

sulla base del programma allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due (oltre ad alcuni commi di un terzo) hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

Con riferimento agli articoli di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 25, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge n. 237 del 1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Alla Fondazione sono assegnati i compiti precedentemente svolti dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei « MAXXI Arte » e « MAXXI Architettura ». Aggiunge che l'articolo 1 della legge n. 237 del 1999 ha istituito il Centro per la documentazione e la valorizzazione

delle arti contemporanee in Roma, con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. La legge ha, inoltre, stabilito, che il Centro sia sede del Museo delle Arti contemporanee e ha istituito, presso il medesimo, il Museo dell'architettura, prevedendo risorse finanziarie per la progettazione e la realizzazione della sede, nonché per il funzionamento e per l'acquisizione delle opere.

Sottolinea quindi che il Centro ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Attualmente, è uno dei cinque uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee (DARC) del Ministero per i beni e le attività culturali. Rileva inoltre che l'istituzione della Fondazione avviene con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto. Quest'ultimo prevede che il Ministero eserciti la vigilanza sul conseguimento di adeguati livelli di fruizione, da parte dell'utenza pubblica, delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della stessa Fondazione. Inoltre, il decreto conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – Via Masaccio e le raccolte. Aggiunge che oltre al Ministero, possano essere soci fondatori promotori, partecipando alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono, inoltre, diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, ulteriori soggetti, pubblici o privati, purché contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione ed il fondo di gestione della Fondazione. Conseguentemente, si prevede che, a decorrere dalla data di adozione dello statuto della fondazione, è abrogata la disposizione del Regolamento di organizzazione del MIBAC che prevede che il Direttore generale della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,

l'architettura e l'arte contemporanee (PARC) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione (articolo 7, comma 2, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Si dispone, inoltre, indirettamente, la soppressione del relativo ufficio dirigenziale non generale, di cui al comma 4 del medesimo articolo 7.

Evidenzia quindi che il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la partecipazione del Ministero, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, al fondo di gestione della Fondazione MAXXI. In particolare, è autorizzata la spesa di 1.637.544 euro per l'anno 2009, di 1.833.125 euro per l'anno 2010 e di 1.406.533 euro a decorrere dall'anno 2011, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 237 del 1999. Segnala che l'articolo 26, introdotto al Senato, dispone, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a. In base a tale previsione, il Ministero diviene azionista unico della Società Ales S.p.a., il cui capitale sociale è attualmente detenuto in parte dallo stesso Ministero, per il 30 per cento, in parte da Italia lavoro S.p.a., per il 70 per cento. Aggiunge che la società in questione – Arte lavoro e Servizi s.p.a. – è stata costituita nel dicembre 1998 ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. A seguito del trasferimento della partecipazione azionaria, il patrimonio di Italia Lavoro è ridotto in misura contabile corrispondente. Precisa che il trasferimento è finalizzato a «garantire la continuità occupazionale» del personale impiegato in Ales S.p.a., con riguardo – secondo quanto si desume dalla rubrica dell'articolo in commento – al personale impiegato in attività socialmente utili, attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.a.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 26 deriva da un emendamento del relatore approvato dal Senato; nel corso dell'esame non

sono emerse indicazioni circa le modalità mediante cui il trasferimento della partecipazione azionaria disposto dalla norma consenta di realizzare la tutela occupazionale cui la norma medesima risulta destinata. Il comma 2 dell'articolo 26 prevede la neutralità fiscale di qualsiasi operazione effettuata in attuazione del comma 1; tutti gli atti sono esenti da qualsivoglia tributo. Aggiunge che la società Italia Lavoro S.p.a. è sorta nel 1997 – in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997 –, ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST – quest'ultima – ex GEPI – è poi confluita nella società Sviluppo Italia –, con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie. Essa, in particolare: opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro, ai sensi della direttiva del 20 luglio 2000 del Ministro del lavoro; collabora con il Ministro del lavoro per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001; svolge attività per il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei soggetti affidati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale alla società medesima, ai sensi dell'articolo 7-terdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43.

Sottolinea altresì che l'articolo 27, introdotto durante l'esame al Senato, al comma 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, con la quale è stata conferita una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La prima modifica attiene al termine per l'esercizio della delega, fissato dalla norma originaria in diciotto mesi a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009, ai sensi del comma 1, lettera *a*). La seconda e la terza modifica attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007. In particolare, con il comma 1, lettera *b*), si prevede che anche i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del personale, debbano essere formulati, deliberati ed emanati – come già gli statuti – da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989. Si prevede, inoltre, che il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sia esercitato sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il controllo sui regolamenti del personale sia esercitato sentito, oltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Segnala che si modifica, in tal modo, la precedente previsione, in base alla quale il controllo del Ministro competente doveva essere esercitato sentite le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta del parere.

Precisa quindi che con il comma 1, lettera *c*), si modifica la procedura di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, prevedendo che alle stesse procedano i consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dei consigli scientifici. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità; nella formulazione originaria, queste attività erano affidate ai consigli scientifici, integrati dai cinque esperti. Ricorda quindi che i commi 2 e 3 concernono esoneri alla disciplina del cosiddetto « Taglia-enti » di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, con decorrenza 31 marzo 2009, dispone la soppressione degli enti

pubblici non economici per i quali, alla medesima data, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007. Al riguardo, evidenzia che l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2008, prevede che i regolamenti di riordino siano adottati entro il 30 giugno 2009. In particolare, il comma 2 esclude dalla soppressione in questione gli enti di ricerca di cui alla già citata legge n. 165 del 2007 – ossia gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge, delega sulla quale, come si è visto, interviene il comma 1 dell'articolo 27. Al riguardo, ricorda che il primo periodo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – che prevede, salvo che non siano esplicitamente confermati alla data del 20 novembre 2008, la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità – esclude da tale soppressione gli enti di ricerca. Il comma 3 esclude dalla medesima soppressione l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti.

Sottolinea quindi che l'articolo 31, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, novellando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003. Ricorda che la « Fondazione Ugo Bordoni », fu istituita nel 1952 e dichiarata estinta e messa in liquidazione nel 2000. Nel 2001 venne costituita una nuova Fondazione che, con la citata legge

n. 3 del 2003, è stata riconosciuta come istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica. La Fondazione svolge inoltre attività di rappresentanza dell'Italia in diversi organismi internazionali scientifici e di normativa e ha il compito di realizzare la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 35 del 2005, la Fondazione presenta annualmente, al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulla propria attività. Il comma 1 dell'articolo 31 sostituisce i primi due periodi dell'articolo 41, comma 5, della legge 3 del 2003. Il nuovo testo, più ampio di quello vigente, si differenzia da quest'ultimo nei seguenti punti: la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura; in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, anziché del Ministero delle comunicazioni; è espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni; la Fondazione coadiuva operativamente non il solo Ministero dello sviluppo economico, ma anche altre amministrazioni pubbliche; la Fondazione svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti — attività attualmente non prevista; è prevista la conclusione di apposite convenzioni con le quali sono stabilite le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Tali convenzioni saranno predisposte sulla base di

atti, che stabiliscono le condizioni, anche economiche, cui la Fondazione dovrà attenersi nell'assolvere agli incarichi affidatigli. Precisa che il comma 2 dell'articolo in commento novella il comma 6 del citato articolo 41 precisando che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo con lo svolgimento delle attività indicate al comma 5 dello stesso articolo 41 — come già attualmente previsto —, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 prevede, infine, che l'applicazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento. Invita pertanto il relatore ad illustrarne il contenuto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive). Esso interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Sottolinea che la relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Di competenza della Commissione VII è l'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, che reca misure concernenti il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE (inclusa nell'allegato B al disegno di legge) che ha innovato la direttiva 89/552/CE (« TV senza frontiere ») allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, il provvedimento di attuazione dovrà essere adottato entro il termine di scadenza previsto per il recepimento della direttiva citata, ossia il 19 dicembre 2009 (articolo 3 della Direttiva 2007/65/CE).

In particolare, ricorda che l'articolo in esame – oltre a specificare che il provvedimento legislativo dovrà aggiornare il Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 – integra i criteri generali di delega, già indicati dall'articolo 2 del disegno di legge, con la previsione di specifici criteri relativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi, cosiddetto *product placement*. Si stabilisce, in proposito, che tale inserimento deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/

CEE, introdotto dalla direttiva 2007/65/CE. Ricorda, in particolare, che il paragrafo 2 del sopraccitato articolo consente il *product placement* a meno che lo Stato membro non decida altrimenti, con riferimento a due specifiche fattispecie. La prima riguarda opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero, ad esclusione, in tutti i casi, dei programmi per bambini. La seconda riguarda la circostanza in cui non ci sia pagamento, ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi. Si stabilisce, altresì, che, in caso di violazione delle condizioni e dei divieti sopra illustrati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 177 del 2005 per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, che prevede una sanzione amministrativa da 10.329 a 258.228 euro, in casi di violazione grave e reiterata la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi o, nei casi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Nel caso, però, che si violi il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, che prevede una sanzione amministrativa da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

Con riferimento alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ricorda che il suo esame costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee. La relazione, in base

all'articolo 15 della legge 11 del 2005, dovrebbe consentire infatti, al Parlamento di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante; di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE; di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE; di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche dell'Unione europea, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione. La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, oggi al nostro esame, non fornisce tuttavia elementi utili per queste finalità e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute nei settori di competenza della nostra Commissione. Sottolinea peraltro che la relazione giunge all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione ed è conseguentemente in buona parte obsoleta sia per quanto attiene al resoconto delle attività svolte sia per l'indicazione di orientamenti per il futuro. Ritiene necessario inoltre considerare che il Governo sta per presentare, presumibilmente alla Camera, unitamente al disegno di legge comunitaria 2009, la relazione per il 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati. Sottolinea quindi che all'esame imminente del documento indicato potrebbero quindi essere rinviati approfondimenti sul merito della partecipazione italiana al processo di integrazione europea. Da ultimo, evidenzia il fatto che la Commissione cultura, analogamente alle altre Commissioni di settore, ha svolto nel corso del mese di gennaio un esame approfondito del programma legislativo e di lavoro

della Commissione europea per il 2009, definendo indirizzi sui principali temi e iniziative nei settori di nostra competenza. Gli orientamenti sono stati infatti recepiti dalla Commissione politiche dell'UE e rappresenta l'impegno personale affinché essi confluiscono nella risoluzione che dovrebbe essere approvata dall'Aula.

Ritiene quindi di scarso interesse per la Commissione cultura soffermarsi sui contenuti della relazione. Potrebbe invece essere utile cogliere l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito alla tecnica di redazione della relazione per le parti di competenza della nostra Commissione nonché con riguardo alla sua procedura di esame. Per quanto attiene al primo aspetto, la relazione reca infatti – con riferimento alla cultura, alla ricerca, allo sport e soprattutto alle telecomunicazioni – un resoconto molto dettagliato delle attività svolte nel 2007, ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo avrebbe inteso seguire nel 2008 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. Evidenzia che la mancata indicazione di orientamenti riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, alcune delle sezioni tematiche richiamate non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE, operando piuttosto una ricostruzione dettagliata della normativa nazionale preesistente in materia. Ritiene che il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive.

Sottolinea quindi la necessità che il Governo presenti al Parlamento le relazioni in questione in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, esponendo in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che intende assumere per l'anno in corso; secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una

agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro, per cui potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione; dando conto degli interventi adottati per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005. In merito poi alle procedure per l'esame parlamentare della relazione in esame, sottolinea che il ritardo con cui è stata presentata all'esame del Parlamento è dovuto in parte allo scioglimento delle Camere e in parte dal suo abbinamento al disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Rileva che l'abbinamento indicato, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul disegno di legge comunitaria un tempestivo esame della relazione. Andrebbe pertanto attentamente valutata la possibilità di modifiche delle norme regolamentari per abbinare l'esame della relazione annuale a quello degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE, che già consente alla Camera di definire nei primi mesi dell'anno indirizzi al Governo in merito alle priorità politiche delle Istituzioni europee e sugli altri aspetti di maggiore rilievo dell'attività comunitaria. Aggiunge che l'esame della relazione annuale può infine costituire l'occasione per ribadire — come la Commissione cultura ha già fatto nel proprio parere sul programma legislativo per il 2009 della Commissione europea — l'esigenza di una migliore informazione dei cittadini sulle attività dell'Ue, in particolare nel settore della cultura e della ricerca scientifica.

Andrea SARUBBI (PD) rileva che il tema del *product placement* è di estremo rilievo, in quanto determina la comunicazione di messaggi pubblicitari indiretti; la relativa normativa mira sostanzialmente ad evitare che gli spettatori possano di-

ventare, senza averne consapevolezza diretta, destinatari di messaggi pubblicitari. In tal senso, ritiene opportuno che la relativa disciplina tuteli innanzitutto i minori, seppure sussista comunque la possibilità di penalizzare anche gli adulti. In questo senso, rimette alla Commissione la valutazione, ove ne sussistano le condizioni procedurali, di svolgere audizioni di rappresentanti di categoria competenti in materia, al fine di raccogliere utili elementi per la trattazione della disciplina in esame.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, sottolinea che la regolamentazione specifica dei casi in cui è consentito il *product placement* è contenuta nella direttiva europea citata, che deve essere ancora recepita dallo Stato italiano; non è possibile quindi approvare norme che siano in contrasto con tale disciplina. Rileva, peraltro, che, nei limiti del rispetto della citata normativa comunitaria, è possibile inserire nella relazione che la Commissione trasmetterà alla XIV Commissione specifiche condizioni al riguardo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, precisa che la Commissione è competente in sede consultiva sui provvedimenti in esame, per cui eventuali audizioni potranno essere svolte presso la Commissione competente in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL) e Sabina ROSSA (PD).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde ai quesiti posti.

Interviene, per una precisazione, il deputato Emerenzio BARBIERI (PdL) al quale risponde il sottosegretario Giuseppe PIZZA, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia quindi il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 157 del 25 marzo 2009, pagina 86, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: « oggetto » è sostituita dalle seguenti: « vigore non »;

e alla trentasettesima riga dopo le parole: « in quanto, » sono aggiunte le seguenti: « il doppio punteggio in montagna ».

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.**PROGRAMMA***Premessa.*

Il settore della ricerca rappresenta uno dei settori fondamentali sui quali puntare al fine di aumentare la preparazione e la competitività di tutte le aree di interesse economico e culturale di un Paese. La globalizzazione dell'economia, l'impetuoso sviluppo di Paesi come India e Cina, l'accelerazione dello sviluppo tecnologico, hanno determinato la necessità di aumentare la competitività dei settori produttivi, ricorrendo a nuove forme di tecnologia e di sperimentazione, per migliorare le condizioni di vita dei singoli individui e contribuire in modo più consistente allo sviluppo dell'economia nel suo complesso.

La ricerca in Italia è da tempo « sotto osservazione ». Da molte parti si lamenta la carenza di risorse pubbliche e private investite nella ricerca e una scarsa attenzione da parte delle istituzioni. Altri lamentano una cattiva gestione delle risorse e una incapacità di incrementare il capitale umano che si dedica alla ricerca, tanto che si assiste ad un costante processo di trasferimento in università e imprese straniere di ricercatori e scienziati italiani, che nei Paesi esteri trovano condizioni migliori per esprimere i propri talenti. Al contempo altri affermano che nel nostro Paese esiste una ricerca « diffusa », che sfugge alle rilevazioni statistiche e che consente all'Italia di essere all'avanguardia in diversi settori.

Proprio al fine di rilanciare il settore della ricerca in Italia, è stata peraltro di recente approvata la legge 27 settembre 2007, n. 165 recante « Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca », alla quale non è stata ancora data

attuazione e necessita di un'attività di monitoraggio sul campo per verificare le condizioni di un'effettiva sua idoneità al rilancio del settore. In tale quadro non va inoltre dimenticato il ruolo che l'attività di ricerca sviluppata dalle istituzioni private può svolgere al fine di contribuire allo sviluppo del settore in Italia e l'importanza della collaborazione tra università pubbliche e istituzioni private.

Obiettivi.

L'indagine parte dal risultato di un lavoro analogo svolto dal Senato negli anni scorsi ed ha lo scopo di offrire al Parlamento una « fotografia » il più possibile approfondita ed attuale sulle reali condizioni della nostra ricerca e di presentare proposte e possibili soluzioni per valorizzare questa attività fondamentale per il presente e per il futuro dell'Italia, anche in vista del prossimo Piano nazionale della ricerca.

In tal senso appare fondamentale non solo acquisire le esperienze dei vari enti pubblici che si occupano istituzionalmente dell'attività di ricerca in Italia — tra i quali in particolare le università, il CNR, l'ENEA — ma coinvolgere anche le Regioni. La riforma del Titolo V della Costituzione ha infatti collocato nell'ambito delle materie a legislazione concorrente quella della « ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi ».

Risulterà inoltre fondamentale ascoltare le istituzioni private e quanti fanno ricerca sul campo e operare una dettagliata ricognizione dello stato della nor-

mativa concernente gli incentivi previsti per l'attività di ricerca svolta dai privati, anche attraverso una comparazione con altri sistemi giuridici.

Audizioni e missioni.

L'indagine conoscitiva dovrebbe realizzarsi attraverso lo svolgimento delle audizioni dei seguenti soggetti:

rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea; rappresentanti di Governo, in particolare Ministro dell'università e della ricerca; rettori di Università italiane e straniere, pubbliche e private;

rappresentanti delle regioni; rappresentanti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); rappresentanti degli enti di ricerca pubblici, tra i quali CNR e ENEA; rappresentanti di istituzioni private che operano nel settore della ricerca; rappresentanti delle categorie imprenditoriali; esperti e studiosi della materia.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni presso centri di ricerca pubblici e privati, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il termine del 31 luglio 2009.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	71
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava e C. 2306 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2306</i>)	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	70
AVVERTENZA	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008 (*vedi allegato*). In ragione dell'impossibilità del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta, propone che il seguito dell'esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, sempre in ragione dell'impossibilità del rappresentante del governo ad partecipare alla seduta, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, rileva che la proposta all'esame della Commissione introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ricorda, in proposito, che il provvedimento reca norme di contenuto analogo alla proposta di legge C. 1411, a prima firma del deputato Susini nonché alla proposta di legge C. 2559, a prima firma del deputato Velo – di identico titolo – il cui esame è stato avviato rispettivamente nella XIV e nella XV legislatura senza essersi concluso.

Quanto al provvedimento in esame, rammenta che la lettera a) del comma 1

modifica, integrandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi alloggi siano destinati ad abitazione civile e siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Rileva, quindi, che con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi « vincolati » di essere alienati all'interno dei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni, applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993. Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi « vincolati ».

Ricorda, inoltre, che la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-*ter* che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-*bis* della medesima legge. Il nuovo comma 4-*ter* attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata purché sia effettuata una previa comunicazione al comune competente per territorio e siano fatte salve le opportune misure di pubblicità. Ricorda, inoltre, che i beneficiari di tale alienazione, secondo quanto disposto dal provvedimento, possono essere i soggetti assegnatari o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Viene, infine, previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di

vendita, a condizione che siano conduttori di un alloggio ERP da oltre un quinquennio ed abbiano regolarmente pagato i relativi canoni e le spese.

Rileva, altresì, che la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto « soggetto disagiato », cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, purché venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene, inoltre, stabilito che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale. Risulta, poi, confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), cioè alcune tipologie di alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione. Rileva, in proposito come la finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari. Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono,

infatti, frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili. Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

Per quanto riguarda la lettera d), rileva che essa provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM, secondo quanto previsto dal testo vigente, ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Segnala fin da ora che per tale norma dovrà essere individuata una opportuna copertura finanziaria, al momento non presente nel testo. Il comma 2 reca quindi una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nell'articolo del testo unificato della proposta di legge C 1411 e abbinata esaminata dall'VIII Commissione durante la XIV legislatura. Ricorda che il citato comma 27 prevede che « è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data ». La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.

In conclusione, rileva che la proposta in esame reca modifiche apparentemente di rilievo minore, ma che possono avere effetti significativi su un settore delicato: quello della crisi abitativa. Si tratta di un settore che il governo e la nostra Commissione stanno affrontando con diverse iniziative, fra le quali ricorda in primo luogo il piano-casa, il decreto legge di proroga degli sfratti, i finanziamenti age-

volati per l'acquisto della prima casa nonché la risoluzione votata all'unanimità da tutta la Commissione per una politica organica della casa. Auspica, pertanto, che la Commissione svolga un esame approfondito della proposta e valuti, anche attraverso il contributo del governo, l'incidenza e tutti i possibili effetti di un intervento di modifica della legge n. 560.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava e C. 2306 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2306).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 marzo 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la proposta di legge n. 2306 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori

del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 aprile 2009.

Audizione di rappresentanti della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».

C. 1952 Guido Dussin.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione di rappresentanti di Federchimica nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».

C. 1952 Guido Dussin.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI**

ART. 1

Ai commi 1 e 3, allegato « A » sopprimere la seguente voce: « 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni » e, conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato « B » inserire la seguente voce: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.

- 1. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: Il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

- * 10. 1.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: Il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

- * 10. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

- ** 10. 3.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

- ** 10. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di strategie di intervento nell'area interessata attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, nonché attraverso l'attribuzione di appositi incentivi alle suddette regioni, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;

10. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). In considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, introdurre norme specifiche per il bacino padano, anche prevedendo l'attribuzione di appositi incentivi alle regioni che insistono sul predetto bacino, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;

10. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettere d), aggiungere, infine, le seguenti parole: a tal fine appositamente modificando la parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

***10. 7.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: a tal fine appositamente modificando la parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

***10. 8.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Introdurre una specifica disciplina dei limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

10. 9. Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Mariani, Realacci, Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituendo il riferimento alle caratteristiche ambientali, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, con quelle delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono risultare compatibili con il sito di destinazione.

10. 0. 1. Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo è tenuto a modificare il comma 1, lettera *b*), n. 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-

cazioni, nel senso di integrare la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le teppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici.

10. 0. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto e rinvio*) 74

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (*Seguito esame testo unificato e rinvio*) 75

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli (*Esame e rinvio*) 75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestione *clearance* e *slots* (ASSOCLEARANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce le specifiche e più stringenti disposizioni in materia di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, avvertendo che sono ammissibili esclusivamente le proposte emendative che siano attinenti a materie già comprese nel testo del disegno di legge, le proposte emendative che siano finalizzate a recepire, anche mediante delega legislativa, direttive comunitarie non ancora attuate, e quelle proposte che siano volte a modificare o abrogare disposizioni vigenti attuative di direttive comunitarie, soltanto nel caso in cui si riferiscano a norme oggetto di una procedura di infrazione o comunque di atti preliminari che prefigurino l'avvio di una procedura di infrazione.

Ricorda altresì che il termine alla presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008 è fissato per la giornata odierna alle ore 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

(Seguito esame testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiarisce che nel testo unificato il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, pur con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro, vale a dire la cosiddetta « tolleranza zero », è previsto esclusivamente per i giovani da 18 a 21 anni, per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida e per i conducenti professionali. Segnala altresì di aver personalmente risposto ad Antonio Soggi, precisandogli il contenuto del provvedimento, che il giornalista ha riferito in termini assai imprecisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, ringrazia la Commissione per aver avviato l'esame della proposta di legge di cui è primo firmatario, della quale sottolinea l'importanza, soprattutto in riferimento ai temi di interesse della Commissione. Fa presente che il settore dei servizi, già da alcuni anni, costituisce il principale volano della crescita economica delle società avanzate, con un'incidenza valutabile dal settanta all'ottantacinque per cento sul prodotto interno lordo (PIL) complessivo e che, in questo contesto, è indiscutibile la crescente rilevanza che ha assunto il comparto dei trasporti, che si può considerare ormai un fattore strategico fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico. Sottolinea che a questa crescita hanno contribuito diversi fattori, fra i quali il principale è certamente rappresentato dal processo di liberalizzazione e dalla conseguente apertura alla concorrenza, che hanno determinato in breve tempo un notevole ampliamento dell'offerta e – almeno in alcuni settori – una complessiva riduzione dei prezzi per gli utenti.

Evidenzia che una condizione imprescindibile per il buon funzionamento delle regole di mercato è dato dalla presenza di un robusto quadro regolatorio, assistito da strumenti giuridici e sanzionatori idonei a garantirne il rispetto. Ricorda che in tale direzione, è stata da tempo scelta – nel nostro come in tutti i principali Paesi europei – l'istituzione di apposite Autorità, caratterizzate da indipendenza ed elevata capacità tecnica, cui è stato affidato il compito di regolare singoli settori,

quali quello delle comunicazioni elettroniche e quello dell'energia elettrica e del gas. Rileva che un'analoga scelta non è stata ancora adottata per il comparto dei trasporti, che pure, sotto molteplici profili, evidenzia più di altri la necessità di una tale soluzione, come è stato di recente sottolineato dallo stesso amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Spa e come richiesto con forza dalle Associazioni dei pendolari.

Fa presente, quindi, che la proposta di legge – che riprende i contenuti di quella presentata al Senato nella scorsa legislatura (S1366), mentre la IX Commissione della Camera aveva avviato l'esame della proposta di legge per l'istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri (C1977) – intende istituire una nuova Autorità amministrativa indipendente per la regolazione dei servizi e dell'uso delle infrastrutture di trasporto, a cui attribuire funzioni di controllo sui diversi settori del trasporto (aereo, autostradale, ferroviario e marittimo), fermi restando i poteri e le funzioni ora spettanti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sottolinea che la sede dell'Autorità viene individuata nelle città di Torino e Genova, e che questa scelta – sostenuta dalle regioni Piemonte e Liguria – va ricondotta al ruolo strategico che tali città rivestono nella realtà nazionale, quali punti di riferimento di aree a forte vocazione industriale, commerciale e culturale, collocate all'interno dei grandi corridoi europei dei traffici e delle comunicazioni, quali il corridoio 5 Lisbona-Kiev, il corridoio 24 Genova-Rotterdam e il sistema dei porti liguri.

A questo proposito ricorda che la scorsa settimana si è svolto un incontro promosso dalla Confindustria di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con i parlamentari delle tre regioni, nel corso del quale è emersa la volontà comune di sostenere la proposta, non certo per una spinta di carattere campanilistico, ma per la validità di una candidatura coerente con le caratteristiche territoriali, infrastrutturali, imprenditoriali e scientifiche presenti su quel territorio. Sottolinea pertanto che i pro-

ponenti sono certamente aperti al contributo e al confronto con altre proposte con l'auspicio che le finalità di questa proposta di legge possano trovare soluzioni condivise in grado di favorire l'iter di approvazione della stessa.

Prima di illustrare sinteticamente i contenuti della proposta di legge, ricorda che nel settore dei trasporti operano attualmente alcune Agenzie europee, le cui attribuzioni riguardano prevalentemente gli aspetti relativi alla sicurezza, quali l'Agenzia ferroviaria europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto. Ricorda che adesso è operativa anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita dal decreto legislativo 162 del 2007. Sottolinea l'esigenza che con tali organismi la nuova Autorità nazionale instauri forme di collaborazione e collegamento, anche in considerazione di un ulteriore, progressivo ampliamento delle connessioni fra reti e infrastrutture nazionali ed europee e di una ulteriore, prevedibile integrazione fra i diversi sistemi di trasporto.

Passando all'illustrazione dell'articolato della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1 istituisce l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, assegnandole compiti di regolazione economica, di garanzia e promozione della concorrenza. Precisa che essa dovrà assicurare a tutti i soggetti che esercitano servizi di trasporto l'accesso, senza distinzioni, alle infrastrutture, nonché adeguati livelli di efficienza e qualità dei servizi accanto a livelli tariffari equi. Sottolinea che l'articolo definisce, inoltre, il settore dei trasporti interessato dai poteri dell'Autorità, in ordine alle condizioni di accesso alle infrastrutture di riferimento nonché i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di concorrenza adeguate ovvero non sufficienti a garantire la salvaguardia dell'interesse dei consumatori.

Ricorda che, ferme restando, come già detto, le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al

CIPE con riferimento alle funzioni di indirizzo politico, programmazione e pianificazione, valutazione degli investimenti pubblici, tutela della sicurezza, stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, rilascio dei titoli abilitativi, all'Autorità sono integralmente trasferite le funzioni di regolazione, accanto al riconoscimento di una funzione consultiva in materia di apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali. Sono inoltre fissate le norme in materia di personale e di risorse organizzative volte a garantire il funzionamento e la neutralità finanziaria dell'Autorità, stabilendo che, agli oneri derivanti dalla sua istituzione e dal suo funzionamento, si provveda mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dai gestori dei servizi regolati.

Sottolinea che i compiti e le funzioni della nuova Autorità sono individuati dall'articolo 2, che prevede che l'Autorità: assicuri che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di garantire la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione per la salute degli addetti; formuli proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; vigili sulla diffusione di condotte in danno dei clienti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza; l'Autorità assicuri che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità

dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti, e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; precisa, peraltro, che — ove le tariffe riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici — le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che l'articolo 3 definisce composizione, designazione e nomina del collegio dell'Autorità quale organo composto da un presidente e quattro membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio, al termine di un'apposita istruttoria che preveda la pubblicità delle candidature individuate a seguito di apposito bando pubblicato in Gazzetta ufficiale nonché un parere vincolante a maggioranza qualificata (pari a due terzi) delle competenti Commissioni parlamentari previa pubblicazione del *curriculum vitae* e l'audizione dei candidati.

Quanto all'articolo 4, precisa che esso disciplina la struttura dell'Autorità, quale organo caratterizzato da autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, caratteristica di tutte le *authority* a garanzia della sostanziale indipendenza dal Governo. Evidenzia che sono indicate le funzioni di indirizzo e controllo del collegio rispetto ai compiti gestionali dell'amministrazione, al cui vertice è preposto il segretario generale nominato dal collegio tra i dirigenti in servizio presso l'Autorità da almeno due anni. Sottolinea che l'accesso all'Autorità avviene mediante concorso pubblico; per esigenze di carattere eccezionale, potrà essere utilizzato in numero limitato personale proveniente da altre amministrazioni.

Fa presente che l'articolo 5 detta le norme di pubblicità relative ai procedi-

menti e agli atti dell'Autorità imponendole la redazione annuale di una raccolta degli atti generali, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità, mentre l'articolo 6 disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità, prevedendo che essi possano essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

Infine ricorda che l'articolo 7 dispone che l'Autorità presenti annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'attività svolta e disciplina la partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali che riuniscono le varie Autorità nazionali di regolamentazione e di vigilanza.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), ritiene che si tratti di una proposta sicuramente interessante. Osserva peraltro che come sede dell'Autorità sarebbe opportuno considerare la città di Verona, che si pone come crocevia dei corridoi europei rilevanti per l'Italia, anche tenuto conto della rilevanza economica dell'area circostante.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva su sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestione clearance e slots (ASSOCLEARANCE).
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo GRISELLI, *presidente dell'Associazione italiana gestione clearance e slots (ASSOCLEARANCE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Silvano MOFFA (PdL), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Settimo NIZZI (PdL), Mario LOVELLI (PD) e Mario VALDUCCI, *presidente*.

Carlo GRISELLI, *presidente dell'Associazione italiana gestione clearance e slots (ASSOCLEARANCE)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione italiana gestione clearance e slots (ASSOCLEARANCE) per il loro intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”) ». Doc. XII, n. 194 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>).	79
ALLEGATO (<i>Ulteriore proposta di risoluzione</i>)	81

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.35.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”) ».

Doc. XII, n. 194

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2009.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra un'ulteriore formulazione della propria proposta di risoluzione (*vedi allegato*).

Federico TESTA (PD), nel manifestare una condivisione di massima dell'ulteriore proposta di risoluzione presentata dal relatore, che si riserva di approfondire, intende svolgere alcune considerazioni. In primo luogo, osserva che le realtà europee

definite come *small business* rappresentano una categoria abbastanza diversa dalla piccola impresa italiana che nel contesto europeo dovrebbe essere più propriamente definita come microimpresa date le sue caratteristiche dimensionali. In secondo luogo, il concetto stesso della dimensione di impresa non si presta, a suo avviso, ad un'interpretazione univoca: da un lato, infatti, l'impresa può essere considerata come entità giuridica, dall'altro, come unità di business e in termini di attività economica. Vi sono imprese che rappresentano realtà molto piccole dal punto di vista giuridico, ma che riescono ad integrare le loro competenze all'interno di una rete di imprese di notevoli dimensioni che, in molti casi, ne consente l'internazionalizzazione; viceversa, vi sono imprese di grandi dimensioni, la cui attività non è inserita in una rete o in un distretto e risulta molto più limitata rispetto a quella di imprese decisamente inferiori dal punto di vista dimensionale. Ritiene altresì che le operazioni di fusione – che pure possono avere una valenza giuridica – e la crescita meramente dimensionale delle imprese non rappresentino l'unica soluzione alle problematiche delle imprese, che a suo avviso possono

trarre notevoli vantaggi dall'incentivazione a consorziarsi in una rete.

In relazione ad uno dei punti maggiormente stressati dalla risoluzione del Parlamento Europeo sullo *small business act*, rileva che le recenti riforme attuate in Italia vanno a detrimento proprio di quegli indirizzi scolastici in cui le materie giuridico-economiche erano presenti, e che tale orientamento certo non favorisce la crescita della mentalità imprenditoriale nelle giovani generazioni.

Osserva che la richiesta di requisiti economici eccessivamente elevati per la partecipazione alle gare pubbliche favorisce le imprese di grandi dimensioni e non fornisce comunque garanzie sulla serietà delle stesse e condivide quindi il rilievo formulato dal documento. Ritiene, infine, che sull'*export* sarebbe opportuno favorire la nascita di consorzi che lavorino insieme all'estero consentendo indirettamente la crescita dimensionale delle attività imprenditoriali.

Alberto TORAZZI (LNP), esprime apprezzamento per il riferimento contenuto nella lettera *h*) del dispositivo in cui si impegna il Governo ad introdurre misure atte a garantire, attraverso l'introduzione di un criterio automatico, il recupero di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Chiede al relatore di inserire inoltre, nella proposta di risolu-

zione, un riferimento a modalità che possano consentire alle piccole e medie imprese italiane di difendersi dalla concorrenza sleale e dal *dumping* all'interno dell'Unione europea, eventualmente prevedendo a questo fine la creazione di un apposito fondo. Al riguardo, ricorda che anche la cosiddetta direttiva servizi (2006/123/CE), il cui termine di recepimento è fissato nel mese di dicembre 2009, potrebbe danneggiare la competitività delle imprese italiane nel quadro dell'attuale crisi economica.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere l'impostazione generale della proposta di risoluzione, osserva a titolo personale che gli indirizzi al Governo in essa contenuti, sui quali si registra un ampio consenso di tutti i gruppi, dovrebbero essere coerentemente trasposti, per non limitarsi a rimanere esposizioni di buone intenzioni, anche negli interventi legislativi che la Commissione ha affrontato ed in quelli che saranno prossimamente all'esame del Parlamento in materia di economia e di imprese.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per gli interessanti contributi forniti, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”)». (Doc. XII, n. 194).

ULTERIORE PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La X Commissione,

considerato che:

la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come *Small business act*, riveste la massima importanza per le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea;

la Comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale;

la Comunicazione merita apprezzamento anche per la sua tempestività, considerato che l'attuale congiuntura, contrassegnata dal peggioramento della crisi economica e finanziaria, può comportare difficoltà particolarmente gravi per le imprese di più limitata dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito e degli ordinativi per la riduzione della domanda;

le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costituzione di distretti, e la capacità di farsi

promotrici di tecniche e processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri;

lo Small Business Act si propone di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle PMI;

la Comunicazione risponde, inoltre, al criterio della sussidiarietà che implica il ricorso all'intervento delle istituzioni europee soltanto quando il livello nazionale non risulta adeguato o sufficiente allo scopo. Sulla base di questo criterio, vengono, infatti, distinti i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;

le indicazioni contenute nella Comunicazione, per quanto concerne i compiti che vengono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono al nostro legislatore l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, che possono essere così sintetizzati:

I) dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

II) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ot-

tengano rapidamente una seconda possibilità;

III) formulare regole conformi al principio « Pensare anzitutto in piccolo »;

IV) rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;

V) adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;

VI) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nella transazioni commerciali;

VII) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;

VIII) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;

IX) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;

X) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati;

rilevato infine che, in data 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una ulteriore risoluzione sullo "Small Business Act" per l'Europa in cui, nel rammaricarsi della natura non giuridicamente vincolante di tale atto, afferma di nuovo esplicitamente la necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale e si esorta il Consiglio e la Commissione europea a garantire la loro corretta applicazione;

impegna il Governo:

a contribuire fattivamente, a livello europeo, alla traduzione in puntuali proposte, anche legislative, delle indicazioni contenute nella comunicazione;

ad assumere, sul piano interno, tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente gli obiettivi demandati dalla comunicazione stessa alla responsabilità degli Stati membri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di migliorare il raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici e universitari, con particolare riferimento alla creazione d'impresa, e la collaborazione tra università e imprese per la valorizzazione in termini di innovazione del patrimonio di conoscenza presente nelle università italiane;

b) il proseguimento deciso del percorso della semplificazione amministrativa (« impresa in un giorno »), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'avvio di nuove imprese giovanili e femminili;

c) le misure atte a garantire la continuità del credito alle PMI, anche attraverso il supporto ai confidi, e il saldo dei pagamenti e dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione e dello Stato entro trenta giorni, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per mettere in rete imprese, banche e Pubblica amministrazione;

d) la revisione della normativa in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le PMI, al fine di garantire la riduzione ad un anno della durata temporale dei procedimenti affinché imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;

e) l'introduzione, ove possibile, di quote riservate alle PMI negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché la facilitazione della disponibilità, da parte delle piccole e medie imprese, di informazioni per quanto concerne gli appalti da parte di amministrazioni pubbliche, attraverso tutti gli strumenti utili ad

aumentare la trasparenza, ivi compresa l'istituzione di appositi portali elettronici;

f) l'introduzione di forme fortemente semplificate ed automatiche per l'accesso delle PMI ai sistemi di incentivi pubblici, soprattutto attraverso la leva fiscale;

g) l'introduzione di un sistema fiscale premiante le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano.

h) l'introduzione di misure atte a garantire, attraverso l'introduzione di un

criterio automatico, il recupero di crediti liquidi, certi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa o ad altri enti pubblici;

i) a valutare la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'Agenzia per le micro e piccole imprese con il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti e di predisporre un Rapporto annuale sulla micro e piccola impresa da trasmettere al Parlamento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	84
5-00763 Zucchi: Richiesta di stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato della CRI	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	91
5-00901 Bellanova: Trattamento di CIGS per i lavoratori delle aziende Zodiaco Srl e Labor Srl	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93
5-00971 Cazzola: Sulla salvaguardia occupazionale nell'area di Marzabotto	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	94
5-00982 Miglioli: Sulla crisi del distretto ceramico	86
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	96
5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona	87
5-01184 Burtone: Sull'accesso agli ammortizzatori in deroga	87
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	97

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	87

INTERROGAZIONI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Stefano SAGLIA, *presidente*, intende anzitutto esprimere, anche a nome dell'in-

tera Commissione, la piena e commossa solidarietà nei confronti delle vittime e dei superstiti del grave evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo.

Passando, quindi, alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione per la giornata odierna, propone – se non vi sono obiezioni – di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente alla seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni, per poi proseguire con la prevista seduta in sede consultiva.

La Commissione concorda.

5-00763 Zucchi: Richiesta di stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato della CRI.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo ZUCCHI (PD) auspica che il monitoraggio appena concluso dal Governo, di cui ha dato notizia il sottosegretario Martini, confermi le informazioni già riportate nell'atto di sindacato ispettivo in titolo, in modo che si possa conseguentemente procedere alla stabilizzazione dei lavoratori della Croce Rossa Italiana con contratto a tempo determinato, taluni dei quali hanno visto più volte prorogato il proprio rapporto di lavoro e si trovano, di fatto, in una condizione di sostanziale precarietà lavorativa ormai da diversi anni.

Dopo avere ricordato che l'importanza del lavoro svolto da tale personale è testimoniata, proprio in queste ore, da un impegno continuativo e generoso che detti lavoratori stanno assicurando nell'emergenza che sta colpendo la Regione Abruzzo, si augura che gli elementi di conoscenza resi oggi dal competente dicastero rispondano al vero e, dunque, possano favorire il raggiungimento delle soluzioni auspiccate. Si dichiara, pertanto, moderatamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, riservandosi di verificare se ad essa seguiranno fatti concreti.

5-00901 Bellanova: Trattamento di CIGS per i lavoratori delle aziende Zodiaco Srl e Labor Srl.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa innanzitutto notare che tale risposta giunge tardivamente — rispetto alla data di presentazione del suo atto di sindacato ispettivo

— e contiene, inoltre, dati che destano profonda preoccupazione. A fronte della grave situazione economica determinatasi nel settore tessile e dell'abbigliamento nel territorio salentino, rileva infatti la mancata predisposizione da parte del Governo di misure idonee a rilanciare l'intero comparto. In particolare, constata che non è stata data attuazione, ad oggi, all'accordo di programma siglato il 1° aprile 2008 — finanziato anche grazie al contributo regionale e del sistema delle imprese — in vista del rilancio della competitività del settore, rilevando anche l'imminente scadenza degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle due aziende indicate nell'interrogazione in titolo. Dinanzi a tale dato, evidenzia che il Governo attualmente in carica ha operato un drastico taglio delle risorse destinate all'attuazione del citato accordo di programma e non sembra in procinto di adottare provvedimenti concreti finalizzati alla proroga del trattamento di integrazione salariale a favore dei tanti lavoratori coinvolti nella crisi di quel territorio; ciò, inoltre, in evidente contrasto con quanto affermato sull'argomento anche da un rappresentante del Ministero dell'interno, che si era personalmente impegnato a recuperare risorse proprio per venire incontro alle esigenze prospettate nell'interrogazione in titolo.

Esprime, inoltre, rammarico per il fatto che nella sua risposta il rappresentante del Governo abbia fatto riferimento all'imminente adozione di un provvedimento che risulterebbe connesso all'attuazione di un percorso di cessazione di attività: si intraprenderebbe così una direzione totalmente opposta a quella prefigurata dall'accordo di programma, che tenderebbe, invece, a riqualificare e rilanciare le attività imprenditoriali. Fa altresì notare che tale scelta è in conflitto con l'inderogabile necessità di una proroga dei trattamenti di integrazione salariale espressa in un incontro tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico con le parti sociali nel dicembre scorso, trattamenti che — per l'appunto — si sarebbero dovuti autorizzare nella prospettiva dell'attuazione di processi di riconversione e rilancio indu-

striale, e non della cessazione delle attività. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo convochi al più presto un formale incontro con le parti interessate, al fine di dare avvio ai necessari adempimenti e garantire, a lavoratori che non percepiscono lo stipendio da diversi mesi, le opportune misure di sostegno al reddito.

5-00971 Cazzola: Sulla salvaguardia occupazionale nell'area di Marzabotto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta, anche perché – rispetto alla data di presentazione della sua interrogazione – vi è stata una positiva evoluzione della vicenda della cartiera di Marzabotto, che può considerarsi meno critica del previsto. Ricordato, infatti, che sono stati di recente posti in essere un confronto e un dialogo tra le parti, le quali hanno convenuto su una gestione concordata della cassa integrazione e hanno definito un percorso comune sino al giugno del 2009, prende favorevolmente atto degli elementi di conoscenza forniti dal rappresentante del Governo.

5-00982 Miglioli: Sulla crisi del distretto ceramico.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano MIGLIOLI (PD), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Fa notare che la crisi economica in atto si sta ripercuotendo fortemente sul settore ceramico, che giudica comparto fondamentale nell'ambito del tessuto produttivo italiano, dal momento che occupa oltre 30.000 lavoratori e produce una gran quantità di beni destinati alle esportazioni. Sottolinea come numerose aziende risultino al momento

interessate da processi di ristrutturazione e messa in liquidazione, con una inevitabile, pesante, ricaduta sul versante occupazionale, in relazione al quale si registra un considerevole aumento del ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Nel rilevare che tale situazione sembra destinata ad aggravarsi, sottolinea l'incapacità del Governo di fronteggiarla con provvedimenti opportuni, come è risultato evidente con l'esame del decreto-legge n. 5 del 2009, volto a sostenere alcuni settori industriali in crisi, di recente approvato dal Parlamento. A tale riguardo, pur esprimendo compiacimento per il riferimento al settore ceramico contenuto nel parere reso dalla XI Commissione sul citato decreto-legge, ritiene che le misure predisposte dall'Esecutivo in quel provvedimento abbiano tenuto in considerazione solo una parte delle imprese del Paese.

Pur prendendo atto positivamente dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo per la convocazione, per il prossimo 14 aprile, di un « Tavolo nazionale della ceramica », ritiene opportuno che l'Esecutivo predisponga interventi immediati e concreti al fine di affrontare rapidamente le questioni fondamentali del settore, quali la scarsità delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali (per cui auspica un potenziamento sia della CIGO sia della CIGS), il costo dell'energia, la necessità di realizzare infrastrutture a servizio del distretto e un « tecnopolo » della ceramica, l'esigenza di garantire alle aziende un più agevole accesso al credito. Nel far notare, inoltre, che la disponibilità del Governo ad avviare un confronto con le parti interessate va in controtendenza rispetto ai più recenti orientamenti in materia di concertazione espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri, auspica che l'invito a partecipare ai lavori del richiamato « Tavolo nazionale » possa essere esteso, oltre che al livello regionale, anche alle province di Reggio Emilia e Modena, in virtù del rilevante coinvolgimento di detti territori all'interno delle questioni segnalate. In conclusione, dichiara di rimanere in attesa di valutare l'effettivo operare del Governo, al fine di

verificare se gli impegni assunti in questa sede sapranno tradursi in provvedimenti concreti a favore di un comparto particolarmente in crisi.

5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, a seguito di intese intercorse tra il Governo e il presentatore dell'atto di sindacato ispettivo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo – a causa di un oggettivo impedimento legato alla grave emergenza in atto nella Regione Abruzzo – è rinviato ad altra seduta.

5-01184 Burtone: Sull'accesso agli ammortizzatori in deroga.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) prende atto che l'ultimo passaggio della risposta apre una possibilità per la soluzione della questione segnalata con la sua interrogazione, in quanto indica uno specifico impegno del Governo, che non può non essere apprezzato. Si dichiara, pertanto, sostanzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando tuttavia che in essa vi è soltanto una mera previsione circa l'eliminazione del vincolo del 10 per cento fissato dalla legislazione vigente, laddove – per una valutazione completamente positiva della posizione dell'Esecutivo – è ora necessario che si proceda, in tempi rapidi, alla reale attivazione di misure concrete, anche mediante eventuali provvedimenti d'urgenza. Auspica, quindi, la pronta adozione di tali interventi da parte del Governo, tanto più raccomandabile in una fase di crisi come quella attuale.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 1° aprile 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 1° aprile scorso, ha convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Fa presente, inoltre, che il rappresentante del Governo – che ringrazia per la disponibilità – dovrà a breve abbandonare i lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria presso la XI Commissione, sarebbe stato opportuno discutere anche dell'articolo 38, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mer-

cato interno. Infatti, giudica tale direttiva in grado di investire in pieno le competenze della Commissione, mettendo in gioco il bilanciamento di interessi assai rilevanti come il rispetto delle regole della libertà di concorrenza e la tutela dei lavoratori impiegati presso aziende che partecipano ad appalti di servizi in territorio straniero. Ritiene pertanto che, sul punto della cosiddetta « direttiva servizi », sarebbe stato utile avviare una riflessione approfondita, considerato il rilievo sempre maggiore assunto dai fenomeni di *dumping* sociale nell'ambito dell'Unione europea.

Esaminando poi gli articoli che sono stati individuati dal relatore come più direttamente connessi alle competenze della Commissione, si sofferma sull'articolo 9 del disegno di legge, che reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. In proposito, ritiene che non si indichino in modo preciso i criteri direttivi ed i principi a cui dovrebbe attenersi il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegata, nonostante, al riguardo, la direttiva stessa lasci allo Stato nazionale ampi margini di intervento. Sul punto, preannuncia pertanto la presentazione di diversi emendamenti, sottolineando che alcuni rivestiranno un carattere generale, mentre altri presenteranno una natura più specifica e particolare. Proprio al fine di fornire al Governo chiare linee di indirizzo da seguire in sede di esercizio della delega, ritiene inoltre opportuno compiere una puntuale verifica circa lo stato della legislazione vigente in materia di accesso al lavoro, possibilità di carriera e differenze salariali. Fa poi notare che non è ben chiaro come il Governo intenda affrontare la problematica posta dalle cosiddette « dimissioni in bianco » – pratica messa in atto dai datori di lavoro soprattutto in danno delle lavoratrici madri, che risulta in costante aumento – a fronte dell'abrogazione (avvenuta ad inizio della

corrente legislatura) della legge che vietava tale forma di illegittima discriminazione nei confronti delle donne.

Analizzando il tema dei servizi educativi e delle politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, constata altresì che l'Italia è ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei in materia, considerato il basso livello dei servizi all'infanzia – con notevoli differenze qualitative a seconda delle zone territoriali del Paese – rispetto agli altri Stati europei. Nel far notare, infatti, che la percentuale di bambini presenti negli asili nido risulta minima rispetto a quella registrata negli altri Paesi, auspica il rifinanziamento del Fondo per i servizi educativi, istituito nella passata legislatura e privo ormai di risorse, nonché una migliore definizione dei criteri da indicare al Governo per l'esercizio della delega legislativa.

Inoltre, sull'articolo 36 del provvedimento in esame, pur riconoscendo che con tale disposizione si provvede con una certa efficacia ad adeguare l'ordinamento italiano a quello comunitario, preannuncia la presentazione un emendamento volto ad abbassare la soglia sotto la quale, secondo l'attuale formulazione del provvedimento, non sarebbe più obbligatoria la nomina del coordinatore della progettazione: ritiene, infatti, che il limite di 100.000 euro fissato dal provvedimento non copra adeguatamente i rischi che risulterebbero connessi a cantieri che, entro quella misura, resterebbero di una certa complessità.

Preannuncia, quindi, che i membri della XI Commissione appartenenti al gruppo del Partito democratico intendono partecipare attivamente ai lavori della Commissione competente per materia, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti, attesa la rilevanza che alcune disposizioni del disegno di legge in esame assumono sotto il profilo della corretta attuazione della cosiddetta « direttiva Bolkestein », più volte richiamata all'inizio del suo intervento, volta ad incidere su aspetti riguardanti la tutela so-

ziale dei lavoratori nell'ambito della sfera comunitaria di complessiva liberalizzazione dei servizi.

Soffermandosi, infine, sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, auspica che dall'analisi di tale documento – pur nella sua peculiarità per l'anno di riferimento – emerga la convinzione di avviare una riflessione comune sul tema della crisi economica e sugli interventi da predisporre d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione.

Elisabetta RAMPI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente relazione introduttiva svolta sul disegno di legge comunitaria, si sofferma sugli articoli del provvedimento di più diretta competenza della Commissione, richiamando l'alto numero di procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia in materia di pari opportunità. Sottolinea, inoltre, il rilevante contenzioso in cui è coinvolto il Paese, ad esempio, in materia di obiezione di coscienza – laddove gli obiettori verrebbe discriminati nell'accesso a determinati ruoli e funzioni – rilevando, altresì, il mancato adeguamento all'ordinamento comunitario per quanto concerne la tutela del posto di lavoro delle lavoratrici madri e la disciplina del lavoro notturno, in relazione al quale si riscontra nella legislazione italiana una differenziazione salariale a svantaggio delle donne. Rileva che, a differenza degli altri Paesi europei, l'Italia sconta un profondo *deficit* sul versante dell'erogazione dei servizi educativi, all'infanzia e a sostegno dei soggetti disabili, che ricade inevitabilmente sulle donne, sulle cui spalle, in genere, grava l'onere del lavoro di cura. Nel sottolineare pertanto che l'Italia è agli ultimi posti – soprattutto nel Mezzogiorno – nel campo della parità tra uomo e donna, risultando molto lontana dagli obiettivi di Lisbona per quanto riguarda la retribuzione, l'accesso all'impiego, la salvaguardia del posto di lavoro in seguito alla nascita del primo figlio e l'accesso ai servizi sociali, conferma la presentazione, da parte del suo gruppo, di una serie di emendamenti finalizzati a

dare piena attuazione alla direttiva 2006/54/CE. Nel rilevare, quindi, nell'azione dell'attuale Governo una scarsa propensione ad intraprendere politiche attive di conciliazione a favore delle donne e delle pari opportunità – a differenza del precedente Governo, che sviluppò un'attenta programmazione, ad esempio in materia di nuovi asili nido – ricorda alcuni provvedimenti adottati in questa legislatura, che sono andati in una direzione opposta a quella auspicata.

Infine, soffermandosi sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, rimarca l'importante lavoro svolto nella passata legislatura dal Ministro Bonino, al fine di ridurre il contenzioso in cui è coinvolto il Paese a livello comunitario, sottolineando, altresì, la rilevanza delle politiche sociali e per il lavoro svolte dal precedente Governo, soprattutto in relazione alle azioni svolte nel corso del 2007 nell'ambito dell'attuazione dell'anno europeo delle pari opportunità. Auspica, infine, lo svolgimento – per il futuro – di effettive politiche di inclusione sociale a favore delle donne, anche in una prospettiva di rilancio dello sviluppo economico, giudicando essenziale il ruolo femminile nel mondo del lavoro, anche in termini di incremento del prodotto interno lordo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'auspicare il raggiungimento di una condivisione tra i gruppi sui contenuti del provvedimento in esame, fa notare che a livello europeo la liberalizzazione dei mercati ha prodotto pesanti effetti negativi sui livelli occupazionali del Paese. Rileva, in proposito, che sempre più frequentemente le aziende italiane tendono a costituire *holding* in Paesi stranieri, con l'unico intento di assumere in quel territorio manodopera a più basso costo – beneficiando altresì della più favorevole disciplina fiscale prevista in quello Stato – salvo poi tornare ad operare nel territorio nazionale e godere di un maggior vantaggio competitivo. Nel ritenere inaccettabili tali forme di *dumping* sociale, auspica che, a cominciare dal provvedimento in esame e dalla corretta

attuazione della cosiddetta « direttiva servizi », si possano predisporre le misure idonee a contrastare un fenomeno che danneggia gravemente i lavoratori, soprattutto nel Nord-Est d'Italia.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, nello svolgere talune considerazioni conclusive in replica agli interventi svolti nella seduta odierna, intende anzitutto precisare che la sua proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria — che si riserva di presentare per la seduta di domani — conterrà un esplicito riferimento all'articolo 38, in modo da poter segnalare gli opportuni interventi da adottare, per quanto di competenza della XI Commis-

sione, nel recepimento della cosiddetta « direttiva servizi ».

Per il resto, preannuncia l'intenzione di valutare con attenzione gli emendamenti che saranno presentati, riservandosi, in particolare, di approfondire gli aspetti relativi all'articolo 9: osserva, infatti, che tale articolo sembra recare una delega estremamente sintetica, in quanto rinvia a criteri direttivi di carattere generale, che — qualora non esistano preesistenti norme di delegazione — potrebbero risultare suscettibili di opportune specificazioni.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 2320 è fissato alle ore 16 di oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00763 Zucchi: Richiesta di stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato della CRI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione che passo a discutere, con la quale l'Onorevole Zucchi chiede di conoscere quali siano le determinazioni del Governo in merito alla stabilizzazione dei lavoratori precari della Croce Rossa Italiana (CRI), passo ad illustrare le notizie fornite dagli uffici dell'Amministrazione che rappresento e dagli altri Ministeri interessati.

Al riguardo vorrei precisare che la Croce Rossa Italiana, da diversi anni, svolge un'attività che impegna quotidianamente e prevalentemente personale della CRI assunto a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, con un contingente pari a 1.739 unità, attività che viene effettuata in regime di convenzione con soggetti pubblici, quali le ASL, i Comuni e le Prefetture, ed anche con soggetti privati.

Il vigente Statuto dell'Ente, infatti, all'articolo 2, prevede che la CRI « concorra attraverso lo strumento della convenzione » ad effettuare il pronto soccorso e il trasporto infermi e, sempre per il tramite dell'istituto della convenzione, concorra al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del SSN con il proprio personale.

Più precisamente, le funzioni svolte da detto personale interessano le Asl per il trasporto infermi e il 18 »; le Prefetture per la gestione delle attività socio-sanitarie presso i Centri di Accoglienza Profughi; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il servizio di Pronto Soccorso Aeroportuale e le altre Istituzioni Pubbliche locali per attività sociali e socio-sanitarie.

Da quanto è emerso da un'indagine condotta dagli Uffici del Comitato Centrale della CRI, alla data del 31 dicembre 2008, il numero stimato delle convenzioni su tutto il territorio nazionale era pari a 480. L'attività predetta ha, quindi, contribuito in modo prevalente anche all'ammontare complessivo di entrate conseguite dall'Ente.

In conclusione sono sicuramente in grado di garantire che la situazione predetta è da tempo all'attenzione del Governo che, ben consapevole della necessità di ricercare soluzioni per il personale di che trattasi e di assicurare alla collettività la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari, ha dato parere favorevole ad un emendamento che dà una prima risposta alla situazione in argomento attraverso una proroga dei contratti in parola.

Tale proposta emendativa, che è stata approvata nell'ambito dell'AC 1441 *bis-B*, prevede, infatti, che « A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica » (articolo 28 – Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana).

Il Dipartimento per la P.A., sentito al riguardo, ha reso noto inoltre che, al fine di conoscere esattamente l'entità del fenomeno dei contratti a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche, oggetto delle richiamate procedure di stabilizzazione, è stato effettuato uno specifico monitoraggio con scadenza 30 marzo 2009,

finalizzato ad agevolare un percorso di stabilizzazione che tenga conto delle aspirazioni del personale coinvolto, dei fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate e delle necessarie compatibilità di carattere finanziario, coerentemente con il quadro legislativo vigente.

Infine vorrei ribadire l'impegno del Governo relativamente alla questione in argomento ed il mio personale a fornire all'Onorevole Zucchi le ulteriori notizie in merito.

ALLEGATO 2

**5-00901 Bellanova: Trattamento di CIGS per i lavoratori delle aziende
Zodiaco Srl e Labor Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Bellanova, inerente la situazione del comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero della Regione Puglia, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresenta, della Regione medesima e del Ministero dello Sviluppo economico.

In particolare il predetto Ministero ha reso noto di avere promosso una serie di incontri volti ad incentivare la ripresa dell'attività produttiva del settore e di avere, nel contempo, effettuato un monitoraggio costante del processo di rilancio del comparto tessile nell'area salentina-leccese.

Più specificatamente, per quanto concerne le aziende del gruppo Filanto, la Zodiaco e la Labor, l'ultima delle riunioni si è svolta nello scorso mese di dicembre.

In quell'occasione, con la partecipazione di tutte le parti istituzionalmente coinvolte, è stato definito lo *status* delle aziende predette.

Per quanto concerne la Zodiaco, presso la Provincia di Lecce è stato sottoscritto, in data 20 gennaio 2009, un verbale con il

quale le parti, nell'ambito della procedura di consultazione sindacale prevista dalla vigente legislazione, hanno concordato il ricorso alla CIGS per ulteriori 12 mesi, dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, per 140 unità lavorative, mentre la Labor ha intrapreso il percorso cessazione di attività, con un programma di 24 mesi, dal 2 gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, ed è attualmente alla firma il decreto per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2009.

Nel corso delle prossime settimane, si terrà presso il Ministero dello Sviluppo economico un nuovo incontro promosso unitamente alla Regione Puglia, finalizzato a definire le azioni da intraprendere per dare sostegno alla ripresa delle attività produttive e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

In questo senso posso garantire la massima attenzione da parte del Governo relativamente ad un comparto, quello tessile, da sempre trainante per l'economia del nostro Paese, impegnandomi, fin d'ora, ad informare personalmente l'Onorevole Bellanova degli sviluppi delle situazioni aziendali in argomento.

ALLEGATO 3

5-00971 Cazzola: Sulla salvaguardia occupazionale nell'area di Marzabotto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Cazzola, con l'atto ispettivo che passo a discutere, solleva l'attenzione sullo stabilimento di Marzabotto (Bologna) del Gruppo Reno De Medici, che opera nel settore cartario.

Al fine di dare una visione generale del settore medesimo, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che l'industria cartaria nazionale produce oltre 10 milioni di tonnellate di carte e cartoni, realizzando un fatturato di oltre 7,6 miliardi di euro con 23 mila addetti diretti e almeno altrettanti nell'indotto. Le cartiere italiane sono al quarto posto in Europa (dopo Germania, Finlandia e Svezia) con il 10 per cento dei volumi prodotti. L'intera filiera rappresenta una delle eccellenze del nostro Paese, depositaria di una tradizione plurisecolare. Produzione e domanda dei prodotti cartari sono regolarmente cresciuti a livello europeo e nazionale con tassi annui superiori al 2 per cento. I prodotti cartari sono infatti destinati a soddisfare importanti bisogni della collettività nel campo dell'informazione e della cultura (carte grafiche, stampa e libri), dell'imballaggio (per la protezione e la movimentazione delle merci), e delle applicazioni speciali e industriali.

Nonostante i significativi investimenti effettuati, l'industria cartaria italiana presenta consistenti difficoltà nel mantenere la propria capacità competitiva in un contesto internazionale sempre più globalizzato. Nel 2008, il settore ha evidenziato una grave crisi economica e finanziaria; i

livelli produttivi del settore, infatti, sono scesi del 6,4 per cento rispetto ad un anno prima, secondo i risultati ufficiali ISTAT, con una contrazione più marcata del fatturato (-6,7 per cento).

Al calo dei valori complessivi va ad aggiungersi una flessione della redditività effetto degli ingenti rincari in corso d'anno dei costi delle materie prime e dell'energia.

Per quanto concerne, nello specifico, lo stabilimento di Marzabotto del Gruppo Reno de Medici faccio presente che il citato gruppo possiede 5 stabilimenti produttivi in Italia ed è specializzato nella produzione di cartoncini da imballaggio. Lo stabilimento di Marzabotto occupa 115 lavoratori. Nello stesso sono impiegati anche 35 dipendenti di una cooperativa che è incaricata di gestire la logistica interna.

I lavoratori sono attualmente in CIGO fino al prossimo 11 aprile; a fronte della volontà dell'azienda di ricorrere all'utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari, per i prossimi 12 mesi per lo stabilimento di Marzabotto, si sono svolti diversi incontri tra la Reno de Medici e le OO.SS., per valutare i presupposti per fare ricorso alla CIGS oppure per ricorrere a strumenti ordinari. In particolare, lo scorso 3 aprile presso la sede della Provincia di Bologna, le parti si sono incontrate ed hanno concordato di effettuare un ulteriore incontro, entro il prossimo mese di giugno, per verificare l'andamento produttivo e di mercato del

Gruppo, con particolare attenzione alla situazione dello stabilimento di Marzabotto.

In conclusione, sono sicuramente in grado di garantire che il Governo segue con attenzione la situazione di che trattasi e che continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda.

Vorrei ribadire, infine, la disponibilità dell'Esecutivo a convocare, ove lo stesso venga richiesto dalle parti (a tutt'oggi non è stato richiesto alcun incontro), un tavolo di confronto per valutare ogni possibile misura idonea a rilanciare l'attività del settore salvaguardando i livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-00982 Miglioli: Sulla crisi del distretto ceramico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto ispettivo presentato dall'onorevole Miglioli solleva l'attenzione sulle problematiche occupazionali che coinvolgono i lavoratori del distretto ceramico.

In particolare, per quanto concerne le aziende citate nell'atto parlamentare, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno reso noto, relativamente alla concessione di ammortizzatori sociali, che la IRIS CERAMICA S.p.a., con sede legale a Fiorano Modenese (Modena), ha usufruito di un trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 3 marzo 2008 al 28 febbraio 2009, per due unità produttive site a Fiorano Modenese (Modena) e per l'unità di Sassuolo (Modena). Il 12 marzo scorso i predetti uffici hanno acquisito l'istanza di proroga del trattamento medesimo, per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, per le già citate unità produttive unitamente all'unità di Viano (Reggio Emilia). L'istanza è, attualmente, in fase istruttoria.

La PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.a., con sede legale a Finale Emilia (Modena) ed unità produttiva in Fiorano Modenese (Modena), ha presentato istanza finalizzata ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009. Con decreto direttoriale n. 44779 del 23 dicembre 2008 è stato approvato il pro-

gramma per ristrutturazione aziendale presentato dalla società in questione per il periodo citato e contestualmente è stata autorizzata la corresponsione del trattamento per il primo semestre decorrente dal 13 ottobre 2008.

Allo stato è in fase di istruttoria la valutazione del programma per il secondo semestre decorrente dal 13 aprile 2009.

La situazione di crisi del settore ha dato luogo, come emerge dai dati forniti dall'INPS, ad un aumento del ricorso alla cassa integrazione; in particolare, facendo un confronto tra il periodo ottobre 2007/marzo 2008-ottobre 2008/marzo 2009 si evidenzia come le ore complessive autorizzate hanno avuto un aumento percentuale del 58 per cento.

In conclusione non posso che ribadire che il Governo è ben consapevole dell'attuale stato di crisi in cui versa il settore ceramico e dell'importanza che lo stesso rappresenta per il *Made in Italy*.

Sono, inoltre, in grado di informare che è stato convocato, per il prossimo 14 aprile il Tavolo nazionale della Ceramica, cui parteciperanno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'ambiente, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Lazio, la Regione Emilia Romagna, le Associazioni di Categoria e le OO.SS., con l'obiettivo di valutare tutte le misure idonee al rilancio del settore in modo da consentire la continuità produttiva e occupazionale.

ALLEGATO 5

5-01184 Burtone: Sull'accesso agli ammortizzatori in deroga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 19, comma 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto che « In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province ». Pertanto, con decreto ministeriale del 19 febbraio 2009, ai sensi del sopra citato articolo 19, comma 9-*bis*, sono state assegnate provvisoriamente alle Regioni e alle Province autonome, complessivi euro 151,5 milioni.

Al riguardo, mi sembra opportuno precisare che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga, siglato in data 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al sopra indicato decreto ministeriale, possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008.

Ai fini dell'applicazione delle sospensioni lavorative con intervento integrativo degli enti bilaterali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali medesimi, i periodi di tutela ivi previsti si considerano esauriti e i lavoratori possono

accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Mi sembra importante fare presente, per dar conto dell'attenzione che il Governo presta alla materia di che trattasi, che con le modifiche proposte all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), attualmente all'esame dell'Aula, (A.C. 2187-A), in merito alla semplificazione delle procedure per accedere agli ammortizzatori in deroga, potranno essere disposte concessioni degli ammortizzatori in deroga, della durata non superiore a 12 mesi, nel limite dello stanziamento previsto; nell'elencazione dei trattamenti erogabili, si fa riferimento alla cassa integrazione guadagni, comprendendovi, pertanto, anche l'ordinaria in deroga.

Inoltre, attraverso le modifiche proposte, nell'ambito dell'A.C. su ricordato, all'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, anche per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati eliminati i termini contenuti nella norma ed il riferimento agli accordi territoriali di gestione delle eccedenze.

In considerazione delle attuali difficoltà connesse alla gestione degli esuberi, è stata, inoltre, prevista l'eliminazione del vincolo della riduzione del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008, facendo riferimento, nell'elencazione dei trattamenti erogabili, alla cassa integrazione salariale, comprendendovi, pertanto, anche l'ordinaria in deroga.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	98

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.

Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo. Al termine dell'esame preliminare, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 ed il parere sulla relazione annuale entro mercoledì 8 aprile 2009.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una rela-

zione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.

Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricordo che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della XIV Commissione dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

In particolare, saranno considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi comunitarie) non incluse nel disegno di legge, salvo che siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Ricorda ancora che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la

XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea.

Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Infine, per dare un ordine ai lavori della Commissione, propone di concludere l'esame preliminare nella giornata odierna e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 7 aprile, alle ore 17, per poi concludere l'esame nella successiva giornata di mercoledì 8 aprile.

La Commissione concorda.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che, per quanto concerne le parti di competenza del disegno di legge n. 2320 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2008 », la Commissione è chiamata ad approvare una relazione, da trasmettere alla XIV Commissione, e a nominare un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della medesima Commissione.

La Commissione è chiamata altresì ad esprimere alla XIV Commissione il prescritto parere sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007. Tuttavia, questo documento, presentato il 31 gennaio 2008 dal Ministro per le politiche europee *pro tempore* Bonino e formalmente ripresentato nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008, contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 e alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel

2008. Si tratta dunque di un documento che giunge all'esame della Camera ben oltre l'anno di riferimento e che reca indicazioni in gran parte superate e, in ogni caso, definite dal Governo precedente.

Ritiene pertanto utile soffermarsi sulle parti di competenza del solo disegno di legge comunitaria 2008. Al riguardo, ricorda che l'articolo 7, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Il riordino oggetto della delega è finalizzato a coordinare la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria – e non abrogata successivamente in quanto non contrastante con il diritto comunitario – con quella che ha recepito la direttiva 2004/41/CE nonché con i regolamenti comunitari in materia, che sono direttamente applicabili (comma 1). Al comma 2 sono poi stabiliti alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra i quali si ricordano: adeguamento della normativa vigente in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle imprese (lettera *c*); revisione dell'apparato sanzionatorio secondo alcuni limiti e principi espressamente stabiliti (lettera *d*); semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese (lettera *f*); semplificazione delle procedure in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico (lettera *g*); coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni aventi competenza in materia (lettere *h*, *i*, *m* e *n*); individuazione, mediante decreti di natura non regolamentare, di alcune prescrizioni tecniche igienico-sanitarie (lettera *l*); programmazione di un'azione formativa e informativa, rivolta a tutti i soggetti interessati dalle norme in esame (lettera *o*). Il comma 3 prevede che entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere emanate, secondo

i medesimi principi e la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Viene poi sancita la clausola dell'invarianza degli oneri finanziari (comma 4) e stabilito che le amministrazioni statali interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, che modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia. Per quanto attiene alla normativa interna oggetto di riordino, vengono in particolare richiamati il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Ai fini dell'attuazione della delega, in aggiunta ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge, vengono richiamati anche alcuni specifici principi stabiliti dal comma 2 dell'articolo in esame. Oltre all'esigenza di assicurare una maggiore coerenza tra le norme interne, i principi direttivi specifici della delega fanno riferimento, sinteticamente: alla definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti (lettera *a*); alla revisione delle norme sulle indagini cliniche (lettera *b*); all'uso compassionevole – inteso come impiego terapeutico sperimentale in relazione a particolari esigenze – dei dispositivi medici (lettera *c*) e alla pubblicità di questi ultimi, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale (lettera *d*); alla previsione di strumenti per garantire collegamenti efficaci tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed (lettera *e*); alla riformulazione delle norme a carattere sanzionatorio, anche armonizzandole con le previsioni del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 (lettera *f*). È demandata al decreto legislativo di cui all'articolo in esame anche la riformulazione delle previsioni relative ai dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, in modo da assicurare la coerenza con le disposizioni riguardanti tutti i dispositivi medici e l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Al riguardo ricorda, infine, che il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/67) per il mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE entro il termine prescritto del 21 dicembre 2008.

L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana. Mediante tale abrogazione viene parzialmente attuata la direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che, a seguito dell'approvazione del regolamento 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, ha modificato la direttiva 2001/114/CE recante norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei menzionati tipi di latte destinati all'alimentazione, sopprimendo l'articolo 2 che consentiva agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine. Le restanti modifiche, apportate alla direttiva 2001/114/CE dalla direttiva 2007/61/CE, incidono sulla denominazione e definizione dei prodotti e, poiché richiedono un adeguamento tecnico delle norme interne, saranno recepite con semplici provvedimenti amministrativi. In proposito, ricorda che il 30 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/0680) per mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana: il termine di recepimento della direttiva era il 31 agosto 2008.

L'articolo 18 abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre

1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria. Si tratta, più in particolare, del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 597, e del riferimento alla citata direttiva contenuto nell'Elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183. In tal modo, le disposizioni in esame danno attuazione alla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, la quale ha disposto l'abrogazione della citata direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008. Nella premessa della direttiva 2008/13/CE, infatti, si osserva che le prescrizioni contenute nelle norme abrogate non appaiono più necessarie e che il funzionamento del mercato interno e la protezione delle persone fisiche e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre disposizioni comunitarie. Ricorda, al riguardo, che il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0070) per mancato recepimento della direttiva 2008/13/CE che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria: il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 31 dicembre 2008.

L'articolo 24, modificato nel corso dell'esame al Senato, recependo la direttiva n. 2007/68/CE, modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari, che viene integrato con taluni degli ingredienti in precedenza temporaneamente esclusi da tale classificazione in quanto oggetto di valutazione scientifica. Per la restante parte degli ingredienti oggetto di studio, viene escluso invece, in via definitiva, il carattere allergenico. Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione europea del 27 novembre 2007. In proposito, osserva che il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia parere motivato (procedura n. 2008/0560) per mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/

13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari: il termine di recepimento era il 31 maggio 2008.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incide sulla disciplina recata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente la regolamentazione dei medicinali per uso umano. Nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), introduce, novellando il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2006, la definizione di « medicinale per terapia avanzata », richiamando la definizione indicata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007. Il citato regolamento reca, infatti, le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione, la supervisione e la farmacovigilanza dei medicinali per terapie avanzate e, all'articolo 2, precisa che per « medicinale per terapia avanzata » si intende uno qualsiasi dei seguenti farmaci ad uso umano: medicinali di terapia genica; medicinali di terapia cellulare somatica; prodotti di ingegneria tissutale. Con il comma 1, lettera *b*), viene novellato il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo qualsiasi medicinale per terapia avanzata preparato su base non ripetitiva nel rispetto dei requisiti di qualità, utilizzato in ospedale sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico in esecuzione di una prescrizione medica individuale. La produzione di tali prodotti è autorizzata dall'AIFA, la quale deve inoltre garantire che, per i farmaci in oggetto, la tracciabilità nazionale ed i requisiti specifici e di farmacovigilanza, dettati dalle disposizioni in commento, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. La lettera *c*) del comma 1 statuisce, attraverso la modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legislativo n. 219 del 2006, che

nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale in assenza di un'autorizzazione dell'AIFA o di un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007. La lettera *d*) del comma 1, modificando il comma 5 dell'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, consente che la pubblicità di un farmaco presso gli operatori sanitari possa essere svolta anche da un'impresa non farmaceutica. In particolare, l'articolo 119 citato, recante disposizioni sulla pubblicità presso gli operatori sanitari di medicinali, prevede, al comma 5, che la pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari possa essere realizzata, anche in forma congiunta con il titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio (AIC) del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo con questo, da altra impresa farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali. In proposito, ricorda che il 5 giugno 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2005/5068) per non aver ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario in materia di medicinali per uso umano. Secondo tale disposizione « gli Stati membri non vietano le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio e di una o più imprese da esso designate ». La Commissione europea è infatti giunta alla conclusione che l'articolo 119, paragrafo 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, limitando la promozione congiunta di un medicinale ai casi in cui le aziende che partecipano alla copromozione – designate dal detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio – siano ditte farmaceutiche che detengono l'autorizzazione per l'immissione in commercio di altri prodotti medicinali ovvero autorizzazioni alla produzione di farmaci – non è conforme all'*acquis* comunitario.

L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che sia i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari debbano essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 («Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»), da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 («Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»). L'articolo rinvia inoltre ad apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, iscrizione, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi suddetti dovranno essere poste a carico delle imprese secondo tariffe da stabilire sulla base del costo effettivo del servizio. L'applicazione delle disposizioni non deve comportare alcun aggravio per le finanze pubbliche e deve essere realizzata con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Elenca quindi, brevemente, le direttive, di competenza della Commissione, per la cui attuazione il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1. Si tratta delle direttive contenute negli Allegati A e B di cui al medesimo articolo 1. In proposito, ricorda che i decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese nell'Allegato B dovranno essere trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari; analoga previsione non vale per i decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese nell'Allegato A, eccezion fatta per le norme che prevedano il ricorso a sanzioni penali.

In particolare, l'Allegato A contiene la direttiva 2007/47/CE, che modifica la di-

rettiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici in genere, la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Per quanto riguarda le principali innovazioni apportate alla direttiva 93/42/CEE e conseguentemente – al fine di garantire coerenza sotto il profilo interpretativo e attuativo, in particolare, in tema di disciplina sulla figura del mandatario, sulla banca dati europea, in tema di misure per la tutela della salute, sulla distinzione tra dispositivi medici e derivati del sangue ed impiego dei farmaci – alla direttiva 90/385/CEE, le norme in esame intervengono in genere nella disciplina riguardante la denominazione, la classificazione, gli obblighi per la produzione, l'applicazione medica, la valutazione dei rischi e la cooperazione tra Stati, per aggiornare le disposizioni vigenti dei dispositivi medici. Per quanto concerne la direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e recepita con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, la modifica disposta dall'articolo 3 della direttiva in esame inserisce i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinati dalla direttiva 98/79/CE, tra i prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive escluse dall'applicazione delle norme riguardanti i biocidi. Il termine per la pubblicazione delle norme di recepimento della direttiva in esame è fissato al 21 dicembre 2008, mentre l'entrata in vigore delle stesse deve decorrere dal 21 marzo 2010 (articolo 4).

Passando all'Allegato B, ricorda che esso contiene varie direttive di competenza della Commissione. In particolare, la direttiva 2005/94/CE, costituita da 12 capi, 69 articoli e 11 allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007), relativamente alle misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione dell'influenza aviaria, al fine di

garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione europea modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1° luglio 2007. In proposito, ricorda che il 19 novembre 2008 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia (procedura n. 2007/1005) delle Comunità europee per il mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE. Il 25 agosto 2008 la Commissione europea ha altresì inoltrato un ricorso alla Corte di giustizia (procedura n. 2005/4897) rilevando che l'Italia, a seguito dell'adozione delle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005 come da ultimo modificata dall'ordinanza 17 dicembre 2007, che rendono obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle carni di pollame menzionate nell'articolo 3, comma 1, della medesima ordinanza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8), e dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (CE) n. 2000/13 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.

La direttiva 2006/17/CE mira a dare applicazione alla direttiva 2004/23, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, la quale concerne i profili della qualità e della sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La presente direttiva di applicazione, al fine di ridurre i rischi di trasmissione di malattie e di altri effetti negativi sul ricevente, stabilisce prescrizioni tecniche per la do-

nazione, l'approvvigionamento e il controllo dei suddetti tessuti e cellule. Riguardo ai donatori, la direttiva definisce alcuni criteri di selezione (elencati nell'allegato I), distinguendo, in primo luogo, tra donatori deceduti e viventi. Per i donatori di cellule riproduttive, sono introdotti criteri differenti (enunciati nell'allegato III), a seconda che si tratti di donazione da parte del *partner*, destinata all'impiego diretto o indiretto, o di donazione proveniente da persone diverse dal *partner*. In merito agli esami di laboratorio per i donatori, sono prescritti differenti test biologici, a seconda che si tratti di donatori di cellule riproduttive (allegato III) o di altre cellule e di tessuti (allegato II). La direttiva definisce, inoltre, le procedure (allegato IV) per la donazione, l'approvvigionamento e la ricezione di tessuti e di cellule presso l'istituto dei tessuti. Peraltro, in luogo di tale destinazione, le autorità competenti possono autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui sia effettuato il prelievo ad un centro di assistenza sanitaria, ai fini di un trapianto immediato (articolo 6). Ricorda che il 9 gennaio 2009 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia (procedura di infrazione n. 2007/411) per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° novembre 2006.

La direttiva 2006/86/CE della Commissione europea, del 24 ottobre 2006, è anch'essa volta ad attuare la direttiva 2004/23/CE, con riguardo alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Più in particolare, la direttiva concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché di prodotti derivati da tessuti e cellule umani e destinati ad applicazioni sull'uomo (sempre che tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive). Inoltre, le

norme poste dagli articoli da 5 a 9 della direttiva, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni avverse gravi o di eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani. L'allegato I (a cui fa rinvio l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, cioè alle strutture che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani. L'allegato II (a cui rinvia l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati. Viene inoltre definita una procedura di notifica di reazioni avverse gravi e di eventi avversi gravi (articoli 5 e 6) e si dettano prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità (articoli 9 e 10). Negli allegati III e IV sono rispettivamente definiti i profili che devono essere oggetto della notifica di cui all'articolo 5 e di quella di cui all'articolo 6. Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea. L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti. Inoltre, per agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede, per tutti i materiali donati ai suddetti istituti, un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del *partner*). La direttiva prevede infine che gli Stati membri debbano provvedere al recepimento entro il 1° settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, le quali devono essere attuate entro il 1° settembre 2008. Il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato

recepimento della direttiva 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127).

Ricorda, infine, la direttiva 2008/100/CE, in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, che modifica la direttiva 90/496/CEE e ha l'obiettivo di assicurare la coerenza con altre norme della legislazione comunitaria in materia e di tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici successivi alla sua emanazione. La suddetta direttiva 2008/100/CE dovrà essere recepita entro il 31 ottobre 2009 e gli Stati membri dovranno applicare le suddette disposizioni in modo da proibire, con effetto dal 31 ottobre 2012, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE, come modificata dalla presente direttiva (articolo 2).

Laura MOLTENI (LNP) chiede alla presidenza di verificare la possibilità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che la presidenza verificherà la possibilità di accedere alla richiesta dell'onorevole Laura Molteni. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria è, al momento, fissato alle ore 17 di oggi. Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che, nella seduta di ieri, sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 15 e sono stati accantonati gli emendamenti Farina Coscioni 12.3 e Livia Turco 14.12.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto con unanime accordo di riprendere l'esame degli emendamenti in una seduta da convocare nella serata di lunedì 6 aprile dopo il termine dei lavori dell'aula, ciò avrebbe consentito anche ai deputati del suo gruppo di partecipare ai lavori della commissione. Successivamente, nella giornata di venerdì 3 aprile, la presidenza ha ritenuto di anticipare l'orario della suddetta seduta nella mattinata di lunedì 6 aprile, rendendo di fatto impossibile la partecipazione dei deputati della Lega Nord, con la conseguenza che gli emendamenti da loro presentati sono stati rinviati per la loro presentazione direttamente in Assemblea. Chiede pertanto alla presidenza di valutare la possibilità di riprendere l'esame di tali emendamenti nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rammaricandosi di quanto accaduto, fa presente che le differenze tra la convocazione inviata venerdì 3 aprile e quanto conve-

nuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono derivate, unicamente, dall'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, della quale la presidenza non può non tenere conto all'atto di predisporre il calendario della Commissione. Fa presente, altresì, che, sebbene la richiesta dell'onorevole Laura Molteni non possa essere accolta, gli emendamenti decaduti nella seduta di ieri potranno comunque essere ripresentati in Assemblea.

Paola BINETTI (PD) esprime il timore che sia in atto un tentativo di ostacolare la rapida approvazione della proposta di legge in esame, compromettendo il lavoro svolto dalla Commissione, in un clima di grande collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritenendo che nessun deputato intenda compromettere la rapida approvazione del provvedimento, invita tutti i colleghi a riprendere l'esame degli emendamenti. Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 16.2 e 16.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Livia Turco 16.01, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, al comma 1, che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e, al comma 2, che a tal fine le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 16.2, dichiarando di

non comprendere le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che la sua contrarietà deriva dal fatto che l'emendamento 16.2 attribuisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la facoltà di modificare un elenco di farmaci che, attualmente, può essere modificato solo con legge.

Antonio PALAGIANO (IdV) fa presente che il suo emendamento 16.2 perseguiva essenzialmente una finalità di snellimento procedurale.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur riconoscendo che l'emendamento 16.2 persegue finalità lodevoli, ricorda come, in passato, procedure analoghe a quelle delineate dall'emendamento in questione siano state foriere di gravi problemi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Palagiano 16.2.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 16.1, sottolineando che esso risponde a criteri di mero buon senso e ricordando come l'Italia si distingua per un impiego di oppiacei a fini sanitari estremamente ridotto.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la problematica sollevata dall'emendamento Palagiano 16.1 richieda di essere maggiormente approfondita.

Antonio PALAGIANO (IdV), riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulato, ritira il suo emendamento 16.1.

Livia TURCO (PD) accoglie la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 16.01 proposta dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Livia Turco 16.01 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prima di passare all'articolo 17, recante la norma di copertura finanziaria, propone di esaminare gli emendamenti che risultano ancora accantonati.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di riformulare l'emendamento Livia Turco 5.4, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 5, nel senso di prevedere che, al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Livia TURCO (PD), accoglie la riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato*), pur sottolineandone il taglio accentratamente regionalistico.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 5.4, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 5.4 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Farina Coscioni 12.3, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO si associa all'invito al ritiro del relatore, sottolineando come la materia sia già disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e preannunciando la presentazione, in Assemblea, di emendamenti volti a modificare gli articoli 9 e 12, al fine di demandare al Governo l'adeguamento della disciplina in materia alle disposizioni della proposta di legge in esame.

Livia TURCO (PD) dichiara di condividere l'intento di evitare che nella proposta di legge in esame siano inserite norme eccessivamente di dettaglio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Farina Coscioni 12.3: si intende vi abbia rinunciato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 14.12, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che il personale medico non dipendente del Servizio sanitario nazionale e operante nel settore delle cure palliative può accedere a concorsi per il suddetto settore se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 4, previa frequenza con profitto di uno specifico *master* professionalizzante, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime un orientamento contrario sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore, ritenendo che debba essere chiaramente distinto il *master* per l'accesso, a regime, alle professioni della rete di cure palliative, da parte di medici in possesso di determinate specializzazioni, dalla norma transitoria per chi già opera nel settore.

Paola BINETTI (PD) osserva che l'emendamento 14.12 è volto a far salve le alte professionalità presenti nelle strutture private convenzionate operanti nel settore delle cure palliative, per le quali appare

superflua la previsione di un apposito *master*.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene che la riformulazione dell'emendamento 14.12, proposta dal relatore, sia troppo vaga e logicamente incongrua. Il Governo è, peraltro, disponibile a presentare un emendamento in Assemblea per disciplinare questa materia, coordinando tali disposizioni con le norme di cui all'articolo 6, comma 1.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere l'orientamento del Governo sul *master* post-specializzazione, mentre non comprende se il Governo sia o meno favorevole all'introduzione di concorsi riservati per il personale che già opera nel settore delle cure palliative e che, spesso, è in possesso di qualificazioni particolarmente elevate.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come l'esigenza sollevata dalla collega Binetti possa essere oggetto di più attenta considerazione nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Antonio PALAGIANO (IdV) evidenzia il rischio che la proposta di legge in esame, in mancanza di apposite disposizioni transitorie, finisca per penalizzare le elevate professionalità già operanti nel settore delle cure palliative, per le quali si pone, invece, l'esigenza di una progressiva stabilizzazione e, a determinate condizioni, di una possibilità di accesso alla dirigenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita a non confondere il problema della stabilizzazione con quello dell'accesso alla dirigenza.

Livia TURCO (PD) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta dal relatore, pur ritenendo che, per le professionalità in discorso, la frequenza di un *master* rischi di essere del tutto superflua.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che sia corretto distinguere tra chi già da molti

anni svolge la propria attività professionale nel settore delle cure palliative e chi solo a seguito dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame orienterà la propria attività in tal senso.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, nel ribadire le perplessità precedentemente espresse, propone di riformulare l'emendamento in esame prevedendo l'istituzione di un apposito *master* per i medici in possesso di determinate specializzazioni.

Livia TURCO (PD) sottolinea che il suo emendamento 14.12 muove da un'esigenza del tutto diversa, cioè dalla necessità di operare una sanatoria, al fine di evitare che la proposta di legge in esame finisca per penalizzare chi, da anni, opera con professionalità ed esperienza nel settore delle cure palliative.

Donata LENZI (PD) osserva come l'emendamento in esame verta su un problema che, in ambito sanitario, non rappresenta certo una novità. Invita quindi a distinguere tra la formazione del personale *pro futuro*, per la quale può essere senz'altro utile il *master* proposto dal sottosegretario Fazio, il problema della stabilizzazione delle figure professionali cui hanno fatto riferimento diversi colleghi e, ancora, della direzione delle strutture della rete di cure palliative. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sulla necessità di garantire la qualità delle prestazioni all'interno delle strutture private convenzionate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'articolo 5 contiene già norme in materia di requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture private. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.12, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando all'articolo 17, riformula l'emendamento 17.1 del relatore nel senso di sop-

primere, al comma 1, il riferimento all'articolo 5, comma 7, e di sostituire le parole « 5,4 milioni » con le seguenti: « 3,8 milioni » e le parole « 2,1 milioni » con le seguenti: « 500 mila ». Riformula altresì l'emendamento 17.2 del relatore stabilendo, al comma 3, che l'intesa di cui al comma 2 prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale. Ricorda inoltre che l'emendamento Laura Molteni 3.7 era stato accantonato per essere successivamente riferito all'articolo 17.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2 del relatore, come riformulati.

Laura MOLTENI (LNP), alla luce della riformulazione degli emendamenti 17.1 e 17.2 del relatore, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, ritira il suo emendamento 3.7, precedentemente accantonato. Rileva, peraltro, che è necessario garantire che le risorse destinate alle finalità della proposta di legge in esame siano effettivamente ed esclusivamente impiegate a tale scopo. Preannuncia pertanto la presentazione, in Assemblea, di emendamenti volti a garantire tale destinazione e, inoltre, tenuto conto del Titolo V della Costituzione e di avanzate ed efficienti forme di organizzazione dei servizi in materia di cure palliative e di terapia del dolore attualmente presenti in alcune regioni, si riserva di produrre emendamenti ad hoc conformemente a quanto già previsto da emendamenti presentati in Commissione.

Livia TURCO (PD), pur apprezzando la correttezza formale della copertura recata dall'emendamento 17.2 del relatore, come riformulato, sottolinea che tale emenda-

mento non aumenta affatto le risorse destinate alle cure palliative, ma si limita a vincolare risorse esistenti. Auspica pertanto che, almeno, il Governo non dichiari di aver reperito 100 milioni di euro per la promozione della cure palliative. Ricorda, infine, che la legge n. 39 del 1999 aveva invece stanziato ingenti risorse aggiuntive per la promozione della cure palliative.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia voto favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2 del relatore, come riformulati, pur esprimendo, sugli stessi, un giudizio non del tutto positivo. Rileva, infatti, come tali disposizioni, in sostanza, si limitano a vincolare risorse esistenti che, per di più, provengono in gran parte delle regioni settentrionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.1 (*Nuova formulazione*) e 17.2 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO propone di riformulare l'emendamento 14.12, precedentemente accantonato, nel senso di prevedere che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un *master* professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto *master*, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di

diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative.

Livia TURCO (PD), considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e al fine di non intralciare la rapida conclusione dell'esame della proposta di legge in titolo, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*), riservandosi comunque di approfondire ulteriormente la questione in vista dell'eventuale presentazione di emendamenti in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 14.12 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati. Avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte altresì che, in considerazione dei numerosi e rilevanti emendamenti approvati, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, anche al fine di raggruppare in modo più omogeneo le disposizioni in materia, rispettivamente, di cure palliative e di terapie del dolore.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. 4. (Nuova formulazione). Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

ART. 14.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un *master* professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anesthesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto master, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione in anesthesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative.

14. 12. (Nuova formulazione). Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

16. 01. *(Nuova formulazione).* Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Buchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole dall'articolo 5, comma 7, e sostituire le parole: 5,4 milioni con le seguenti: 3,8 milioni e le parole: 2,1 milioni con le seguenti: 500 mila.

17. 1. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. L'intesa di cui al comma 2 prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.

17. 2. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008. Atto n. 68 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 113

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 114

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008. Atto n. 68.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la rela-

zione introduttiva. Nessuno chiedendo di parlare, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto degli atti in titolo è iniziato nella seduta del 6 aprile 2009, con la relazione introduttiva dell'onorevole Gottardo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), sottolineando l'importanza del disegno di legge comunitaria per l'agricoltura, lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel concordare con il deputato Oliverio circa la particolare rilevanza del disegno di legge comunitaria, osserva che la mancata partecipazione del rappresentante del Governo non impedisce alla Commissione di proseguirne l'esame. Tuttavia, constatando che il rilievo del gruppo PD va evidentemente oltre il piano regolamentare, manifesta disponibilità al rinvio ad altra seduta, alla quale auspica il Governo partecipi.

Concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 aprile scorso, la Commissione, a conclusione delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, ha avviato l'esame del documento conclusivo, sulla base di uno schema predisposto dal deputato Gottardo e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Quanto al seguito dell'esame, ritiene che la Commissione possa utilizzare il tempo disponibile prima della ripresa dei lavori dopo le prossime festività per far pervenire al collega Gottardo eventuali suggerimenti e proposte di modifica. In tal modo, alla ripresa la Commissione sarà in grado di concludere l'esame del documento.

Isidoro GOTTARDO precisa di aver lavorato seriamente alla predisposizione della sua proposta di documento, nell'intento di formulare conclusioni non meramente notarili rispetto alle risultanze delle audizioni. In tal senso, ritiene di aver individuato alcune proposte coraggiose, che auspica i colleghi possano esaminare approfonditamente, anche al fine di avanzare osservazioni e proposte, che si dichiara disponibile a recepire.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1
(Esame congiunto e rinvio) 115

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712 def. – 11249/08) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) 130

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08 (Parere alla III Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) 135

AVVERTENZA 137

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sui tragici effetti provocati dal terremoto a L'Aquila, sottolineando l'immagine di grande compostezza offerta dai cittadini abruzzesi in una situazione così drammatica e dolorosa.

Si sofferma quindi sull'esame – che la XIV Commissione avvia nella seduta odierna – del disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 » (C. 2320), che si svolge congiuntamente con l'esame della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.

Ricorda innanzitutto che l'esame del disegno di legge comunitaria costituisce uno dei passaggi di maggiore importanza per la partecipazione del Parlamento e, più in generale del nostro Paese, al processo di integrazione europea. Si tratta infatti del principale e specifico strumento

di adeguamento complessivo dell'ordinamento italiano a tutti obblighi – normativi e giurisprudenziali – che discendono dall'appartenenza all'Unione europea. Rileva quindi che il disegno di legge comunitaria non consiste in un pedissequo e meccanico adeguamento del nostro ordinamento a norme imposte dall'ordinamento sovranazionale ma presuppone piuttosto da parte del legislatore una complessa e calibrata traduzione di regole e principi comuni nella realtà italiana.

Evidenzia, alla luce di questa considerazione, come quest'anno l'esame del disegno di legge comunitaria presenti un'importanza ancora più spiccata e imponga, oltre ad un approfondimento adeguato delle singole disposizioni da esso contenute, anche l'avvio di riflessione più ampia sull'evoluzione delle modalità per la partecipazione italiana l'Unione europea.

Osserva infatti che la posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE, culminata nell'esito dei referendum francese e olandese sul trattato costituzionale e di quello irlandese sul trattato di Lisbona, non sono segni di un rigetto radicale dell'integrazione europea ma nascono da un paradosso: per un verso, i forti mutamenti economici e sociali su scala globale – resi drammaticamente evidenti dalla crisi economico finanziaria – rendono chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e postulano quindi un'azione su scala europea che sinora debole o assente; per altro verso, l'azione dell'UE viene percepita come eccessivamente pervasiva su aspetti dettagliati o secondari e quindi, quale fattore di blocco piuttosto che di promozione della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione in Europa. In altri termini, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata.

L'esame della legge comunitaria può costituire l'occasione per contribuire a superare – anche nel nostro Paese – questo paradosso, contribuendo, per un verso, a meglio modulare gli ambiti del-

l'intervento europeo e di quello nazionale e, per altro verso, a spiegare ai cittadini i contenuti concreti delle politiche e della normativa dell'UE.

Auspica in conclusione, che questo lavoro possa essere svolto in stretto raccordo con il Ministro per le politiche europee e nello spirito di collaborazione che ha sinora contraddistinto i lavori della XIV Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI si associa ai sentimenti di profonda partecipazione espressi dal Presidente Pescante per la grave tragedia provocata dal sisma in Abruzzo, rilevando come, purtroppo, l'emergenza sia tutt'altro che conclusa. Evidenzia che, sotto il profilo dei soccorsi, è stato fatto il tutto possibile e in tempi estremamente rapidi; esprime inoltre apprezzamento per l'atteggiamento di collaborazione e responsabilità assunto dall'opposizione in questa drammatica situazione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2008*, illustra i contenuti del provvedimento, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e consta di 46 articoli, raccolti in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). Nella relazione illustrativa sono altresì riportati l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e i provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il provvedimento interviene in diversi settori, ora conferendo deleghe legislative per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità alla normativa comunitaria.

Il Capo I (articoli 1-6) reca le disposizioni che delegano al Governo l'adozione di decreti legislativi per l'attuazione delle direttive riportate negli allegati indicando principi e criteri direttivi di carattere generale. Esso prevede, altresì, una delega al

Governo per la definizione delle sanzioni penali e amministrative di competenza statale conseguenti alla violazione degli obblighi comunitari. Più nel dettaglio, l'articolo 1, nel conferire la delega al Governo per il recepimento delle citate direttive, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi. Il termine per l'esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'Allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Le direttive che comportano conseguenze finanziarie devono essere sottoposte anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Specifiche disposizioni riguardano l'intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l'obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere sia in ordine all'esercizio delle deleghe da parte del Governo sia in relazione all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. L'articolo 2 detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, tra i quali si segnala quello di semplificazione amministrativa che risulta innovativo in sede di legge comunitaria. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 4 interviene in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all'articolo 9 della legge 11/2005, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie

adottate sulla base delle richiamate deleghe con le norme vigenti nei settori interessati. L'articolo 6 apporta alcune modifiche agli articoli 8 e 11-*bis* della legge 11/2005. In particolare, si stabilisce che alcune informazioni da rendere alle Camere (dati sulle procedure di infrazione; elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; motivazione del mancato inserimento nel disegno di legge delle direttive il cui termine di recepimento sia scaduto; elenco delle direttive attuate con regolamento; elenco degli atti normativi regionali attuativi di direttive) siano inserite nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria, anziché in un'apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto. Si chiarisce, inoltre, che l'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea di cui al citato articolo 11-*bis* ha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere espressamente conferitole dalle direttive comunitarie.

Il Capo II (articoli 7-39) reca modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie. In particolare, l'articolo 7 contiene una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Il riordino concerne la disciplina interna non costituente attuazione di obblighi comunitari, la normativa nazionale di recepimento di direttive e i regolamenti comunitari in materia. Sul punto si segnala che sono all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, secondo la procedura di codecisione, tre proposte di regolamento (immissione sul mercato e uso dei mangimi (COM(2008)124); fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40); nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872). L'articolo 8 indica principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, che mo-

difica precedenti direttive comunitarie relative ai dispositivi medici e all'immissione sul mercato di biocidi, e per il riordino delle norme interne in materia. Al decreto legislativo è demandata, tra l'altro, la riformulazione delle previsioni relative ai dispositivi medici per la risonanza magnetica nucleare, in modo da assicurarne la coerenza con le disposizioni riguardanti tutti i dispositivi medici e con le esigenze di adeguamento allo sviluppo tecnologico. L'articolo 9 stabilisce che il Governo – nella predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, da adottare entro il 15 agosto 2009 – è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni. L'articolo 10 contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, prevedendo a tal fine l'acquisizione del parere della citata Conferenza Stato-regioni. L'articolo 11 modifica l'articolo 5 della legge 164/1992, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, al fine di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG («Chianti» e «Chianti classico») e di vietare, in particolare, la produzione di Chianti DOCG nella zona riservata al Chianti classico. L'articolo 12 delega il Governo ad adottare – senza oneri a carico della finanza pubblica – un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono, tra l'altro, l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate, le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari e le comunicazioni relative al ricorso alla

vendemmia verde o alla distillazione. In proposito, va segnalato che il 29 luglio 2008 la Commissione ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una proposta (COM(2008)489) di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM). L'articolo 14 novella le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge 213/1997, nonché le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e dei derivati, regolata dal decreto legislativo 58/2004, allo scopo di prevedere misure sanzionatorie in materia di etichettatura delle carni ottenute da bovini al di sotto dei dodici mesi. Con riferimento ai lavori in corso a livello comunitario, si osserva che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura di consultazione, una proposta di regolamento relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)553). L'articolo 15 prevede alcune modifiche all'articolo 2 della legge 898/1986, estendendo la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L'articolo 16 apporta numerose modifiche alla legge sulla caccia (legge 157/1992), al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CEE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131. L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 49/2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana. Con tale abrogazione viene data parziale attuazione alla direttiva 2007/61/CE, che ha soppresso la possibilità degli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine nei menzionati tipi di latte. In proposito, si segnala che il 30 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di

messa in mora (procedura n. 2008/0680) per mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE, il cui termine di recepimento era fissato al 31 agosto 2008. L'articolo 18, in attuazione della direttiva 2008/13/CE, abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria. L'articolo 19 apporta una modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 269/2001. Più specificamente, la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato. L'articolo 20 modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005), sostituendo in particolare l'articolo 144-*bis* in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il testo riformulato dell'articolo 144-*bis* ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia come autorità responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori. In proposito, appare utile rilevare che l'8 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614, procedura di codecisione) volta a creare un unico strumento orizzontale di disciplina sistematica. L'articolo 21 abroga l'articolo 1 della legge 286/1961, che vieta la colorazione delle bevande analcoliche con gusto di agrumi se non contengono una certa percentuale di succo di agrumi. L'articolo 22 reca diverse disposizioni di natura fiscale. In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico euro-

peo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata. La disposizione, tenuto conto della procedura d'infrazione n. 2006/4094, è diretta ad allineare la tassazione dei suddetti fondi pensione a quella dei fondi domestici. I commi da 4 a 10 innovano la disciplina dell'IVA, con particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione, al recepimento della definizione di « valore normale » contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE, ai poteri di accertamento degli uffici finanziari, al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia e all'ambito delle operazioni intracomunitarie. Si autorizza, infine, il Governo ad emanare decreti legislativi volti al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in materia di IVA. I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale, prevedono l'adozione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza (*on line*). L'articolo 23 reca specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE concernente l'esercizio delle attività televisive, allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore audiovisivo in Europa, con particolare riferimento all'inserimento di prodotti (mediante comunicazioni commerciali) all'interno di programmi audiovisivi. L'articolo 24 modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari in recepimento della direttiva 2007/68/CE. Al riguardo, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia parere motivato (procedura n. 2008/0560) per mancato recepimento della citata direttiva, il cui termine di recepimento era fissato al 31 maggio 2008. L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di

estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, denominazione e confezione. L'articolo 26 individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, si prevedono la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti pirotecnici, modalità di etichettatura che consentano la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi sul territorio nazionale, la rimodulazione del sistema sanzionatorio e il coordinamento delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita. L'articolo 27 reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano la previsione, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, di modalità di etichettature atte a distinguerne la destinazione rispetto a quelli ad uso militare o delle forze di polizia, nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio anche mediante il ricorso a sanzioni penali. L'articolo 28 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici ai quali deve conformarsi il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, prevedendo una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee. L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi specifici per i decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. L'articolo è volto a definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), incentivando, fra l'altro, la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e la riduzione degli oneri a carico di imprese e

fornitori di servizi di pagamento. Si istituisce, inoltre, la categoria degli istituti di pagamento, individuando nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'esercizio dell'attività, a esercitare il controllo sugli istituti e a verificare il rispetto delle condizioni poste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni europee, va evidenziato che il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)640, procedura di codecisione). L'articolo 30 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, individuando, in particolare, le linee guida dell'intervento nel rafforzamento degli strumenti giuridici a tutela del contraente debole e nel coordinamento della normativa sul credito al consumo. Il medesimo articolo, inoltre, prevede la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti abilitati, alla vigilanza e all'irrogazione di sanzioni. L'articolo 31 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 219/2006 concernente la regolamentazione dei medicinali per uso umano, con particolare riguardo alla finalità di coordinare la disciplina interna sui farmaci per uso umano con le disposizioni comunitarie sui medicinali per terapie avanzate di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007. Si consente, tra l'altro, alle imprese non farmaceutiche di pubblicizzare farmaci presso gli operatori sanitari. Per quanto attiene ai lavori in corso a livello comunitario, si rileva che il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto sui farmaci, composto da una comunicazione (COM(2008)666), che definisce le linee di azione per migliorare l'accesso al mercato e favorire la ricerca farmaceutica, e da cinque proposte di modifica del regolamento (CE) n. 726/2004 volte a migliorare la lotta alla con-

traffazione e alla distribuzione illegale di farmaci, che seguono la procedura di co-decisione. L'articolo 32 riduce da 120 a 90 giorni il termine entro il quale deve essere definito il procedimento amministrativo per l'inserimento (e la variazione) di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle relative tariffe. Il nuovo termine si applica anche alle richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, va segnalato che il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia (causa C-571/08), assumendo, tra l'altro, che la legislazione italiana, nel prevedere un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo, violerebbe l'articolo 9, par. 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, in quanto il termine sarebbe eccessivamente lungo e tale da vanificare il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori. L'articolo 33 riporta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'articolo 34 prevede che i centri d'imballaggio delle uova, che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, siano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Sono inoltre stabilite le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione e commercializzazione delle uova. L'articolo 35 dà attuazione a uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, individuando nel Procuratore della Repubblica l'autorità competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni della Commissione europea relative ad accertamenti in locali diversi

da quelli dell'impresa. L'articolo 36 reca alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008 (Testo unico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE in merito all'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni, quali l'entità del cantiere o la presenza di particolari rischi. L'articolo 37 prevede l'accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo norme tecniche adottate a livello comunitario, dei laboratori che intervengono nelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari. L'articolo 38 detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. L'articolo promuove, quindi, la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la conformità dei regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio di un'attività ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in altro Stato membro, l'istituzione di sportelli unici (accessibili anche via internet). L'articolo 39 modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società. In particolare, le nuove disposizioni consentono la pubblicazione di alcuni atti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.

Il Capo III (articoli 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006

relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Per quanto concerne la costituzione e la natura giuridica del GECT, si prevede che esso promuova azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Specifiche disposizioni riguardano la disciplina autorizzatoria per la costituzione del GECT nonché la contabilità e i bilanci del Gruppo stesso.

Il Capo IV (articoli 43-46) reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, disciplinando il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e fissando i relativi principi e criteri direttivi. Si tratta, in particolare, della decisione quadro 2006/783/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca), della decisione quadro 2006/960/GAI (che mira a semplificare lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale) nonché della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea). Nel quadro della normativa concernente il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, si ricorda che il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione « Proventi della criminalità organizzata – Garantire che il crimine non paghi » (COM(2008)766) che evidenzia la necessità di un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute nella decisione quadro 2006/783/GAI e le norme relative ai poteri estesi di confisca contenute nella decisione quadro 2005/212/GAI.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore per la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, illustra i contenuti della Relazione annuale, evidenziando che l'esame di tale documento costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee. In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando: gli sviluppi del processo di integrazione europea; la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale; l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione; i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana. In sostanza, alla luce del dettato della legge 11 e dei regolamenti di Camera e Senato, la relazione assume un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica:

di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;

di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con

riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;

di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;

di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche Ue, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, oggi all'esame della XIV Commissione, non fornisce tuttavia elementi utili per queste finalità e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute. Essa giunge infatti all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione ed è conseguentemente in buona parte obsoleta sia per quanto attiene al resoconto delle attività svolte sia per l'indicazione di orientamenti per il futuro. Occorre poi considerare che il documento è stato predisposto dal precedente Governo, prima dello scioglimento anticipato delle Camere; per non determinare ulteriori ritardi, il Ministro Ronchi non ha infatti presentato una nuova relazione. Non si può altresì ignorare che il Governo sta per presentare, presumibilmente alla Camera, unitamente al disegno di legge comunitaria 2009, la relazione per il 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati. All'esame imminente di questo documento potrebbero quindi essere rinviati approfondimenti sul merito della partecipazione italiana al processo di integrazione europea. Da ultimo, va tenuto conto del fatto che la Commissione politiche UE è in procinto di concludere l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, su cui l'Assemblea della Camera potrà svolgere a breve un dibattito e approvare una riso-

luzione, definendo indirizzi per l'azione del Governo sui più importanti temi e proposte all'attenzione delle istituzioni europee.

In questo contesto, l'esame della relazione può tuttavia assumere un significativo interesse se concentrato sugli aspetti non strettamente dipendenti dalle indicazioni di merito del documento. In primo luogo, può essere condotta una valutazione approfondita della struttura e delle modalità di predisposizione del documento, al fine di verificarne la rispondenza alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005 e di migliorarne la qualità redazionale assicurandone una maggiore fruibilità. In secondo luogo, andrebbero esplorate le possibilità di rendere, anche attraverso modifiche al regolamento della Camera, più efficaci ed agili le procedure per l'esame parlamentare del documento, assicurandone la centralità nel raccordo tra Parlamento e Governo sulle questioni europee. In terzo luogo, si potrebbero considerare iniziative di carattere generale volte – anche in relazione alla possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona – a migliorare, per un verso, del Parlamento al processo decisionale europeo e, per altro verso, a garantire una migliore informazione dei cittadini italiani sulle implicazioni dell'attività dell'UE per il nostro Paese. Elementi di valutazione e di giudizio aggiornati e circostanziati su questioni di particolare rilevanza potrebbero naturalmente essere forniti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione e essere tenuti in considerazione ai fini della predisposizione della relazione per l'Aula e della eventuale risoluzione che concluderà l'esame.

Quanto alla struttura della relazione, essa presenta, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005. In primo luogo, il documento reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2007 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo avrebbe inteso seguire nel 2008

con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE. Il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive. Ne risulta così compromessa anche la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare. In terzo luogo, la relazione solo occasionalmente precisa le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione alle osservazioni e agli indirizzi delle Camere. Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendente di Camera e Senato registrato in questo avvio di legislatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal Parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali. Va pertanto richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, esponano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso e siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro (a questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione). Inoltre, le prossime relazioni dovrebbero dare conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di

apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

Si sofferma quindi sulla procedura di esame della relazione annuale che, nel caso della relazione 2007 – come già rilevato – è stato avviato dalla Camera a lunga distanza. Il ritardo è dovuto in gran parte allo scioglimento delle Camere e alla conseguente necessità per il nuovo Governo di predisporre un nuovo disegno di legge comunitaria per tenere conto degli obblighi comunitari venuti nel frattempo a scadenza o in prossimità di scadenza. In ogni caso l'esperienza delle passate legislature ha evidenziato come il ritardo nell'esame del documento da parte di almeno una delle due camere sia divenuto endemico in ragione della procedura di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul disegno di legge comunitaria un tempestivo esame della relazione. Già in esito all'esame della relazione 2005 e nel corso del dibattito presso la XIV Commissione sulle possibili modifiche delle norme regolamentari in materia europea si né concordato sull'esigenza di valutare attentamente la possibilità di un abbinamento dell'esame della relazione annuale a quello degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE. L'esame di questi ultimi documenti – che avviene con procedura analoga a quella della relazione annuale secondo una pronuncia della Giunta per il regolamento – già consente alla Camera di definire nei primi mesi dell'anno indirizzi al Governo in merito alle priorità politiche delle Istituzioni europee e sugli altri aspetti di maggiore rilievo dell'attività comunitaria. Abbinando l'esame della relazione a quello degli strumenti di programmazione dell'UE si concentrerebbe pertanto in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli

indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Si configurerebbe, in altri termini, una vera e propria sessione di fase ascendente cui potrebbe accompagnarsi, attraverso le necessarie modifiche regolamentari, la definizione di una sessione di fase discendente, incentrata sull'esame del disegno di legge comunitaria secondo modalità più agili e soprattutto con tempi di approvazione certi.

Passando quindi ad esaminare le modalità di partecipazione dell'Italia all'integrazione europea, osserva che la definizione di procedure e strumenti per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee costituisce una delle questioni prioritarie da affrontare nella corrente legislatura e resa ancor più stringente dai mutamenti istituzionali intervenuti o in corso a livello europeo e nazionale e che saranno accentuati dallo stesso Trattato di Lisbona. Si tratta del resto di una condizione imprescindibile sia per la tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo. Il Trattato, in particolare, comporterà un miglioramento delle procedure decisionali e un aumento delle competenze dell'UE in alcuni settori, temperato dall'introduzione di regole più rigorose per il riparto e l'esercizio delle competenze tra livello europeo e nazionale e dal riconoscimento di significativi poteri per i Parlamenti nazionali. La Commissione politiche dell'UE sta già svolgendo un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 11 del 2005 in esito alla quale potranno essere formulate proposte organiche di riforma. Si possono tuttavia prospettare sin d'ora, anche sulla scorta della lettura della relazione per il 2007, le principali e più urgenti linee di intervento:

coinvolgere in modo più sistematico ed efficace tutti i soggetti interessati sia nella definizione della posizione italiana nella fase di formazione delle politiche dell'UE sia in quella di attuazione della normativa europea nel nostro Paese;

rafforzare gli organi e le strutture amministrative di supporto statali e regionali, competenti per il raccordo con l'UE. In particolare, vanno incrementate le strutture e risorse a disposizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Dipartimento politiche comunitarie;

accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati sulla fase ascendente;

migliorare, anche alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, gli strumenti di attuazione degli obblighi comunitari, a partire dal disegno di legge comunitaria.

In questo contesto assume un rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase di formazione delle decisioni e politiche dell'UE. Si tratta di una questione su cui si è già sviluppato un ampio dibattito in seno alla nostra Commissione sia in sede di esame del programma legislativo della Commissione europea per il 2009, come sottolineato dal collega Gottardo nella sua relazione, sia nell'ambito della riflessione avviata dal nostro Ufficio di Presidenza sulla riforma regolamentare. In coerenza con l'approccio prescelto per l'esame della relazione 2007, appare pertanto opportuno ribadire le linee di intervento su cui è emerso un sostanziale consenso:

1) a norme legislative e regolamentari vigenti, occorre anzitutto che le Camere si avvalgano pienamente degli strumenti legislativi e regolamentari esistenti, avvalendosi maggiormente del ruolo di stimolo svolto dalla XIV Commissione e, al suo interno dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE. Come già ricordato, si è già registrato un incremento impressionante dell'attività di fase ascendente della Camera che ha consentito anche di consolidare il dialogo politico con la Commissione europea. Restano tuttavia ancora da

migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale dell'UE. Ciò anche al fine di una più chiara definizione dei presupposti per l'effettiva attivazione della riserva di esame parlamentare introdotta dalla legge n. 11 del 2005 e applicata sinora solo in via occasionale;

2) occorre al tempo stesso avviare rapidamente un processo di revisione dei regolamenti parlamentari. Per un verso, oltre all'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi dell'anno, andrebbe attentamente esaminata la possibilità di rafforzare della XIV Commissione e delle Commissioni di merito sulla fase ascendente; alla luce dell'esperienza recente e della sua specializzazione, può esaminare esprimere in modo più tempestivo la posizione della Camera sulle iniziative dell'UE, tenendo conto non solo delle esigenze specifiche di ciascun settore ma dell'ordinamento e delle politiche dell'UE nel loro complesso. Per altro verso, va assicurata l'attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona relative al ruolo dei parlamenti nazionali, con particolare riguardo: alla procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, disciplinata dall'apposito protocollo, prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura; all'introduzione di una espressa base giuridica per la trasmissione dei documenti della Commissione ai Parlamenti nazionali, già avviata di fatto dal settembre 2006. Quest'ultima innovazione, consolidando l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea, renderà necessario valutare l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa; alla valutazione sulle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; al veto in materia di diritto di famiglia.

Sottolinea infine che l'esame della relazione annuale può costituire l'occasione

per contribuire a superare – anche nel nostro Paese – il deficit di informazione dei cittadini sulle attività dell'UE che è in buona parte alla base della crisi fiducia delle opinioni pubbliche nazionali nel processo di integrazione europea. La posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE, culminata nell'esito dei referendum francese e olandese sul trattato costituzionale e di quello irlandese sul trattato di Lisbona non sono infatti segni di un rigetto radicale dell'integrazione europea ma nascono anche da una conoscenza insufficiente e distorta delle iniziative dell'UE e del loro impatto sulla vita dei cittadini.

A fronte di aspettative elevate su temi di particolare rilevanza e complessità globale, come l'immigrazione, la sicurezza, la crescita, l'occupazione, la competitività, l'azione europea viene percepita come debole e assente o addirittura indebitamente limitativa dei possibili interventi degli Stati membri. Conseguentemente, come sottolineato dal collega Gottardo nella sua relazione sul programma legislativo della Commissione, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata. Questo nodo problematico si è accentuato nell'attuale fase di crisi economica: i cittadini europei percepiscono come chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e attendono un'azione su scala europea. Al di là dell'effettiva debolezza o ipertrofia dell'azione dell'UE, esiste un evidente difetto di comunicazione. Anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si potrebbero pertanto avviare specifiche iniziative per promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del ruolo del Parlamento in materia.

Il Ministro Andrea RONCHI osserva preliminarmente come l'iter della legge comunitaria per il 2008 – anche a motivo dello scioglimento anticipato della XV legislatura – sia stato sinora particolarmente travagliato e come occorra, anche

tenuto conto delle numerose disposizioni di delega recate dal provvedimento, pervenire ad una sua rapida approvazione. Il Governo ritiene tuttavia indispensabile modificare il testo relativamente alla disposizione recata dall'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, con il quale si abroga l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, che vieta la colorazione delle bevande analcoliche con gusto di agrumi se non contengono una certa percentuale di succo di agrumi. Si tratta infatti di una misura sulla quale il Governo ha espresso orientamento contrario e che sta provocando gravi e legittime proteste in tutto il Paese. Benché un intervento di modifica, seppure minimo, comporti un nuovo esame del disegno di legge da parte del Senato, si è impegnato personalmente ad intervenire in tal senso; considera tuttavia opportuno limitare a tale aspetto le proposte emendative affinché si possa concludere in tempi brevi l'iter di esame del provvedimento. Ritiene che ulteriori interventi potrebbero essere rivolti al disegno di legge comunitaria per il 2009, che pure il Governo si accinge a presentare alle Camere. Auspica, peraltro, che su tale ultimo provvedimento la XIV Commissione e il Ministero delle politiche europee possano lavorare in stretto raccordo, anche prevedendo apposite riunioni tra l'Ufficio di presidenza della Commissione e il Ministro.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2008*, comprende pienamente le motivazioni espresse dal Ministro Ronchi, anche motivate dal fatto che l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008 si protrae ormai da lungo tempo. Osserva che l'intenzione del Governo di intervenire sul testo, determinando in tal modo un nuovo esame del provvedimento da parte del Senato, suggerisce tuttavia la possibilità di apportare alcune modifiche al disegno di legge, con particolare riferimento ad aspetti che riguardano il sostegno a filiere produttive del Paese. Ci si potrebbe cioè concentrare su quegli aspetti che non saranno presi in considerazione nella legge comunitaria per

il 2009, prevedendo un numero ridotto di emendamenti, da concertare tra maggioranza e opposizione; si eviterebbe in tal modo un aggravio dei tempi di esame da parte della Camera.

Il Ministro Andrea RONCHI ribadisce l'urgenza dell'approvazione della Legge comunitaria per il 2008, anche per dare una risposta rapida e concreta al problema sollevato dall'articolo 21; nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'onorevole Pini, osserva tuttavia che l'approvazione di più emendamenti rischia di riaprire il dibattito al Senato, determinando un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD), pur comprendendo le ragioni espresse dal Ministro per un esame sollecito del provvedimento, rileva tuttavia che il Governo avrebbe potuto anticipare all'estate 2008 la presentazione del disegno di legge; ricorda in proposito che il Ministro Bonino, all'avvio della XV legislatura, ripresentò immediatamente la legge comunitaria per il 2006, sebbene fosse stata predisposta dal precedente Governo.

Ritiene che il disegno di legge in esame, considerata la rilevanza degli argomenti affrontati, richieda in ogni caso un esame approfondito senza che ciò costituisca una volontà ostruzionistica; il ruolo dell'opposizione consiste anche nel formulare proposte emendative per migliorare l'impianto complessivo del provvedimento.

Sandro GOZI (PD) richiama lo spirito di cooperazione che ha sempre caratterizzato l'attività dei gruppi di opposizione all'interno della XIV Commissione. Stigmatizza tuttavia il ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria da parte del Governo e la lentezza dell'esame svoltosi al Senato, determinata da problemi interni alla maggioranza e non certo da un atteggiamento assunto dai gruppi di minoranza; del ritardo dell'Esecutivo non è certo l'opposizione a doversi fare carico.

Evidenzia che il provvedimento affronta questioni particolarmente rilevanti,

quali la direttiva servizi, la revisione della disciplina sull'IVA, la direttiva TV senza frontiere e diversi aspetti in materia agricola, che meritano adeguati approfondimenti. Osserva inoltre che l'esame da parte della Camera dei deputati, eventualmente limitato agli aspetti più sensibili, potrebbe concludersi verso la metà del mese di maggio, consentendo un esame da parte del Senato, limitato alle parti eventualmente modificate, che potrebbe portare ad una approvazione definitiva entro il mese di giugno.

Il Ministro Andrea RONCHI precisa che il prolungamento dei tempi di esame della Legge comunitaria per il 2008 presso il Senato non è affatto riconducibile a problemi interni alla maggioranza, quanto piuttosto all'ordine di priorità fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, concorda con il Ministro Ronchi sulla necessità di esaminare in tempi rapidi la Legge comunitaria per il 2008, al fine di non causare ulteriori ritardi nel recepimento degli atti comunitari. Anche per tale motivo ritiene opportuno, come ha già accennato nella sua relazione, concentrare l'esame della Relazione annuale sugli aspetti non strettamente dipendenti dalle indicazioni di merito del documento. In primo luogo, può essere condotta una valutazione approfondita della struttura e delle modalità di predisposizione del documento, al fine di verificarne la rispondenza alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005 e di migliorarne la qualità redazionale assicurandone una maggiore fruibilità. In secondo luogo, andrebbero esplorate le possibilità di rendere, anche attraverso modifiche al regolamento della Camera, più efficaci ed agili le procedure per l'esame parlamentare del documento, assicurandone la centralità nel raccordo tra Parlamento e Governo sulle questioni europee. In terzo luogo, si potrebbero con-

siderare iniziative di carattere generale volte – anche in relazione alla possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona – a migliorare, per un verso, del Parlamento al processo decisionale europeo e, per altro verso, a garantire una migliore informazione dei cittadini italiani sulle implicazioni dell'attività dell'UE per il nostro Paese. Elementi di valutazione e di giudizio aggiornati e circostanziati su questioni di particolare rilevanza potrebbero naturalmente essere forniti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione e essere tenuti in considerazione ai fini della predisposizione della relazione per l'Aula e della eventuale risoluzione che concluderà l'esame.

Il Ministro Andrea RONCHI si sofferma sul tema della comunicazione ai cittadini richiamato dall'onorevole Centemero, segnalando che, in vista delle prossime elezioni europee e previ accordi con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sarà avviata una campagna informativa che invita i cittadini al voto, ricordando che in relazione ai limiti imposti dal regime di campagna elettorale non sono attualmente possibili iniziative più ampie in tale ambito.

Mario PESCANTE, *presidente*, ribadisce – come ha più volte sottolineato in Commissione – l'importanza di mettere in atto adeguate forme di comunicazione sulle tematiche europee, che non si limiti alla fase di campagna elettorale, ma che assuma, nel quadro del servizio pubblico radiotelevisivo, un rilievo costante.

Il Ministro Andrea RONCHI segnala di aver richiesto in proposito un incontro con il nuovo direttore generale della RAI, proprio con l'obiettivo di prevedere strumenti informativi che illustrino gli aspetti positivi e le opportunità offerte dalla presenza italiana in Europa.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva, anche in qualità di relatore sul provvedimento presso la Commissione Agricoltura, l'opportunità del ripristino del testo originario

del disegno di legge per diverse disposizioni relative al settore agricolo, quali in particolare quelle riguardanti la fauna e il controllo sugli alimenti, giudicando improprie le norme introdotte nel corso dell'esame al Senato.

In merito ai tempi di presentazione del disegno di legge comunitaria per il 2008, ritiene che una nuova formulazione del testo fosse necessaria, anche per colmare alcune lacune nel testo elaborato dal precedente Governo; si riferisce in particolare modo alla disciplina in materia di GECT, ora contenuta negli articoli 40, 41 e 42.

Jean Leonard TOUADI (PD), con riferimento alle osservazioni formulate da ultimo dalla collega Centemero in relazione ad iniziative da adottare in vista della possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sottolinea come dovrebbe essere messo in evidenza, tra l'altro, il tema della necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nel processo comunitario. Occorre a suo avviso intervenire sulle procedure di trasmissione dei dati e affinare i meccanismi di consultazione e dialogo, per concorrere alla definizione dell'interesse nazionale. Si tratta di un'esigenza più volte emersa nel corso delle audizioni che la XIV Commissione ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005.

Sandro GOZI (PD) concorda con la relatrice Centemero sulla necessità di fare dell'esame della Relazione annuale una vera occasione di dibattito politico anche sulle prospettive future dell'azione comunitaria. Esprime quindi apprezzamento per le iniziative assunte dal Ministro per una maggiore informazione sulle tematiche europee, rilevando però in proposito una contraddizione rispetto al rifiuto del Governo di aderire alla campagna di informazione promossa dal Parlamento europeo.

Evidenzia infine, anche con riferimento alle osservazioni del collega Gottardo, che, per rendere più celeri i tempi di esame, il Governo avrebbe potuto ripresentare sin

dall'inizio della legislatura il testo del disegno di legge comunitaria elaborato dal precedente Governo, salvo apportare le necessarie modifiche in una fase successiva, anche in materia di GECT.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007*, precisa che dibattito sulle prospettive future dell'azione comunitaria non possa avvenire nel quadro dell'esame della Relazione annuale per il 2007, che appare ormai superata, ma possa essere previste per le prossime relazioni annuali; osserva peraltro che un esame rinnovato di tali documenti possa anche costituire uno strumento informativo efficace, nel senso evidenziato da parte del Ministro Ronchi, del presidente Pescante e dei colleghi.

Il Ministro Andrea RONCHI, riferendosi a quanto osservato dall'onorevole Gozi in ordine alla campagna informativa promossa dal Parlamento europeo, precisa di essersi assunto la responsabilità di non aderire a tale iniziativa, poiché si trattava, a suo avviso, di una campagna pubblicitaria avente contenuti politici e non informativi. L'esame degli spot pubblicitari mostrava infatti un'impostazione fortemente critica verso lo spirito culturale e gli aspetti fondanti dell'azione dell'attuale Governo. La campagna pubblicitaria è stata peraltro concepita prima della crisi economica internazionale e appare ormai fortemente inadeguata. Segnala peraltro di aver registrato, rispetto a tale scelta, un atteggiamento di comprensione da parte dello stesso Presidente del Parlamento europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI COMUNITARI

Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.55.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
(COM(2008)712 def. – 11249/08).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Il Ministro Andrea Ronchi manifesta preliminarmente il proprio particolare interesse per i temi affrontati dal Programma legislativo della Commissione europea, le cui iniziative sono costantemente monitorate e seguite dal Ministero per le politiche europee, al fine di assicurare la definizione di una posizione comune che consenta all'Italia di presentarsi a Bruxelles con una sola voce. Ciò ha consentito di dare maggiore vigore ed effettività alla partecipazione italiana alla definizione delle politiche europee. Osserva come questa attività si basi su una sistematica azione di coordinamento con le amministrazioni centrali e locali e sul dialogo con le parti sociali, comprese le componenti del mondo produttivo. Assume inoltre una importanza fondamentale il costante raccordo con il Parlamento.

Ritiene opportuno cogliere l'occasione per ribadire il proprio personale impegno e quello del Dipartimento per migliorare l'informazione che viene fornita al Parlamento e garantire così che la sua partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria sia la più ampia possibile.

Osserva quindi che il 2009 si preannuncia un anno decisivo per l'Unione europea, in cui occorrerà eleggere il nuovo Parlamento europeo e verrà insediata una nuova Commissione europea. Le elezioni del giugno 2009 per il Parlamento europeo daranno agli elettori dell'intera Europa la possibilità di esprimersi sui futuri orientamenti dell'Unione. Solo con un quadro istituzionale stabile, l'Unione potrà concentrarsi sulle grandi sfide che l'attendono, anzitutto il superamento della crisi e la promozione di una crescita e di una occupazione sostenibili nell'era della globalizzazione e la transizione verso un'economia a emissioni ridotte e efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse. Il 2009 è anche un anno di importanti ricorrenze: sono trascorsi cinque anni dall'allargamento del 2004 e venti dal crollo del muro di Berlino.

Il programma legislativo della Commissione per il 2009 risente di questo clima di profonda trasformazione e costituisce al tempo stesso l'occasione per fare il punto sull'allargamento e valutare il ruolo che l'Unione svolge nel costruire un'Europa di pace, prosperità e solidarietà.

Ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione europea detiene il diritto d'iniziativa nel processo legislativo, e il programma annuale delle attività (legislativa e non legislativa) rappresenta la traduzione in obiettivi operativi delle priorità politiche stabilite dalla Commissione. Esso viene trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e ai due organi consultivi della Comunità europea (Comitato delle Regioni e Comitato Economico e Sociale), precisando, in relazione a ciascuna iniziativa, gli obiettivi ed il campo di applicazione. In questo anno conclusivo del mandato della Commissione, il suo programma di lavoro si concentra sui grandi programmi relativi a settori quali l'energia, il mutamento climatico, l'immigrazione e le politiche sociali. Al tempo stesso, il 2009 è l'anno in cui l'Europa deve superare l'*impasse* dovuta alla crisi finanziaria che ha investito i mercati finanziari e l'economia reale nel suo complesso. Da questo punto di vista, è evidente nel pro-

gramma di lavoro della Commissione, il suo impegno per contenere la crisi e il rallentamento dell'economia.

Soffermandosi sul contenuto del Programma legislativo, osserva che questo illustra le misure concrete su cui è incentrata l'azione politica della Commissione, le cosiddette « priorità strategiche », nell'ambito degli obiettivi strategici definiti ad inizio mandato. Ricorda che, quando si è insediata, l'attuale Commissione si è prefissa un programma ambizioso di prosperità, sicurezza e giustizia sociale in Europa. Accanto alle priorità strategiche, la Commissione ha messo a punto una serie di « iniziative prioritarie », da adottare nell'arco di 12-18 mesi. Si tratta, nel loro complesso, di iniziative mirate: 12 iniziative strategiche (rispetto alle 26 del 2008), 37 prioritarie (rispetto alle 61 del 2008), 33 di semplificazione e 20 di ritiro di precedenti provvedimenti (rispettivamente 45 e 30 nel 2008). Nel 2009 la Commissione pubblicherà una dichiarazione sui risultati conseguiti anche con la presentazione del riesame del bilancio, che costituisce un importante contributo al dibattito sulle future priorità dell'Unione e sul loro finanziamento. Si tratterà di un elemento rilevante dell'eredità che questa Commissione lascerà.

Le priorità del programma legislativo si articolano attorno a 4 pilastri:

per quanto riguarda crescita e occupazione, la Commissione si concentra sulle riforme economiche e le misure specifiche che mirano a non penalizzare i consumi e a stimolare la fiducia necessaria per la ripresa. L'impegno della Commissione di privilegiare interventi a diretto beneficio dei cittadini è attuato tramite iniziative da adottare nell'ambito della strategia di Lisbona rinnovata e del *Recovery Plan* di dicembre 2008;

in materia di mutamento climatico e sviluppo sostenibile in Europa, la Commissione ritiene essenziale concludere un accordo globale nel vertice di Copenhagen. Se a dicembre 2009 verrà concluso l'accordo, le energie potranno essere dispiegate nella fase di attuazione del pac-

chetto « energia e mutamento climatico » consentendogli di svolgere un ruolo trainante per il futuro dell'Unione europea;

importanti novità vengono introdotte in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Al centro di quest'ultimo settore viene posta la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

a livello internazionale, permane la forte attenzione sulla continuazione del processo di allargamento, sulla politica di vicinato e sul commercio mondiale. Particolare rilievo assume ovviamente l'adeguamento delle relazioni transatlantiche dopo l'insediamento della nuova amministrazione statunitense.

Al cuore del programma politico della Commissione si riconferma, dunque, il sostegno alle riforme socio-economiche in Europa, nel segno della sostenibilità, in linea con la strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione. Elemento centrale rimane la Strategia di Lisbona che si conferma come strumento di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri per sviluppare la crescita e l'occupazione agendo attraverso le liberalizzazioni, il sistema formativo, il potenziamento delle infrastrutture e della ricerca e la riduzione dei divari di occupazione.

La gravità della crisi in corso impone tuttavia di ripensare la strategia e definire ciò che essa sarà nel post 2010, ricercando il giusto equilibrio tra priorità a breve e a lungo termine. In più occasioni ha già insistito sul punto: è necessario un impegno chiaro dell'Europa per favorire l'attuazione di riforme strutturali. Non è un obiettivo irrealizzabile ed è proprio il ripensamento della Strategia di Lisbona che ci fornisce il mezzo per attuarlo. Questo tema, in questo periodo di crisi che coinvolge l'economia reale dovrebbe essere all'ordine del giorno dei dibattiti in quanto è strategico per ridare fiducia ai consumatori e agli investitori nel breve periodo e migliorare la capacità di ripresa e il dinamismo della nostra economia nel tempo.

Un altro tema cui viene attribuito un rilievo prioritario nell'ambito del programma legislativo della Commissione è quello della semplificazione, attraverso una particolare enfasi sul ruolo del miglioramento del quadro regolatorio. Tra l'altro, su questa tematica è direttamente e personalmente coinvolto sia in qualità di responsabile per l'attuazione delle politiche comunitarie che di coordinatore nazionale delle azioni relative alla Strategia di Lisbona. Il tema è, con tutta evidenza, trasversale a quello della competitività del sistema produttivo europeo: non a caso, infatti la Strategia di Lisbona associa la qualità della regolazione e la riduzione degli oneri amministrativi ai suoi obiettivi di crescita e di occupazione. Tra l'altro, su questi temi, vi è una esatta coincidenza tra le indicazioni, in termini di obiettivi da raggiungere, dell'Unione europea e l'impegno del Governo italiano.

Altra priorità della Commissione riguarda il mutamento climatico e l'Europa sostenibile. Nel dicembre del 2009 si svolgerà a Copenhagen la Convenzione delle Nazioni unite sul mutamento climatico, nella quale verrà definito l'assetto globale delle politiche di riduzione delle emissioni a partire dal 2013, cioè da quando scadrà il protocollo di Kyoto. La Commissione ha recentemente presentato le proprie idee per la conferenza di Copenhagen. In merito a questo punto, sottolinea che il Governo non condivide del tutto l'approccio scelto dalla Commissione, e ritiene che in un negoziato così complesso debba essere usata maggiore prudenza. In questo senso, riteniamo debba pronunciarsi il Consiglio Europeo nei prossimi mesi.

Nel programma di lavoro della Commissione appare altresì prioritario procedere sulla via dell'attuazione del pacchetto energia e cambiamento climatico deciso nel dicembre scorso. Questo comporta l'applicazione del rinnovato sistema di scambio dei diritti d'emissione, l'introduzione della nuova normativa sulle fonti rinnovabili, la realizzazione del piano d'azione sull'efficienza energetica e la messa a punto di tecnologie a bassa emissione di carbonio. Vi sono quindi una serie

di importanti conseguenze per l'Italia. Esse derivano dalla necessità di raggiungere obiettivi molto ambiziosi in un tempo relativamente breve. Ciò potrà essere fatto solo in presenza di forti investimenti e tenendo presente che dovremo sfruttare al meglio quei margini di flessibilità che siamo riusciti ad ottenere nel corso del negoziato.

In merito alle energie rinnovabili, ricorda che l'obiettivo da raggiungere è il 17 per cento dei consumi finali interni entro il 2020. Il potenziale dell'Italia è stimato dalla Commissione europea al 14 per cento circa, per cui questo è il primo degli elementi di flessibilità da sfruttare. Nel concreto – ma ovviamente sul tema più preciso potrà essere il collega Scajola – flessibilità significherà investire in tecnologie rinnovabili in Paesi vicini all'Italia come quelli dei Balcani. All'interno del nostro Paese però dovremo fare moltissimo, e importantissime saranno la collaborazione con le Regioni e una struttura adeguata di incentivi per promuovere le nuove tecnologie. Sottolinea che l'auspicio del Governo è far sì che da questo vincolo nascano opportunità industriali significative, come già sta accadendo in altri Paesi.

Quanto alla riduzione delle emissioni, ritiene che l'aspetto più delicato di questo dossier non è legato tanto alla riduzione delle emissioni, ma piuttosto, per i nostri settori industriali a più alta intensità di energia, ai maggiori costi che potranno derivare dalla necessità di acquistare i permessi di emissione in asta. Il Governo si è molto impegnato nel corso del negoziato per scongiurare l'ipotesi che da questo derivasse uno svantaggio competitivo nei confronti dei paesi che non hanno impegni equivalenti. Da questo svantaggio, infatti, sarebbero potute emergere delocalizzazioni significative. Sono state definite alcune soglie di costo e di esposizione alla concorrenza internazionale che dovrebbero permettere di escludere i settori più a rischio di delocalizzazione. Ma adesso siamo nella fase di definizione della lista di questi settori. E il Dipartimento per le politiche comunitarie che sta coordinando

l'azione delle Amministrazioni per assicurare una adeguata tutela degli interessi italiani.

Venendo ad un altro argomento, osserva che il programma legislativo prevede di attuare i risultati dell'accordo sullo « stato di salute » della politica agricola comune come anche di continuare le attività mirate alla qualità dei prodotti agricoli, sulla scia degli esiti del Libro verde del 2008. Riguardo alla PAC, il 19 gennaio 2009 il Consiglio dei ministri dell'UE ha approvato in via definitiva il pacchetto di misure volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune. L'approvazione giunge a coronamento del dibattito – iniziato esattamente un anno prima – sulla verifica del suo « stato di salute », il cosiddetto *Health check* della PAC. Al di là dei contenuti tecnici dell'*Health check*, l'aspetto che lo ha reso politicamente significativo è che esso cade immediatamente prima del dibattito sulla verifica del bilancio dell'Unione che inizierà, appunto, nel 2009. La Commissione ha, infatti, deciso di mantenere, tra le proprie azioni strategiche, il riesame del bilancio dell'UE. La revisione è finalizzata a preparare il prossimo Quadro finanziario pluriennale così da consentire l'introduzione delle riforme dal 2014 in poi. Proprio la sequenza temporale tra i due esercizi di riflessione – *Health Check* della PAC e revisione del bilancio UE – può essere l'occasione per conferire alla PAC una valenza strategica europea più alta che in passato.

La Commissione, nel suo programma legislativo ha previsto, inoltre, tra le iniziative prioritarie legate al futuro sviluppo dell'UE come area di libertà, sicurezza e giustizia, le azioni connesse al programma di Stoccolma, che la Commissione presenterà entro maggio, in vista della sua messa a punto sotto Presidenza svedese. Il programma avrà particolare riguardo alla politica comune in materia di immigrazione, di gestione integrata delle frontiere, di lotta al terrorismo e alla criminalità, in relazione alla quale l'intenzione è di combattere più efficacemente la tratta di minori, i delitti informatici e il rischio di

attentati terroristici con armi chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche. Gli uffici del Ministero hanno già cominciato la difficile attività di coordinamento per definire le principali priorità italiane da portare al negoziato relativo all'elaborazione del nuovo programma di Stoccolma, che verrà adottato dal Consiglio europeo di dicembre 2009 e interesserà il periodo 2010-2015.

Nel campo dell'immigrazione, in linea con il patto approvato sotto presidenza francese, il programma legislativo è sostanzialmente imperniato sugli aspetti relativi alla gestione dei flussi migratori e del controllo delle frontiere, con un rafforzamento di Frontex. Tutti i Paesi dell'Unione europea hanno bisogno di individuare strategie coordinate e coerenti che consentano di gestire efficacemente i flussi migratori, e ciò può avvenire solo attraverso un insieme di misure che vanno da una rigorosa programmazione degli ingressi, alla predisposizione di adeguate politiche di accoglienza sino ad un'organica ed efficace azione di contrasto delle forme di immigrazione illegale. In questo senso si colloca la sua proposta di anticipare al 2009, nel quadro della legge comunitaria 2008, la trasposizione della decisione quadro sul riconoscimento delle sentenze penali. È indubbio, d'altra parte, l'impatto positivo che l'immigrazione ha sui fattori di crescita e prosperità in rapporto all'andamento demografico e all'invecchiamento della popolazione. In un'Europa che mantiene fermo il potere per ogni Stato di decidere le condizioni di ammissione di migranti legali sul suo territorio e di fissarne la quota numerica, l'impatto in termini di crescita e prosperità è ottenibile sviluppando « profili migratori » nazionali, in grado di segnalare le potenziali carenze di qualifiche per ogni settore e occupazione. L'integrazione non può prescindere, dunque, dal pieno rispetto della legalità e delle regole del paese ospite. Sono punti cardine fortemente sostenuti dall'Unione europea e che hanno trovato concreta espressione con l'adozione del Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio eu-

ropeo nel dicembre 2008. Sul piano dei principi, l'azione nel nuovo programma di Stoccolma proseguirà nel quadro di rinnovata solidarietà tra Stati Membri e di collaborazione rafforzata con i Paesi terzi lungo i tre assi principali: 1) prosperità (regole chiare, trasparenti e giuste; incontro tra qualifiche e fabbisogno; integrazione con il contributo degli stessi immigrati – c.d. processo « a doppio senso »); 2) solidarietà (trasparenza, fiducia e cooperazione; uso efficace e coerente dei mezzi disponibili; partenariati con i paesi terzi); 3) sicurezza (politica dei visti al servizio degli interessi dell'Europa e dei suoi partner; gestione integrata delle frontiere; intensificazione della lotta all'immigrazione illegale e tolleranza zero per la tratta di persone; politiche di rimpatrio sostenibili ed efficaci). La politica dell'UE per l'immigrazione, all'interno del Programma di Stoccolma, appare dunque quella che maggiormente è proiettata verso una solida armonizzazione, anche grazie alla comunitarizzazione di questa tematica ed alla sua uscita dal terzo pilastro intergovernativo. Non per nulla, sulla base delle relazioni periodiche pubblicate dalla Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia, risulta che sono stati raggiunti dei buoni risultati nel settore della migrazione, controllo delle frontiere e lotta al terrorismo ma ulteriori sforzi devono essere compiuti per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, materie che ricadono quasi in toto sotto gli strumenti di terzo pilastro.

Per quanto riguarda l'azione esterna della UE, sia il programma legislativo della Commissione, che quello delle Presidenze sono concentrati nella prosecuzione del processo di allargamento. Se da un lato i negoziati con la Croazia stanno entrando nella fase decisiva, per quanto riguarda gli altri paesi candidati all'adesione (Turchia, Macedonia) è ancora prematuro azzardare delle ipotesi di conclusione, considerato che sono ancora in corso le riforme interne necessarie per recepire l'« acquis communautaire », che ne costituisce il presupposto. In particolare, al di là dei problemi specifici, conoscete la tradizionale

posizione del Governo sull'adesione della Turchia. È pienamente convinto che l'allargamento, anche in questa ipotesi, costituisca un'opportunità per la UE, per adempiere la sua funzione storica di fare del continente europeo uno spazio di pace, di stabilità e di prosperità e consentire di fronteggiare al meglio le sfide attuali e future, ma è necessario valutare attentamente che non venga messo a rischio il corretto funzionamento delle istituzioni europee. Solo una solida cornice istituzionale può garantire, anche nei momenti di difficoltà, il progredire dell'Europa evitando che l'integrazione diventi un fattore di vulnerabilità degli Stati membri. In generale, può dirsi che sul processo di allargamento della UE verso i Balcani occidentali pesa la posizione di alcuni Stati membri che frenano ogni futuro sviluppo, condizionandolo alla ratifica del Trattato di Lisbona, mentre altri, tra cui l'Italia, lo ritengono un contributo per accrescere il potenziale di crescita e ad aumentare la capacità dell'economia europea ad affrontare finanche le crisi economiche, approfondendo l'integrazione e promuovendo la competitività. Il programma legislativo della Commissione prevede, inoltre, un forte rilancio della politica estera di vicinato: sono infatti previsti un programma quadro e 12 azioni strategiche. Il Governo italiano sostiene pienamente tale rilancio. Relazioni efficaci ed articolate con i nostri vicini a sud e ad est sono particolarmente importanti in settori strategici quali la sicurezza energetica, le migrazioni ed il controllo delle frontiere, i mutamenti climatici. L'azione della Commissione sembra privilegiare il Partenariato orientale, anche a causa della lentezza con cui procede il dialogo a Sud, tenuto conto della situazione di Gaza. Occorre mantenere un equilibrio fra ciò che si fa ad Est ed il nostro impegno a Sud. Una nuova spinta in tal senso è venuta dal Consiglio europeo di marzo, che ha ribadito l'esigenza di rafforzare il partenariato con il Mediterraneo meridionale. In tale contesto, è importante che l'Italia riaffermi e potenzi il proprio ruolo nella Nuova Unione per il mediterraneo.

Ogni eventuale incremento di risorse ad Est dovrebbe corrispondere ad un analogo incremento delle risorse destinate al Sud, così come ritiene sia anche necessario un approccio cauto e differenziato nelle politiche di liberalizzazione dei visti, sempre nell'ottica di mantenere un approccio equilibrato rispetto ad analoghe richieste da parte dei paesi del Sud.

Per quanto riguarda la partecipazione dei Paesi terzi al partenariato orientale, ritiene di estrema importanza che l'esercizio rimanga inclusivo della Russia (e della Turchia), considerato il ruolo chiave che questi Paesi giocano in importanti settori quali la sicurezza, i trasporti e l'ambiente, prevedendone una possibile partecipazione come osservatore al Vertice del 7 maggio.

Per quanto riguarda i rapporti transatlantici, questi sono destinati a salire al top dell'agenda europea relativa alle relazioni esterne, sin dai prossimi mesi. Nel corso del dibattito che si è svolto durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, lo scorso 25 marzo, la Commissaria alle relazioni esterne ha sottolineato l'esigenza di rivedere l'accordo di partenariato transatlantico attualmente in vigore (che risale al 1995). Più intense relazioni transatlantiche necessitano di un'Europa forte e affidabile per poter disegnare, assieme agli Stati Uniti, una nuova architettura finanziaria globale, evitando ogni ricorso a politiche protezionistiche nel commercio internazionale. La lotta ai cambiamenti climatici è poi la seconda grande sfida che dovrà vedere Europa e Stati Uniti affiancati. L'Europa intenderà infine continuare a sensibilizzare gli USA ai fini della ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'intervento svolto. Tenuto conto dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.

17104/08.

(Parere alla III Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti della relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza – presentata in occasione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 dal Segretario generale e Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana – che contiene una valutazione, dei risultati conseguiti e degli adeguamenti da apportare alla strategia stessa, a distanza di cinque anni dalla sua adozione. La relazione conferma, anzitutto, i tre obiettivi strategici in materia per l'Unione europea: estendere la zona di sicurezza intorno all'Europa, contribuendo alla stabilità e al buon governo delle regioni limitrofe; rafforzare l'ordine internazionale, nella convinzione che la sicurezza e la prosperità europee dipendono da un sistema multilaterale efficace; contrastare le minacce che si presentano più complesse che in passato e che – non essendo più di natura puramente militare – richiedono l'utilizzo di una combinazione di strumenti (intelligence, mezzi politici, diplomatici, economici, militari e di altro genere).

La relazione si concentra quindi su alcune specifiche questioni, partendo dall'assunto che l'accelerazione del processo di globalizzazione ha innescato dinamiche positive (crescita elevata di alcuni paesi in via di sviluppo, a partire dalla Cina) ma allo stesso tempo anche elementi di criticità (maggiore vulnerabilità, mutamenti nei rapporti di forza).

Una prima questione attiene alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, individuata già nel 2003 come la maggiore minaccia per l'UE e oggetto pertanto di un costante monitoraggio da parte degli organi competenti dell'UE che ogni

sei mesi sottopongono una relazione all'attenzione del Consiglio. A questo riguardo, si definiscono interventi concreti da realizzarsi entro il 2010, tra i quali la predisposizione di un documento di valutazione del rischio e della minaccia aggiornato; il rafforzamento delle misure volte a combattere i trasferimenti immateriali di conoscenze e know-how, le azioni di sensibilizzazione negli ambienti scientifici e accademici; il miglioramento delle procedure nazionali di controllo delle esportazioni su tecnologie e beni; l'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi per aiutarli a migliorare le politiche di non proliferazione e i controlli delle esportazioni.

Il secondo ambito su cui si concentra la relazione è costituito da terrorismo e criminalità organizzata, che costituisce forse, soprattutto per il nostro Paese, uno dei passaggi più significativi del documento. Ricordando i progressi compiuti dall'Unione europea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in attuazione del programma dell'Aja 2004-2009 per il rafforzamento dell'area libertà, giustizia e sicurezza, della Strategia per la dimensione esterna nel settore GAI (giustizia e affari interni), la relazione sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente l'azione comune su temi quali: la lotta al finanziamento del terrorismo, il coordinamento tra Stati membri in risposta ad atti terroristici gravi, il contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici, la cooperazione di polizia e giudiziaria con i paesi vicini e i partner fondamentali.

Il terzo settore su cui si sofferma la relazione è quello della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dei cambiamenti climatici, incluso tra le sfide globali e al tempo stesso tra le maggiori minacce di fondo per la sicurezza mondiale. La relazione sottolinea l'aumento delle preoccupazioni per la dipendenza energetica in Europa, tenuto conto che il 54 per cento dell'energia utilizzata in Europa è importato; a questo scopo, ricorda che il secondo riesame strategico della politica energetica, presentato nel novembre 2008,

considera prioritario intervenire per far fronte alla crescente precarietà dell'approvvigionamento energetico. A questo scopo si individuano 5 ambiti in cui l'intervento dell'UE è particolarmente urgente per evitare il rischio di crisi. Si tratta di: a) realizzare nuove infrastrutture; b) sfruttare al meglio le risorse energetiche interne dell'UE, sia rinnovabili che fossili; c) dare maggiore spazio alla solidarietà, compresi i meccanismi di crisi di cui dispone l'UE (le scorte petrolifere e vari meccanismi di intervento in caso di eventuali interruzioni nella fornitura del gas); d) attivarsi con maggiore impegno e urgenza per migliorare l'efficienza energetica.

Strettamente connesso a tale priorità è la maggiore attenzione che l'UE intende assegnare alle relazioni con i paesi fornitori attraverso un più stretto coordinamento tra gli Stati membri e con la Commissione. Quest'ultimo obiettivo si è parzialmente tradotto:

nell'impegno con Asia Centrale, Caucaso e Africa nonché attraverso il partenariato orientale e l'Unione per il Mediterraneo;

nell'individuazione dell'energia quale elemento molto importante nelle relazioni UE-Russia;

nell'individuazione di rotte di transito alternative, ad esempio, attraverso la Turchia e l'Ucraina;

nella promozione, con i principali partner, segnatamente Cina, India, Giappone e Stati Uniti, delle energie rinnovabili, delle tecnologie a bassa emissione di CO₂ e dell'efficienza energetica, insieme a mercati mondiali trasparenti e ben regolamentati.

Il quarto ambito esaminato nella relazione attiene alla sicurezza informatica. Sottolineando come gli attacchi contro i sistemi informatici privati o governativi costituiscano una nuova arma potenziale di tipo economico, politico e militare, la relazione sollecita la ricerca di un approccio globale dell'UE in materia e di un

rafforzamento della cooperazione internazionale.

La relazione si sofferma quindi sull'importanza centrale dell'UE negli sforzi compiuti per trovare una soluzione in Medio Oriente, attraverso il suo ruolo nel Quartetto (UE, USA, ONU e Russia), la cooperazione con Israele, Autorità Palestinese e Lega araba, il suo pieno impegno nel processo di Annapolis a favore di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, la partecipazione alle missioni UNIFIL in Libano nonché il sostegno all'Iraq con la missione EUJUST LEX in Iraq.

Per quanto attiene gli strumenti per l'attuazione della strategia di sicurezza, una specifica attenzione è riservata in più parti del documento, ai progressi compiuti dalla PESD, in particolare richiamando gli sforzi sostenuti per alcune missioni interregionali (KFOR, EULEX – la più vasta missione civile in Kosovo – e ATALANTA, la prima missione vale dell'UE contro gli atti di pirateria al largo della Somalia). A tale proposito la relazione segnala la necessità di rafforzare la capacità dell'UE di associare competenze civili e militari, a partire dalla fase di progettazione fino a quella di attuazione di una missione, e ricorda che si sta sviluppando questo aspetto della PESD attraverso l'istituzione di strutture amministrative e meccanismi finanziari appropriati.

Al tempo stesso, la relazione sottolinea inoltre la necessità di rafforzare il partenariato strategico con la NATO, puntando ad una migliore cooperazione operativa, mediante l'aggiornamento delle intese esi-

stenti (cosiddetto « Berlin plus ») e il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.

In conclusione, la relazione al nostro esame offre diversi elementi utili ad avviare una approfondita discussione in Parlamento sui diversi profili che riguardano la sicurezza dell'Europa e, più in generale, sul ruolo che l'UE può giocare a livello globale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del
presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.40 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 7 aprile 2009. — Presidenza del
presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14 alle 14.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
<i>ALLEGATO (Ulteriori emendamenti dei relatori)</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i>	10
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	10

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 <i>(Esame e rinvio)</i>	13
--	----

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	18
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	19
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi (Parere alla IV Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i>	20
AVVERTENZA	21

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo 24

INTERROGAZIONI:

5-01218 Capano: Sulle carenze di organico nel tribunale di Bari 24

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 26

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 25

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 29

AVVERTENZA 25

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 33

Sui lavori della Commissione 33

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-00034 Cavallaro: Sulla possibile nocività di vaccini somministrati a militari 37

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 47

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione e parere favorevole) 38

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 50

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 40

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade) nazionale. Atto n. 65 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 40

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system. Atto n. 66 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 45

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (<i>Network enabled capability</i>) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). Atto n. 67 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	46
AVVERTENZA	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (<i>Deliberazione</i>)	56
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
ERRATA CORRIGE	64

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	71
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Esame e rinvio</i>)	68
--	----

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava e C. 2306 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2306</i>)	70
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	70
---	----

AVVERTENZA	70
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	74

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza (<i>Seguito esame testo unificato e rinvio</i>)	75
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli (<i>Esame e rinvio</i>)	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana gestione <i>clearance</i> e <i>slots</i> (ASSOCLEARANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act") ». Doc. XII, n. 194 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>).	79
ALLEGATO (<i>Ulteriore proposta di risoluzione</i>)	81

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	84
5-00763 Zucchi: Richiesta di stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato della CRI	85
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-00901 Bellanova: Trattamento di CIGS per i lavoratori delle aziende Zodiaco Srl e Labor Srl	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-00971 Cazzola: Sulla salvaguardia occupazionale nell'area di Marzabotto	86
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-00982 Miglioli: Sulla crisi del distretto ceramico	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	96

5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona	87
5-01184 Burtone: Sull'accesso agli ammortizzatori in deroga	87
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	97
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	87
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	98
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (Seguito dell'esame e rinvio)	106
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	111
XIII Agricoltura	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008. Atto n. 68 (Seguito dell'esame e rinvio)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame)	114
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)	114
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Esame congiunto e rinvio)	115
ATTI COMUNITARI:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712 def. – 11249/08) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	130
Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08 (Parere alla III Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	135
AVVERTENZA	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 3,02



16SMC0001640